



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
RÉGION AUTONOME DE LA VALLÉE D'AOSTE

COMUNE DI FONTAINEMORE

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

VARIANTE GENERALE E DI ADEGUAMENTO AL PTP
ai sensi art. 13 L.R. 06-04-1998, n. 11 e smi

NTA (TESTO DEFINITIVO)

D.G.R. n. 63 del 15 gennaio 2010

Committente: Amministrazione comunale di Fontainemore

Progettisti: Andrea Florio ingegnere
Michele Saulle architetto
Eugenio Bovard dottore forestale
Stefano De Leo geologo

SOMMARIO

SOMMARIO	2
TITOLO I - DISPOSIZIONI DIRETTIVE.....	6
Capo I- Fonti	6
Art. 1 (Terminologia)	6
Art. 2 (Modalità di lettura del PRG)	7
Art. 3 (Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico-PRG).....	9
Art. 4 (Contenuti del PRG).....	10
Art. 5 (Elaborati costituenti il PRG).....	11
Capo II- Disposizioni generali.....	12
Art. 6 (Infrastrutture e servizi)	12
Art. 7 (Strumenti attuativi del PRG).....	14
Art. 8 (Interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia).....	15
Art. 9 (Interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali).....	17
Art. 10 (Usi e attività)	18
Art. 11 (Equilibri funzionali).....	23
Art. 12 (Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di recupero)	24
Art. 13 (Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di nuova costruzione).....	26
Art. 14 (Equilibri funzionali relativi ai tipi di intervento).....	27
Art. 15 (Equilibri funzionali relativi agli usi e attività)	29
Art. 16 (Condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi).....	31
Art. 17 (Convenzioni urbanistiche).....	31
Art. 18 (Fasce di rispetto)	32
Art. 19 (Difesa del suolo).....	33
Art. 20 (Strumenti attuativi del PTP, che interessano il territorio comunale, e programmi di sviluppo turistico).....	35
Art. 21 (Perequazione urbanistica, trasferimento della capacità edificatoria e compensazione urbanistica).....	36
TITOLO II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE	37

Capo I- Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali.....	37
Art. 22 (Unità di paesaggio).....	37
Art. 23 (Componenti strutturali del paesaggio).....	38
Art. 24 (Protezione delle bellezze naturali)	41
Art. 25 (Classificazione e disciplina degli edifici esterni alle sottozone di tipo A, considerati di valore culturale)	42
Art. 26 (Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico)	44
Art. 27 (Percorsi storici)	45
Capo II- Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica	46
Art. 28 (Trasporti).....	46
Art. 29 (Sorgenti, pozzi)	47
Art. 30 (Corsi d’acqua naturali, canali, vasche di carico, canali irrigui, rûs, “brantse”)	50
Art. 31 (Reti di trasporto e distribuzione dell’energia)	51
Art. 32 (Impianti di trattamento delle acque reflue e fognature)	52
Art. 33 (Viabilità)	53
Art. 34 (Acquedotto)	59
Art. 35 (Smaltimento dei rifiuti)	60
Art. 36 (Industria e artigianato).....	61
Art. 37 (Siti e impianti di radiotelecomunicazione).....	62
Art. 38 (Cimitero comunale)	63
Art. 39 (Aree sciabili, piste di sci nordico e altre attrezzature turistiche)	64
Capo III- Tutela e valorizzazione naturalistica.....	66
Art. 40 (Siti e beni di specifico interesse naturalistico)	66
Art. 41 (Parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica).....	67
Art. 42 (Siti di importanza comunitaria, nazionale, regionale e zone di protezione speciale)	68
Capo IV- Zonizzazione, servizi e viabilità.....	69
Art. 43 (Suddivisione del territorio in sottozone)	69
Art. 44 (Sottozone di tipo “A”).....	73
Art. 45 (Classificazione degli edifici e delle aree ubicati nelle sottozone di tipo “A”e nelle sottozone di tipo Ei).....	80

Art. 46 (Sottozone di tipo “B”)	82
Art. 47 (Sottozone di tipo “C”)	91
Art. 48 (Sottozone di tipo “D”)	93
Art. 49 (Sottozone di tipo “Ea”)	94
Art. 50 (Sottozone di tipo “Eb”)	97
Art. 51 (Sottozone di tipo “Ec”)	102
Art. 52 (Sottozone di tipo “Ed”)	106
Art. 53 (Sottozone di tipo “Ee”)	110
Art. 54 (Sottozone di tipo “Ef”)	116
Art. 55 (Sottozone di tipo “Eg”)	121
Art. 56 (Sottozone di tipo “Eh”)	127
Art. 57 (Sottozone di tipo “Ei”)	131
Art. 58 (Edifici rustici e abitativi e strutture utilizzate per attività agrituristiche nelle zone di tipo E)	138
Art. 59 (Beni strumentali a servizio di piccoli proprietari coltivatori)	139
Art. 60 (Sottozone di tipo “F”)	140
Art. 61 (Aree destinate a servizi)	144
Art. 62 (Riqualificazione delle fasce edificate lungo tratte stradali)	148
Art. 62bis (Edifici sparsi)	149
Art. 62ter (Infrastrutture e servizi nel sottosuolo o interrati)	150
Capo V- AMBITI INEDIFICABILI	151
Art. 63 (Aree boscate)	151
Art. 64 (Zone umide e laghi)	152
Art. 65 (Terreni sedi di frane)	153
Art. 66 (Terreni a rischio di inondazione)	154
Art. 67 (Terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine)	155
Art. 68 (Delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico)	156
Art. 69 (Destinazioni d’uso in atto)	157
Art. 70 (Vigilanza e sanzioni)	158
Art. 71 (Poteri di deroga)	159

Titolo I - Disposizioni direttive

Capo I- Fonti

Art. 1 (Terminologia)

1. Nel presente testo normativo sono utilizzati gli acronimi di seguito indicati con la specificazione dei rispettivi significati:
 - a) PRG = Piano Regolatore Generale comunale urbanistico e paesaggistico ai sensi della LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 11;
 - b) NTA = Norme Tecniche di Attuazione del PRG ai sensi della LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 12, comma 4;
 - c) PUD = Piano Urbanistico di Dettaglio ai sensi della LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 48;
 - d) NA = Normativa di Attuazione delle zone di tipo A, ai sensi della LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 52, comma 1, lettera b);
 - e) RE = Regolamento Edilizio ai sensi della LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 53;
 - f) PTP = Piano Territoriale Paesistico approvato con LR 10 aprile 1998, n. 13;
 - g) NAPTP = Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico ai sensi della LR 10 aprile 1998, n. 13, art. 1, comma 2, lettera c);
 - h) PAI = Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico ai sensi della deliberazione dell'autorità di bacino del fiume Po, 11 maggio 1999, n. 1/99;
 - i) PST = Piano di sviluppo turistico LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 47;
 - j) PSR = Piano di sviluppo rurale 2000 – 2006 Attuazione del regolamento CE 1257/99 - Decisione n. C (2000) 2903
 - k) dia = denuncia di inizio attività , lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 59, 61;
 - l) ced = concessione edilizia, LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 59, 60;
 - m) l = legge dello Stato
 - n) LR = legge della Regione Valle d'Aosta
 - o) PTA = Piano di tutela delle acque – ai sensi dell'art. 44 del d.leg.vo 152/1999 e sm
 - p) D.leg.vo = decreto legislativo dello Stato.

Art. 2 (Modalità di lettura del PRG)

1. Le presenti norme disciplinano, distintamente, le diverse sottozone ¹, tenuto conto delle porzioni di sistemi ambientali ²che ricomprendono le diverse porzioni di “aree” , e gli interventi relativi ai diversi settori ³.
2. Per l’individuazione delle disposizioni applicabili per la realizzazione di interventi concernenti trasformazioni urbanistiche ed edilizie occorre considerare, oltre alle disposizioni generali, di cui al Capo II, a quelle finali di cui al Titolo III ed a quelle di tipo regolamentare-edilizio, quelle riguardanti:
 - a) la sottozona nella quale è ubicato l’immobile interessato e le prescrizioni urbanistiche;
 - b) le prescrizioni urbanistiche relative alle sottozone di cui agli artt da 44 a 60;
 - c) l’appartenenza o meno dell’immobile a una o più aree di cui agli artt da 61 a 67;
 - d) le prescrizioni urbanistiche relative alle aree di cui alla lettera c);
 - e) la verifica del rispetto degli equilibri funzionali di cui agli artt da 11 a 16;
 - f) le prescrizioni urbanistiche relative alle attrezzature di cui al Capo II del titolo II;
 - g) gli ambiti inedificabili e relative prescrizioni di cui al titolo V della LR n. 11/1998 e s.m.i.;
 - h) l’appartenenza o meno dell’immobile a una o più aree di cui ai Capi I e III del Titolo II;
 - i) le prescrizioni urbanistiche relative alle aree di cui alla lettera h).
3. La relazione tecnica relativa ai progetti dei singoli interventi descrive la loro rispondenza alle disposizioni di cui al comma 2.
4. Le note in calce alle presenti norme non hanno carattere normativo; il loro aggiornamento non comporta modifica o variante al PRG.
5. Non interessa il PRGC.
6. I diversi elementi esistenti sul territorio (edifici, viabilità, manufatti, ecc...) rappresentati nelle cartografie, sono da considerare con riferimento alla loro individuazione. Dimensione, forma e posizionamento degli elementi debbono essere verificati in loco. Tutte le indicazioni aventi conseguenza pianificatoria con riferimento agli elementi esistenti sul territorio sono da verificare in loco.

¹ Deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 421

² NAPTP TITOLO II – NORME PER PARTI DI TERRITORIO

³ NAPTP Titolo III – NORME PER SETTORI

7. Le cartografie illustranti le situazioni esistenti sono state redatte impiegando i dati forniti dall'amministrazione che non sono esaustivi della situazione esistente e di conseguenza andranno aggiornati con rilevamenti successivi.
8. In relazione al punto g) del precedente comma 2, le sottozone di tipo A, B, C ed F interessate, anche solo in minima parte, da rischio idrogeologico sono contrassegnate con un asterisco “*” sia nella tavola P4 che nei relativi articoli delle NTA e nelle relative tabelle e per tali sottozone la disciplina urbanistica è subordinata alla normativa di cui agli art. 35,36 e 37 della L.R. 11/1998 e s.m.i..
9. Per quanto riguarda le sottozone di tipo E si ricorda che ogni tipo di intervento deve essere coerente con la disciplina degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 35, 36 e 37 della LR 11/1998.

Art. 3 (Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico-PRG)

1. Il piano regolatore generale urbanistico e paesaggistico (PRG) costituisce lo strumento generale di pianificazione urbanistica comunale ai sensi della LR 6 aprile 1998, n. 11, “*Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta*”, art. 11, comma 1.
2. Ai sensi delle NAPTP, art. 3, il PRG recepisce le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti e le prescrizioni mediate espresse dal PTP e provvede alla traduzione alla scala urbanistica degli indirizzi espressi dal PTP medesimo, tenuto conto della realtà territoriale ed economico-sociale del comune.

Art. 4 (Contenuti del PRG)

1. I contenuti del PRG sono definiti, in linea generale, dalla LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 12, commi 1, 2, 3, e, più dettagliatamente, dalle prescrizioni e dagli indirizzi espressi dalle NAPTP, TITOLO II – *Norme per parti di territorio* – e TITOLO III – *Norme per settori* –.

Art. 5 (Elaborati costituenti il PRG)

1. Gli elaborati⁴ costituenti il PRG si compongono di:
 - a) cartografia motivazionale (in scala 1:10.000 estesa a tutto il territorio comunale; in scala 1:5.000 per le parti antropizzate):
 - 1) M1 - assetto generale del territorio e dell'uso turistico;
 - 2) M2 - analisi dei valori naturalistici;
 - 3) M3 - uso del suolo e strutture agricole;
 - 4) M4 - analisi del paesaggio e dei beni culturali;
 - 5) M5 - carta dei vincoli D.L. 22.01.2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio” - (ex legge 431/1985);
 - 6) ambiti inedificabili;
 - b) cartografia prescrittiva (in scala 1:5.000 estesa a tutto il territorio; in scala 1:2.000 per le parti antropizzate; in scala 1:1.000 e 1:500 per particolari prescrizioni quali la classificazione degli edifici posti nelle zone di tipo A e per gli strumenti attuativi):
 - 1) P1 - tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali;
 - 2) P2 - elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica;
 - 3) P3 - tutela e valorizzazione naturalistica;
 - 4) P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG;
 - 5) Ambiti inedificabili⁵;
 - 6) Classificazione dei fabbricati;
 - c) Relazione;
 - d) Norme di attuazione (NTA);
 2. Qualora gli elementi rappresentati sulla base catastale utilizzata per la cartografia prescrittiva non siano coerenti con lo stato di fatto dei luoghi, si provvede ai sensi della LR 11/1998 e smi, art. 14⁶, comma 5, lettera a)⁷, e con le procedure previste dalla LR 11/1998 e smi, art. 17⁸.

⁴ LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 12, comma 4.

Deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 418, allegato A.

⁵ Comprende la cartografia di cui al Titolo V della LR 11/1998

⁶ LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 14. (Modifiche e varianti al PRG)

⁷ LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 14, comma 5, lettera a): dalla correzione di errori materiali e dagli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio.

Capo II- Disposizioni generali

Art. 6 (Infrastrutture e servizi)

1. Si definiscono infrastrutture e servizi le opere e gli impianti a rete e puntuali, pubblici e privati di uso pubblico, che insistono in tutto o in parte nel territorio comunale e che sono diretti a garantirne adeguata funzionalità e a porre in relazione fra loro due o più territori comunali⁹.
2. Le infrastrutture e servizi possono presentare rilevanza locale¹ o regionale². I servizi di rilevanza regionale sono ricompresi nelle sottozone di tipo Fa; i servizi di rilevanza locale, se non ubicati in sottozone di tipo A, B, C, D, E, sono ricompresi in una sottozona di tipo F.
3. Per il dimensionamento delle infrastrutture e dei servizi opera la disciplina delle NAPTP¹⁰ nonché le disposizione della LR 11/1998 e s.m.i e relativi provvedimenti attuativi¹¹ e le norme specifiche di settore.
4. Una sottozona si considera dotata delle infrastrutture a rete ritenute indispensabili, vale a dire dotata di viabilità, acquedotto e fognatura, dimensionate adeguatamente alla insediabilità in atto e prevista, precisamente:
 - a) acquedotto¹² o impianto di approvvigionamento idrico di acqua potabile capace di fornire litri 300 abitante al giorno¹³;
 - b) sistema di trattamenti dei reflui capace di smaltire le quantità fornite più quelle derivanti dalle acque meteoriche raccolte e smaltite ai sensi di legge sia nel caso di fognatura mista sia nel caso di fognature separate;
 - c) accessibilità mediante strade dimensionate ai sensi dell'art. 33.
5. L'amministrazione comunale verifica ogni anno l'efficienza e l'adeguatezza dei servizi e delle attrezzature puntuali di interesse locale con rife-

⁸ LR 6 aprile 1998, n. 11, Art. 17. (Procedure per la formazione e l'approvazione delle modifiche al PRG).

⁹ Deliberazione Consiglio Regionale 517/XI del 24 marzo 1999.

¹⁰ NAPTP, art.23, commi 10 e 11.

¹¹ LR 6 aprile 1998, n. 11, Art. 23

Deliberazione del Consiglio Regionale 24 Marzo 1999, N. 517/XI - Approvazione di Disposizioni Attuative della Legge Regionale 6 Aprile 1998, N. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale) previste, dagli articoli 23 (Spazi da riservare per i servizi locali e limiti di densità edilizia, altezza e distanza) e 24 (Indici urbanistici)

¹² Si ricorda che ai sensi del comma 3, lett. e) delle NTA del PTP, nell'ambito della ristrutturazione, razionalizzazione ed integrazione delle reti di distribuzione, si deve tenere conto anche del bestiame e della sicurezza antincendio.

¹³ Quantità di litri per abitante da desumere dal Piano regionale di tutela delle acque. Capitolo 6. Scheda 3.A.3. Allegato C.

rimento agli elementi di cui al provvedimento attuativo di cui all'art. 23¹⁴ della LR 11/1998 e smi, relativamente a:

- a) per la sanità: assistenza agli anziani (microcomunità, centro diurno ecc..), assistenza all'infanzia (asili nido, ...);
- b) per la sicurezza: aree per la gestione delle emergenze, aree per elicotteri, aree per la protezione civile, e simili;
- c) per l'istruzione: scuola materna, scuola elementare, scuola media;
- d) per la cultura: biblioteca, centri d'incontro (riunioni, sale polivalenti, sale espositive..) , e simili;
- e) per la ricreazione: verde attrezzato, aree per il gioco;
- f) per l'amministrazione: uffici comunali e/o della Comunità montana, cimitero;
- g) spazi per i parcheggi: parcheggi di sottozona, sosta per viabilità, parcheggi funzionali a servizi, parcheggi destinati a sopperire alle carenze pregresse, parcheggi funzionali ad attività produttive, parcheggi funzionali ad attività commerciali, parcheggi funzionali ad attività turistiche e simili.

¹⁴ Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999 517/XI

Art. 7 (Strumenti attuativi del PRG)

1. Il PRG si attua mediante la formazione di PUD di cui alla LR 11/1998 e smi, artt. 48, 49, 50¹⁵, Apposita Normativa di Attuazione di cui alla LR 11/1998 e smi, art. 52, comma 2¹⁶; programmi integrati, concertazioni e intese per la riqualificazione del territorio di cui alla LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 51.
2. Concorrono all'attuazione del PRG gli strumenti e le procedure di cui alla LR 11/1998 e smi, TITOLO IV, nonché le concessioni edilizie, di cui all'art. 59 della legge stessa, rilasciabili in assenza di PUD.
3. Per la formazione degli strumenti attuativi di cui al comma 1 e delle procedure di cui al comma 2, oltre al recepimento delle norme mediate, si applicano le norme cogenti e prevalenti e gli indirizzi del PTP mediante la loro traduzione in norme urbanistiche.
4. Le presenti NTA individuano i casi in cui è ammessa la concessione edilizia (ce) e quelli in cui è richiesta la preventiva approvazione di piani e/o programmi attuativi.
5. Le attività comportanti trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio partecipano agli oneri ad esse conseguenti. Il rilascio della concessione edilizia, salvo i casi di gratuità ai sensi di legge¹⁷, comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione¹⁸.
6. Alle attività comportanti trasformazioni urbanistiche, opera la disciplina di cui all'art. 24, comma 8, NAPTP.
7. - Non interessa il PRGC -

¹⁵ Vedi anche NAPTP, art. 36, comma 4 e seguenti nonché la deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 418 , allegato A

¹⁶ Vedi anche NAPTP, art. 36, comma 4 e seguenti nonché la deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 418 , allegato A

¹⁷ LR 6 aprile 1998, n. 11- Art. 68. (Concessione gratuita).

¹⁸ LR 6 aprile 1998, n. 11- Titolo VII - Disciplina dell'attività edilizia – capo III - Onerosità delle concessioni edilizie – artt. da 64 a 72

Art. 8 (Interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia)

1. Gli interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale e per la cui esecuzione occorre titolo abilitativo ai sensi di legge sono definiti dalla normativa regionale si distinguono tra interventi di recupero, di nuova costruzione, di demolizione e altri interventi, precisamente:
 - a) interventi di recupero¹⁹:
 - 1) la manutenzione straordinaria;
 - 2) il restauro;
 - 3) il risanamento conservativo;
 - 4) la ristrutturazione edilizia;
 - 5) gli ampliamenti in elevazione per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al raggiungimento di quella minima ai sensi di legge;
 - 6) gli ampliamenti volumetrici diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto a una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso, ai sensi della LR 11/1998 e smi, art. 52, comma 4, lettera i);
 - b) interventi di nuova costruzione quelli non rientranti nelle categorie di cui alla lettera a); sono comunque da considerarsi tali:
 - 1) la costruzione di manufatti edilizi e infrastrutturali fuori terra o interrati nonché l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della relativa sagoma fuori terra e del relativo ingombro interrato, oltre i limiti consentiti ai sensi della lettera a);
 - 2) la realizzazione di attrezzature e impianti, anche per pubblici servizi;
 - 3) l'installazione di torri e tralicci per impianti ricetrasmettenti e di ripetitori per servizi di telecomunicazione ai sensi di legge;
 - 4) l'installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili che siano utilizzabili quali abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili e che non siano dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee;
 - 5) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive all'aperto che comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente di suolo inedificato;
 - 6) i volumi pertinenziali, e le strutture sussidiarie alle attività agricole ai sensi dell'art. 59 delle presenti norme;
 - c) interventi di demolizione totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e impianti (a discrezione della commissione edilizia tenuto conto della tipologia e delle condizioni del fabbricato, nei limiti di cui all'art. 52 comma 4 o, tramite strumento attuativo, nei

¹⁹ Deliberazione della Giunta regionale 17. 04.1999 n. 2515 "Approvazione di disposizioni attuative della legge regionale 6 Aprile 1998, N. 11 , Capitolo 2 - Paragrafo G - legge regionale 6 Aprile 1998, N. 11, art. 52 (Disciplina Applicabile Nelle Zone Territoriali Di Tipo A)", Deliberazione della Giunta Regionale 09/08/2004 n. 2761 e s.m.i.

Deliberazione della giunta regionale 17 Aprile 2000, n. 1180 - 'Precisazioni e integrazioni all'allegato A alla deliberazione N. 2515 del 26 luglio

limiti della DGR 2515/1999, allegato A, capitolo I, comma 3, lettera c), fatte salve le determinazioni delle competenti strutture regionali in materia di tutela dei beni paesaggistici e architettonici, ove necessario);

d) altri interventi:

- 1) il mutamento della destinazione di uso di immobili ai sensi della LR 6 aprile 1998, n. 11, articoli 73 e 74;
- 2) riconversione ai sensi di legge²⁰;
- 3) rilocalizzazione ai sensi di legge²¹; tali interventi ricoprendono anche quelli di riordino di cui alla LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 69, comma 5;
- 4) demolizione e ricostruzione a pari volumetria²² (a discrezione della commissione edilizia tenuto conto della tipologia e delle condizioni del fabbricato, nei limiti di cui all'art. 52 comma 4 o, tramite strumento attuativo, nei limiti della DGR 2515/1999, allegato A, capitolo I, comma 3, lettera c), fatte salve le determinazioni delle competenti strutture regionali in materia di tutela dei beni paesaggistici e architettonici, ove necessario);
- 5) scavi e movimenti di terra;
- 6) depositi di materiale;
- 7) realizzazione di infrastrutture e servizi anche di privati nel sottosuolo o interrati nelle aree libere ai sensi dell'art. 62ter delle presenti NTA.

2. - Non interessa il PRGC.
3. Fatte salve indicazioni più restrittive all'interno delle presenti NTA o nelle norme di settore, le opere di urbanizzazione, se necessarie, sono realizzabili in tutto il territorio comunale.
4. La ristrutturazione urbanistica è attuabile attraverso interventi previsti dalle presenti NTA e in accordo con la normativa di settore.
5. L'intervento d2 di cui al comma 1 si applica alle attività esistenti su tutto il territorio comunale.

²⁰ LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 69, comma 3

²¹ NAPTP art. 25, comma 4

²² Deliberazione della Giunta regionale 17.04.21999 n. 2515 e sm

Art. 9 (Interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali)

1. Gli interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali sono quelli la cui attuazione avviene mediante l'approvazione di piani urbanistici di dettaglio comunque denominati, piani paesaggistici e piani e programmi di settore ai sensi di legge; in merito, pure a titolo non esaustivo, si richiamano gli interventi seguenti:
 - a) nuovi insediamenti abitativi, produttivi o di servizio in aree assoggettate per la prima volta all'edificazione o non ancora dotate della necessaria urbanizzazione costituita dalle infrastrutture a rete e dai servizi puntuali di cui all'art. 6 delle presenti norme;
 - b) ristrutturazione urbanistica di insediamenti in atto;
 - c) riconversione di insediamenti produttivi dismessi²³;
 - d) valorizzazione di aree di specifico interesse ai sensi del PTP, anche mediante l'eliminazione di fattori degradanti in esse presenti²⁴;
 - e) rimboschimenti riguardanti aree con superficie superiore a 5 ha;
 - f) ricomposizioni e miglioramenti fondiari riguardanti aree con superficie superiore a m^2 50.000 ai sensi delle NAPTP, art. 26, comma 6²⁵;
 - g) modificazioni alle colture specializzate su superfici oltre a 5000 m^2 , ricomprese in sottozone di tipo Eg o Ei;
 - h) progetti volti a destinare terreni boscati a coltura agraria intensiva, oltre 5 ha;
 - i) dissodamenti, oltre 5 ha;
 - j) serre, oltre 100 m^2 .

²³ LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 69, comma 4

²⁴ NAPTP, art. 40

²⁵ NAPTP, art. 26, comma 6, : *Gli interventi agricoli interessanti una superficie superiore a cinque ettari, comportanti tecniche agrarie innovative e rilevanti trasformazioni del paesaggio agrario tradizionale, sono soggetti alla previa formazione di piani di miglioramento fondiario da approvarsi ad opera della struttura competente dell'assessorato regionale dell'agricoltura e risorse naturali.*

Art. 10 (Usi e attività)

1. Le categorie di usi ed attività di cui alla LR n. 11/1998, art. 73 sono suddivise nelle sottocategorie indicate ai commi da 2 a 13.
2. La destinazione ad usi ed attività di tipo naturalistico (a) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
 - a) conservazione e osservazione scientifica, comprendente la contemplazione e l'escursionismo, il trekking e l'alpinismo non richiedenti attrezzature di accesso e di uso (a1);
 - b) turismo a piedi, a cavallo o in bicicletta, in quanto compatibile con lo stato dei luoghi, ossia non implicante alcuna modifica ambientale, e con l'obiettivo prioritario proprio della presente tipologia (a2);
 - c) gestione naturalistica dei boschi, comprensiva di eventuali attività inerenti alla conduzione degli alpeggi compatibili con lo stato dei luoghi e con l'obiettivo proprio della presente categoria (a3).
3. La destinazione ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale (b) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
 - a) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: zootechnia (b1);
 - b) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: zootechnia (b2);
 - c) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: viticoltura (b3);
 - d) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: viticoltura (b4);
 - e) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: frutticoltura (b5);
 - f) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: frutticoltura (b6);
 - g) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: colture foraggere asservite alle aziende zootechniche di fondovalle (b7);
 - h) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: colture foraggere asservite alle aziende zootechniche di fondovalle (b8);

- i) attività pastorizie con i relativi servizi, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature (b9);
- j) attività pastorizie con i relativi servizi, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell’assetto infrastrutturale (b10);
- k) altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature, quali: florovivaistiche e altre colture specializzate (b11);
- l) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell’assetto infrastrutturale: florovivaistiche e altre colture specializzate (b12);
- m) altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: attività apistiche (b13);
- n) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell’assetto infrastrutturale: attività apistiche (b14);
- o) non interessa il PRGC;
- p) non interessa il PRGC;
- q) attività selviculturali con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: conservazione, valorizzazione, costituzione e ricostituzione del bosco (b17);
- r) attività selviculturali con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell’assetto infrastrutturale: conservazione, valorizzazione, costituzione e ricostituzione del bosco (b18);
- s) attività selviculturali con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature con usi turistico-ricreativi (b19);
- t) attività selviculturali con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell’assetto infrastrutturale con usi turistico-ricreativi (b20);
- u) attività selviculturali con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature con attività pastorizie (b21);
- v) attività selviculturali con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell’assetto infrastrutturale con attività pastorizie (b22);
- w) centri di turismo equestre (b23);

- x) agriturismo (b24).
4. La destinazione a residenza temporanea legata alle attività agro-silvo pastorali (c) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- abitazioni temporanee per attività pastorizie caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali (c1);
 - abitazioni temporanee per attività pastorizie comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale (c2);
 - abitazioni temporanee per attività agricole e selviculturali caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali (c3);
 - abitazioni temporanee per attività agricole e selviculturali comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale (c4).
5. La destinazione ad abitazione permanente o principale (d) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- abitazione permanente o principale (d1);
 - bed and breakfast (d2);
 - uffici ed agenzie (d3).
6. La destinazione ad abitazione temporanea (dbis1)²⁶.
7. La destinazione ad usi ed attività produttive artigianali o industriali di interesse prevalentemente locale (e) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale (e1);
 - usi ed attività produttive industriali di interesse prevalentemente locale (e2);
 - usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale non collocabili in contesti abitativi (e3);
 - usi ed attività produttive industriali di interesse prevalentemente locale non collocabili in contesti abitativi (e4);
 - magazzini extraziendali per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti agricoli e gli impianti per la loro trasformazione (e5);
 - gli edifici destinati al ricovero e all'allevamento del bestiame, nell'ambito di aziende zootecniche senza terra e comunque di quelle aziende per le quali il rapporto carico di bestiame e superficie foraggiera aziendale risulta in disequilibrio (e6);

²⁶ Art. 73 LR 11/1998 come modificato dall'art. 45 della LR 21 del 29 dicembre 2003

- g) le serre aventi superficie coperta superiore a cinquanta metri quadrati (e7).
8. La destinazione ad usi ed attività commerciali, di interesse prevalentemente locale (f) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) esercizi di vicinato (f1);
 - b) medie strutture di vendita di minori dimensioni (f2);
 - c) commercio su aree pubbliche (f3).
9. La destinazione ad usi ed attività turistiche e ricettive (g) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) alberghi (g1);
 - b) residenze turistico-alberghiere (g2);
 - c) strutture ricettive extralberghiere: case per ferie (g3);
 - d) strutture ricettive extralberghiere: ostelli per la gioventù (g4);
 - e) strutture ricettive extralberghiere: rifugi alpini e bivacchi fissi (ivi comprese le strutture a servizio del corpo forestale o delle guardie della Riserva del Mont Mars) (g5);
 - f) strutture ricettive extralberghiere: posti tappa escursionistici (dortoirs) (g6);
 - g) strutture ricettive extralberghiere: esercizi di affittacamere (g7);
 - h) strutture ricettive extralberghiere: parchi di campeggio (g8);
 - i) strutture ricettive extralberghiere: villaggi turistici (g9);
 - j) aziende della ristorazione, ivi compresi i bar (g10);
 - k) sosta temporanea autocaravan (g11);
 - l) case e appartamenti per vacanze (g12);
 - m) altre attività turistiche e ricettive (g13);
10. La destinazione ad attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi (h) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi non soggetti a rischio di incidente rilevante (h1);
 - b) attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi soggetti a rischio di incidente rilevante (h2).
11. La destinazione ad usi ed attività commerciali, non collocabili in contesti urbano-abitativi (i) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) grandi strutture di vendita (i1);

- b) medie strutture di vendita di maggiori dimensioni (i2).
12. La destinazione ad attività sportive, ricreative e per l’impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o apposite infrastrutture (l) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) impianti sportivi coperti (l1);
 - b) impianti sportivi all’aperto (l2);
 - c) impianti per pubblici spettacoli (l3);
 - d) impianti di trasporto a fune(l4);
 - e) attività ricreative e per l’impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature (l5);
 - f) attività ricreative e per l’impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o apposite infrastrutture (l6).
13. La destinazione ad attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse (m) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo locale ivi compresi gli edifici religiosi e le autorimesse interrate non connesse ad altre destinazioni (m1);
 - b) attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo regionale ivi compresi gli edifici religiosi (m2);
 - c) impianti di radio- telecomunicazione richiedenti specifici impianti, attrezzature o spazi (m3);
 - d) altri impianti di radio- telecomunicazione qualora funzionalmente collegati a esigenze specifiche di localizzazione territoriale (m4);
 - e) cabine di trasformazione dell’energia elettrica (m5).

Art. 11 (Equilibri funzionali)

1. Gli equilibri funzionali, ai sensi della LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 12, comma 2, attengono agli aspetti seguenti:
 - a) servizi e attrezzature di cui all'art. 6;
 - b) tipi di intervento di cui all'art. 8 e 9;
 - c) usi e attività di cui all'art. 10;
 - d) condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi.
2. Gli equilibri funzionali sono definiti agli art. 12, 13, 14, 15 e 16 e sono verificati ogni anno dal Consiglio comunale in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 12 (Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di recupero)

1. Al fine del rispetto degli equilibri funzionali, gli interventi di recupero edilizio, ad esclusione della ristrutturazione edilizia, sono attuabili a condizione che il fabbricato sia attrezzato ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettere a) e b). Il comune valuta caso per caso l'indispensabilità della presenza delle attrezzature di cui all'art. 6, comma 4, lettera c).
2. Al fine del rispetto degli equilibri funzionali, gli interventi di ristrutturazione edilizia, sono assentibili a condizione che la sottozona sia attrezzata ai sensi dell'art. 6, comma 4.
3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici e manufatti per usi industriali ed artigianali, oltre a quanto indicato al comma 2, sono attuabili alle condizioni di seguito indicate²⁷:
 - a) accessibilità veicolare adeguata ai flussi attesi assicurata, nelle sottozone di tipo D, per gli insediamenti generatori di intenso traffico pesante, da adeguate derivazioni da strade principali;
 - b) parcheggi adeguati alle esigenze di stazionamento sia interne che esterne²⁸;
 - c) viabilità interna rapportata alle esigenze di movimentazione, e nelle sottozone di tipo D, con percorsi pedonali e ciclabili protetti per gli insediamenti generatori di intenso traffico pesante;
 - d) aree verdi alberate pari ad almeno un decimo della superficie territoriale;
 - e) spazi attrezzati e opportunamente schermati con alberature per lo stoccaggio all'aperto di prodotti o materie prime;
 - f) quota di superficie territoriale da destinare a spazi pubblici o ad attività collettive²⁹, verde pubblico e parcheggio, non inferiore al venti per cento nel caso in cui siano associati insediamenti industriali e/o artigianali ad insediamenti commerciali e, in genere, di tipo terziario; resta fermo l'obbligo di riservare agli insediamenti commerciali e, in genere, del terziario, la superficie a parcheggio per gli stessi specificatamente prescritta³⁰.
4. Gli interventi di riconversione produttiva con ristrutturazione edilizia, ampliamenti, oltre a quanto indicato al comma 3, sono subordinati

²⁷ NAPTP, art. 25, commi 4 e 5

²⁸ vedi anche deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 517/XI, Capitolo III.

²⁹ NAPTP, art. 25, comma 6

³⁰ NAPTP, articolo 23, comma 5

all'esistenza nel concreto di una superficie attrezzata a spazi pubblici, ad attività collettive³¹, verde pubblico e parcheggio, non inferiore a 20% della superficie territoriale.

5. Non interessa il PRGC.

³¹ NAPTP, art. 25, comma 6

Art. 13 (Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di nuova costruzione)

1. Al fine del rispetto degli equilibri funzionali, gli interventi di nuova costruzione sono assentibili a condizione che la sottozona sia attrezzata ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettere a) e b). Tali verifiche sono effettuate via a via che pervengono le istanze. Il comune valuta caso per caso l'indispensabilità della presenza delle attrezzature di cui all'art. 6, comma 4, lettera c).
2. Qualora non si verificassero le condizioni minime richieste il richiedente la concessione potrà provvedere, al fine del rilascio della concessione, all'esecuzione diretta delle attrezzature carenti previa convenzione con il Comune.
3. Gli interventi di nuovo impianto e di ristrutturazione urbanistica di edifici e manufatti per usi industriali ed artigiani oltre a quanto indicato al comma 1, sono attuabili alle condizioni di seguito indicate nel rispetto dell'art. 25, comma 7 delle NAPTP³²:
 - a) accessibilità veicolare adeguata ai flussi attesi, munita nelle sottozone di tipo D - per gli insediamenti generatori di intenso traffico pesante - di adeguate derivazioni da strade statali;
 - b) parcheggi adeguati alle esigenze di stazionamento sia interne che esterne³³;
 - c) Non interessa il PRGC;
 - d) aree verdi alberate pari ad almeno un decimo della superficie territoriale;
 - e) spazi attrezzati e opportunamente schermati con alberature per lo stoccaggio all'aperto di prodotti o materie prime.
 - f) la quota di superficie territoriale da destinare a spazi pubblici o ad attività collettive³⁴, verde pubblico e parcheggio, dovrà essere non inferiore al venti per cento; nel caso in cui siano associati insediamenti industriali e/o artigianali ad insediamenti commerciali e, in genere, di tipo terziario, resta fermo l'obbligo di riservare agli insediamenti commerciali e, in genere, del terziario, la superficie a parcheggio per gli stessi specificatamente prescritta³⁵;

³² NAPTP, art. 25, comma 5, 7

³³ vedi anche deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999 .n. 517/XI

³⁴ NAPTP, art. 25, comma 6

³⁵ NAPTP, art. 23, comma 5

Art. 14 (Equilibri funzionali relativi ai tipi di intervento)

1. Gli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione dei fabbricati per usi e attività agro-silvo-pastorali sono consentiti e sono attuabili alle condizioni³⁶ di seguito indicate:
 - a) venga acquisito il giudizio di razionalità³⁷;
 - b) il dimensionamento venga effettuato secondo gli standard stabiliti dall'Assessorato regionale competente;
 - c) vi sia coerenza con i programmi di settore³⁸;
 - d) l'intervento non comporti il superamento, nel caso di aziende zootecniche, del numero massimo di UBA (Unità Bovine Adulte) stabilito in n. 500 UBA per tutto il territorio comunale esclusi mayen e alpeggi. Eventuale deroga potrà essere autorizzata dalla competente struttura regionale;
 - e) non interessa il PRGC;
 - f) il titolo abilitativo può essere rilasciato a quegli imprenditori agricoli che posseggano in proprietà o in affitto terreni agricoli destinati all'attività aziendale per una percentuale minima del 75% all'interno del territorio comunale o nei comuni direttamente confinanti.
2. Le esigenze di superficie utile abitabile legate alla conduzione dell'azienda agricola devono essere prioritariamente soddisfatte con l'utilizzazione o il recupero delle strutture edilizie esistenti, in ogni caso, sono computate anche le superfici abitative già esistenti nell'ambito dell'azienda a condizione che non risulti pregiudicata la funzionalità e l'efficienza aziendale nel suo complesso. Qualora queste non consentano di soddisfare le esigenze aziendali e contribuire alla razionalizzazione del processo produttivo, i fabbricati residenziali, di nuova costruzione o soggetti ad ampliamento, connessi alla conduzione dell'azienda, che si rendano necessari, devono:
 - a) essere localizzati nel corpo della sede dell'azienda o nelle aree di pertinenza;
 - b) essere ragguagliati alla dimensione aziendale secondo quanto emergente dal giudizio di razionalità.
3. La concessione edilizia a realizzare le opere di cui al comma 2, è subordinata alla produzione e alla trascrizione di atto unilaterale di obbligo a mantenere l'immobile destinato al servizio dell'attività agricola.
4. Gli interventi di nuovo impianto di edifici e manufatti per usi e attività industriali ed artigianali sono attuabili previa verifica della loro non realizzabilità mediante recupero di volumi presenti sul territorio comunale aventi già tale destinazione, ma in disuso, e nella disponibilità del ri-

³⁶ NAPTP, art. 26, comma 3, lettera a)

³⁷ Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n 517/XI – Capitolo 2, Paragrafo A, punto 6.

³⁸ Piano di sviluppo rurale in attuazione del regolamento CE 1257/99

chiedente, e alla condizione di seguito indicata³⁹.

- a) che non siano realizzabili mediante recupero di volumi presenti sul territorio comunale aventi già tale destinazione, ma in disuso, e nella disponibilità del richiedente.
- 5. Non sono assentibili nuove abitazioni temporanee, di cui all'art. 10, comma 6, tramite interventi di nuova edificazione ad esclusione di quelle realizzate ai sensi dell'art. 62bis.
- 6. Sono assentibili nuove abitazioni permanenti o principali, di cui art. 10, comma 5, lettera a), qualora non sia superato il rapporto massimo pari a 1/3 tra la superficie urbanistica relativa ai nuovi interventi abitativi e quella relativa agli interventi di recupero abitativo, con riferimento al territorio comunale⁴⁰.
- 7. Sono assentibili nuove aziende alberghiere, di cui art. 10, comma 9, lettere a) e b),⁴¹ prioritariamente mediante il recupero con eventuale ampliamento delle strutture edilizie esistenti in coerenza con le caratteristiche storico-ambientali del contesto e mediante il completamento delle sottozone di tipo B. La realizzazione di tali usi e attività in nuovi edifici, è subordinata alla approvazione di un programma di sviluppo turistico⁴².
- 8. Sono assentibili case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini e bivacchi fissi, posti tappa escursionistici (dortoirs), esercizi di affittacamere e altre attività turistico ricettive, di cui art. 10, comma 9, lettere c), d), e), f), g), l)⁴³ prioritariamente mediante il recupero delle strutture edilizie esistenti. La realizzazione di tali usi e attività in nuovi edifici, è subordinata alla approvazione di un programma di sviluppo turistico⁴⁴.
- 9. La realizzazione delle nuove strutture di cui ai precedenti commi 7 e 8, giàconcessionate alla data di entrata in vigore del presente PRGC, oppure specificatamente previste, all'entrata in vigore del presente PRGC, all'interno della sottozona Ei14 con il Piano Urbanistico di Dettaglio in Variante (P.U.D.) zona F4 “Pian di Commarial”, risulta comunque possibile e non è subordinata all'approvazione di un programma di sviluppo turistico.

³⁹ NAPTP art. 25, comma 4, 5

⁴⁰ NAPTP art. 24, comma 3

⁴¹ NAPTP art. 29, comma 5

⁴² NAPTP art. 29, comma 2, 3, Art. 47 LR 11/1998

⁴³ NAPTP, art. 29, comma 2

⁴⁴ NAPTP, art. 27, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Art. 15 (Equilibri funzionali relativi agli usi e attività)

1. Nelle zone di tipo E:

- a) sui fabbricati agro-silvo-pastorali concessionati dopo la data del 07 luglio 1984 non è consentito il cambiamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale, di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 delle NTA, ad altra destinazione.
- b) sui fabbricati agro-silvo-pastorali non più razionali costruiti prima del 1945 è consentito il cambiamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale, di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 delle NTA, ad altra diversa destinazione ammessa nella sottozona di appartenenza.
- c) sui fabbricati agro-silvo-pastorali, non più razionali, concessionati dal 1945 al 07 luglio 1984, che presentino volumetria emergente del terreno sistemato inferiore a 600 m³, esclusa la parte destinata ad abitazione del conduttore, è consentito il cambiamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 delle NTA ad altra diversa destinazione ammessa nella sottozona di appartenenza.
- d) sui fabbricati agro-silvo-pastorali, non più razionali, concessionati dal 1945 al 07 luglio 1984, che presentino volumetria emergente dal terreno sistemato uguale o maggiore a 600 m³, esclusa la parte destinata ad abitazione del conduttore, è consentito il cambiamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 dell'art. 10 delle NTA ad altra diversa destinazione ammessa nella sottozona di appartenenza.

Per tali fabbricati il cambiamento di destinazione d'uso è subordinato alla redazione di uno studio sul comprensorio agricolo, redatto da un tecnico di settore abilitato, in cui sono inseriti i fabbricati e la cui estensione territoriale sarà concordata con la struttura regionale competente in materia di agricoltura. I contenuti minimi di tale studio sono i seguenti:

- 1) individuazione e descrizione del comprensorio omogeneo oggetto di studio con evidenziazione delle caratteristiche agricole (carico UBA/ha, interazione con altri comprensori agricoli, ecc.);
- 2) individuazione e descrizione delle aziende agricole presenti;
- 3) individuazione del/degli edificio/i suscettibili di trasformazione;
- 4) motivazioni a sostegno della perdita di utilità allo sfruttamento agricolo;
- 5) confronto con la normativa di PRG;
- 6) evidenziazione delle eventuali variazioni allo strumento urbanistico che si rendono necessarie.

Lo studio, prima della sua approvazione da parte del Consiglio comunale, deve essere inoltrato alla strutture competenti in materia di agricoltura e di urbanistica affinché esprimano il loro parere.

Per la verifica della sufficienza dei servizi e delle attrezzature opera la disciplina di cui all'art. 12.

2. Per i fabbricati destinati ad alpeggio e le relative strutture edilizie complementari (ricoveri, magazzini, fienili, ecc.) inferiori a 15 capi o con volumetria inferiore a 300 m³, è consentito il cambiamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 delle NTA ad altra diversa destinazione ammessa nella sottozona di appartenenza a condizione che il comprensorio risulti già adeguatamente servito da strutture d'alpeggio.

-
- 2bis. Per i fabbricati destinati ad alpeggio e le relative strutture edilizie complementari (ricoveri, magazzini, fienili, ecc.) con volumetria superiore a 300 m³, non più razionali, è consentito il cambiamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 delle NTA ad altra diversa destinazione ammessa nella sottozona di appartenenza a condizione che sia redatto lo studio sul comprensorio agricolo di cui al comma 1, lettera d).
- 2ter. Per le strutture ricettive agrituristiche non più soggette a eventuali vincoli di destinazione, la variazione d'uso è consentita solo a favore delle attività di tipo ricettivo-extralberghiero di cui alla l.r. 29 maggio 1996, n.11, ad esclusione delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù. E' ammesso l'uso residenziale esclusivamente nel caso la struttura agrituristica derivi dal recupero del patrimonio rurale esistente, se risultano trascorsi da tale recupero almeno 25 anni.
- 2 quater. Nelle sottozoni di tipo A, B, C ed F la modificaione di uso di fabbricati agricoli a favore di qualsiasi altro uso previsto in tabella di sottozona è soggetta alla verifica della sufficienza delle infrastrutture e servizi; in merito opera la disciplina di cui all'art. 12.
- I fabbricati di volume superiore ai 600 m³ dovranno:
- ridurre la loro dimensione adeguandosi all'indice di sottozona;
 - attuare modifiche architettoniche tendenti ad inserire l'edificio nel contesto edificato adiacente.
3. Sono assentibili nuove strutture ricettive per i parchi di campeggio e i villaggi turistici, di cui alla normativa regionale, solo in quanto previsti da programmi di sviluppo turistico approvati a meno che non siano specificatamente previste all'entrata in vigore del presente PRGC all'interno della sottozona Ei14 con il Piano Urbanistico di Dettaglio in Variante (P.U.D.) "Pian di Coummarial".
4. Non interessa il PRGC.
5. Per le strutture ricettive realizzate con finanziamenti pubblici o premi di volumetria, in cui cessi l'attività, non sono ammessi riusi diversi da quelli ricettivi, nei venti anni successivi alla dichiarazione di abitabilità delle opere.⁴⁵

⁴⁵ NAPTP, art. 29, comma 6

Art. 16 (Condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi)

1. Nelle tabelle di ogni sottozona sono indicate le condizioni di intervento e gli strumenti attuativi necessari per la realizzazione degli interventi.
2. La superficie urbanistica derivante da nuova edificazione nelle zone territoriali di tipo B e assentibile annualmente non può essere superiore al 20% della superficie urbanistica complessiva realizzabile in un decennio ai sensi del PRG, stimata pari a 10.000 m².

Art. 17 (Convenzioni urbanistiche)

1. Le convenzioni urbanistiche relative ai PUD di iniziativa privata sono regolate dalla LR 11/1998 e smi, art. 49, comma 2, lettera d).
2. Le convenzioni edilizie, finalizzate a mantenere per almeno 20 anni la destinazione ad abitazione permanente o principale di un immobile, sono regolate dalla LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 67, comma 2.
3. Tra Comune e privati possono essere sottoscritte altri tipi di convenzioni finalizzate all'attuazione del PRG, ivi comprese quelle riguardanti la visitabilità delle mete del turismo culturale di cui alle NAPTP, art. 28, comma 3 e quelle relative al mantenimento nel tempo di specifici usi e attività.
4. Per gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi sovra-comunali in convenzione con altri Comuni, qualora il comune in cui è prevista la localizzazione disponga delle aree necessarie per le finalità anzidette, può essere corrisposta al comune stesso una somma di denaro pari al valore di mercato delle aree interessate, da destinare alla realizzazione di opere infrastrutturali nel territorio comunale⁴⁶.

⁴⁶ art. 23, comma 10, lettera e), NAPTP

Art. 18 (Fasce di rispetto)

1. Le fasce di rispetto ai sensi di legge sono indicate al Titolo II, Capo II .
2. Le fasce di rispetto stradali, dei corsi d'acqua e delle vasche di carico, di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano sono soggette alle disposizioni comuni di cui alle vigenti leggi⁴⁷ e delle relative norme di settore.
3. Le fasce di rispetto sono misurate con riferimento all'ubicazione effettiva degli elementi che le determinano.
4. Non è consentita la realizzazione di nuove edificazioni implicanti la presenza duratura di persone, né l'ampliamento di quelle esistenti, ad una distanza dalle stalle e relative concimaie inferiore a m. 50 fatta eccezione dei seguenti casi:
 - per l'alloggio di conduzione del titolare e suoi coadiuvanti e dipendenti.
5. Non è consentito l'insediamento di nuove stalle e concimaie ad una distanza dalle abitazioni e dalle aree urbanizzate o in via di urbanizzazione inferiore a 50 metri. Il potenziamento di stalle e concimaie poste a distanze inferiori può essere ammesso se non riducono la distanza in essere. Sono sempre ammessi interventi volti a migliorare le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza delle strutture agricole esistenti.
6. Il cambiamento di destinazione d'uso a favore di destinazioni che implichino la presenza duratura di persone posti a distanza inferiore a m 25,00 da stalle e concimaie esistenti non è consentito fatto salvo il parere favorevole dell'autorità sanitaria competente che può concedere distanze inferiori, prescrivendo adeguate disposizioni atte ad assicurare il rispetto delle misure igienico-sanitarie necessarie.
7. In casi particolari, la CEC valuterà, di concerto con il veterinario ufficiale e con il medico di sanità pubblica, su richiesta del proponente, distanze inferiori e in deroga rispetto a quanto previsto nei precedenti commi 4, 5 e 6, prevedendo adeguate disposizioni atte ad assicurare il rispetto delle misure igienico-sanitarie necessarie.

⁴⁷ L.R.n. 11/1998 e s.m.i. e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Art. 19 (Difesa del suolo)

1. In tutto il territorio opera la disciplina di cui alle NAPTP, art. 33, commi 1 e 4⁴⁸. E' comunque sempre consentita, ove tecnicamente efficace e compatibilmente con la disciplina d'uso delle aree a diversa pericolosità idrogeologica di cui all'articolo 35 della L.R. 11/1998 e s.m.i. e fatta salva l'impossibilità di delocalizzazione, verificato il grado di funzionalità dell'infrastrutture e l'adeguatezza del livello di sicurezza così conseguito in relazione all'uso e alla destinazione delle infrastrutture e degli insediamenti:
 - a) la realizzazione di interventi pubblici per la messa in sicurezza di insediamenti e di importanti infrastrutture, anche quando non sia possibile l'osservanza delle disposizioni di cui alle NAPTP, art. 33, comma 1; la realizzazione deve in ogni caso impiegare le soluzioni di minore impatto ambientale possibile;
 - b) la realizzazione di interventi privati per la messa in sicurezza di fabbricati ed infrastrutture esistenti, la realizzazione deve in ogni caso impiegare le soluzioni di minore impatto ambientale possibile. In ogni caso gli interventi non dovranno provocare un peggioramento delle condizioni di sicurezza delle aree adiacenti.
2. In tutto il territorio comunale negli interventi di edificazione si seguono le seguenti modalità esecutive⁴⁹:
 - a) le superfici di terreno denudato vanno tutte rinverdite dovunque è possibile, anche mediante piantagione di alberi e/o arbusti compatibili dal punto di vista idrogeologico; va pure favorito l'inerbimento delle superfici non edificate, ivi comprese le piste di sci nordico, mediante specie perenni locali, a radici profonde e molto umificanti;
 - b) l'impermeabilizzazione dei suoli deve essere ridotta alla misura strettamente indispensabile curando comunque lo smaltimento delle acque in modo tale da renderlo idoneo dal punto di vista idrogeologico e ambientale e senza alterazioni del corpo idrico ricettore;
 - c) per diminuire la velocità del deflusso superficiale delle acque, il ruscellamento sulle strade asfaltate va contenuto con sistemi di smaltimento frequenti e collocati in settori che non siano instabili o soggetti ad erosione e seguendo modalità costruttive idonee a evitare fenomeni di erosione concentrata e aggravamenti dei fenomeni dei disseti presenti;

⁴⁸ NAPTP, art. 33, commi 1.: *Fatte salve più specifiche prescrizioni delle presenti norme e del PRG, è vietato in tutto il territorio regionale:* a) eseguire intagli artificiali non protetti, con fronti subverticali di altezza non compatibile con la struttura dei terreni interessati; b) costruire muri di sostegno senza drenaggio efficiente del lato controripa, in particolare senza tubi drenanti e dreno ghiaioso artificiale o altra idonea tecnologia; c) demolire edifici e strutture che esplichino, direttamente o indirettamente, funzione di sostegno senza la loro sostituzione con opere migliorative della stabilità; d) modificare il regime idrologico dei rivi montani, e di norma restringere gli alvei con muri di sponda e con opere di copertura; modificare l'assetto del letto mediante discariche; alterare la direzione di deflusso delle acque; deviare il percorso dei rivi se non esistono motivazioni di protezione idrogeologica; e) addurre alla superficie del suolo le acque della falda freatica intercettata in occasione di scavi, sbancamenti o perforazioni senza regimentarne il conseguente deflusso; f) effettuare deversamenti delle acque di uso domestico sul suolo e disperdere nel sottosuolo acque di ogni provenienza; g) impermeabilizzare aree di qualsiasi genere senza la previsione di opere che assicurino corretta raccolta e adeguato smaltimento delle acque piovane.

⁴⁹ NAPTP, art. 33, comma 2

- d) per contenere la predisposizione all'erosione, gli interventi e gli accorgimenti sopraindicati devono risultare più attenti e intensi nei luoghi ove la ripidità dei pendii e la natura del suolo rappresentano fattori di maggiore vulnerabilità a fenomeni erosivi;
 - e) le acque superficiali di qualunque tipo, ad eccezione di quelle destinate all'irrigazione, captate, deviate o raccolte all'interno di opere artificiali, dovranno essere restituite all'interno di strutture naturali o artificiali idonee per tipologia e portata, curando di evitarne la dispersione su pendii aperti con modalità tali da consentire la formazione di erosioni, dilavamenti o colamenti.
3. In tutto il territorio comunale le attività estrattive in cava sono definite dal piano regionale delle attività estrattive **50**.
4. Le attività estrattive sono ammesse solo in quanto previste da piani o programmi di iniziativa regionale, con le eccezioni di cui alla normativa regionale in materia; per le cave in atto che non rispettino tali condizioni, le relative autorizzazioni non sono prorogabili se non per l'attuazione di un programma di cessazione dell'attività estrattiva e di ricomposizione ambientale, che deve concludersi entro un anno dalla data di rilascio del provvedimento di proroga⁵¹.
5. Le aree interessate da pregresse attività di cava, non ancora rinaturate e che non presentino problemi di sicurezza di tipo idrogeologico, devono essere assoggettate a interventi di ricomposizione ambientale e paesistica e ai fini della sicurezza pubblica; qualora il titolare dell'autorizzazione richieda di espandere l'attività estrattiva in aree immediatamente contigue a quelle già autorizzate e risulti legittimato alla loro coltivazione in base a titolo in data anteriore a quella dell'entrata in vigore del PTP, le profondità di scavo, le quantità e le modalità estrattive saranno definite in sede autorizzativa tenendo conto delle determinazioni recate dalle presenti norme⁵².

50 NAPTP, art. 34

51 NAPTP, art. 34, comma 3

52 NAPTP, art. 34, comma 5

Art. 20 (Strumenti attuativi del PTP, che interessano il territorio comunale e programmi di sviluppo turistico)

1. Il territorio comunale è interessato dagli strumenti attuativi del PTP seguenti:
 - a) progetto operativo integrato di rilievo sub-regionale denominato PTIL 9 – Valli del Lys e d'Ayas;
 - b) programma integrato di interesse regionale denominato PMIR 6 – Alte vie e altri itinerari escursionistici.
2. Alla formazione degli strumenti di cui al comma 1 provvede la Giunta regionale di propria iniziativa o per iniziativa dei comuni interessati per territorio ai sensi dell'art. 44 della LR 11/98.
3. Il programma di sviluppo turistico (PST) ai sensi della LR 11/1998 e smi, art. 47, è anch'esso finalizzato all'attuazione degli indirizzi del PTP, concernenti la valorizzazione della risorse e delle peculiarità della località turistica di Fontainemore. Nella predisposizione del PST si traducono gli indirizzi di cui alle NAPTP, art. 27, comma 10 (*le località turistiche*), e art. 28 e 29, nella realtà oggetto della loro disciplina, attraverso l'interpretazione, l'approfondimento e la precisazione che risultano necessari.
4. Alla formazione del programma di sviluppo di cui al comma 3 provvede il Comune autonomamente o in accordo con altri Comuni per i casi in cui il programma medesimo riguardi il territorio di più Comuni.

Art. 21 (Perequazione urbanistica⁵³, trasferimento della capacità edificatoria e compensazione urbanistica)

1. Non interessa il PRGC.
2. Le aree comprese nelle fasce di rispetto di cui al comma 1, dell'art. 18, sono computabili ai fini dell'edificabilità nelle aree esterne contigue alle fasce stesse, appartenenti alla stessa sottozona di PRGC, sino a raggiungere la densità fonciaria edilizia massima nell'area di utilizzazione (Imax) indicata nella relativa tabella di zona. La perequazione si applica anche su lotti separati da strade. Tale trasferimento di superficie edificabile su lotti non contigui è ammesso in presenza di PUD.
3. Con atto unilaterale d'obbligo i proprietari possono cedere volontariamente e gratuitamente al Comune aree destinate dal PRG a servizi e attrezzature puntuali e a rete, trasferendo la capacità edificatoria di dette aree su altra area a queste contigua, appartenenti alla stessa sottozona di PRGC, nel rispetto del rapporto di copertura, delle altezze massime e delle distanze minime previste dalle presenti norme dal confine, dall'asse delle strade regionali e comunali e dalle costruzioni e sino a raggiungere la densità fonciaria edilizia massima nell'area di utilizzazione (Imax) indicata nella relativa tabella di zona. La perequazione si applica anche su lotti separati da strade. Tale trasferimento di superficie edificabile su lotti non contigui è ammesso in presenza di PUD.
4. Non interessa il PRGC.
5. L'eventuale capacità edificatoria di aree inedificabili ai sensi del Titolo V, Capo I della LR 11/98, è trasferibile su lotti appartenenti alla stessa sottozona anche non contigui sino a raggiungere la densità fonciaria edilizia massima nell'area di utilizzazione (Imax) indicata nella relativa tabella di zona, attraverso il meccanismo della compensazione urbanistica⁵⁴.

⁵³ La perequazione urbanistica ha due obiettivi: il giusto trattamento dei proprietari di suoli urbani e la formazione, senza espropri, di un patrimonio pubblico di aree.

⁵⁴ Parere dell'Osservatorio per l'applicazione della LR 11/1998 e del PTP in data 12/11/2007.

Titolo II - Disposizioni specifiche

Capo I- Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali

Art. 22 (Unità di paesaggio)

1. Le unità di paesaggio che interessano il territorio comunale ai sensi del PTP sono rappresentate nella “Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali”; il presente PRG tutela e valorizza i sistemi di relazioni visive che caratterizzano dette unità, quali risultano indicate nella scheda del PTP relativa all’unità locale n. 29 denominata “Basso Lys: da Gaby a Perloz”.
2. Le unità di paesaggio rappresentate nella carta riguardano i tipi seguenti:
 - a) *BI – Insediamento diffuso nel bosco.*
 - b) *VD – Fondovalle a sviluppo discontinuo con agglomerati.*
 - c) *VC – Valloni a morfologia complessa in quota.*
 - d) *PS – Paesaggio dei pascoli.....[non presente nella unità locale]*
 - e) *AL – Lacustre di alta quota.....[non presente nella unità locale]*
3. Le determinazioni urbanistiche del presente PRG relative alle diverse sottozone, alle opere infrastrutturali e ai servizi tengono conto delle unità di paesaggio di cui al comma 2 e dei relativi specifici sistemi di relazioni visive richiamate al comma 1. In ogni caso, i piani urbanistici di dettaglio, i piani di settore e i progetti edilizi devono dare conto delle unità di paesaggio da essi interessati e disporre azioni e/o attenzioni per la tutela e valorizzazione delle unità medesime.

Art. 23 (Componenti strutturali del paesaggio)

1. Nella “Carta di tutela del paesaggio e dei beni culturali” sono evidenziate, ai sensi del PTP, le seguenti componenti strutturali⁵⁵ del paesaggio riconosciute nel territorio comunale:
 - a) le cascate;
 - b) i versanti terrazzati;
 - c) gli agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale;
 - d) i beni culturali isolati;
 - e) la presenza e l’individuazione puntuale di monumenti o documenti;
 - f) le mete visive;
 - g) i percorsi storici;
 - h) le aree di specifico interesse paesaggistico;
 - i) i ru;
 - j) i laghi e i torrenti.
2. Sulle componenti strutturali del paesaggio di cui al comma 1, è vietata l’esecuzione di interventi trasformativi che ne possano pregiudicare la visibilità e la riconoscibilità⁵⁶. Sono da assoggettare all’autorizzazione delle competenti strutture regionali in materia di tutela dei beni paesaggistici e architettonici le seguenti componenti strutturali del paesaggio: le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico, i percorsi storici, i beni culturali isolati e i fabbricati e i manufatti classificati “monumento e “documento”, con le relative aree di pertinenza.
3. I principali rus sono tutelati e valorizzati nelle loro caratteristiche tradizionali, anche mediante la manutenzione dei sentieri pedonali e ciclabili lungo il loro percorso e con adeguata segnaletica.⁵⁷ In particolare si evidenzia il ru di Faretta.
4. Sugli elementi di cui al comma 1 si evidenziano le seguenti prescrizioni:

⁵⁵ NAPTP, art. 30, comma 2

⁵⁶ NAPTP art. 30 e 36 comma 9 e art. 37, commi 3 e 4

⁵⁷ NAPTP art. 26, comma 11

- a) negli interventi su tali aree occorrerà, per quanto possibile, mantenere le caratteristiche dimensionali e di materiale dei muri esistenti, andando a posizionare le opere in coerenza con le strutture preesistenti;
 - b) si rimanda alle disposizioni dell'art. 30 delle NAPTP;
 - c) si rimanda alle disposizioni dell'art. 36 delle NAPTP;
 - d) si rimanda alle disposizioni dell'art. 37 delle NAPTP;
 - e) si rimanda alle disposizioni degli art. 25 e 45 delle presenti NTA;
 - f) si rimanda alle disposizioni dell'art. 27 delle presenti NTA.
5. Al fine della riqualificazione ambientale e della leggibilità del paesaggio nelle sue componenti caratterizzanti, in tutte le sottozone si osservano le seguenti prescrizioni:
- a) nuovi fabbricati e manufatti devono essere adeguatamente inseriti nello specifico contesto mediante l'adozione di misure di mitigazione degli impatti sul paesaggio;
 - b) gli interventi sui fabbricati e manufatti esistenti che presentano elementi di contrasto ambientale devono tendere all'eliminazione o quantomeno all'eliminazione dei fattori di degrado;
 - c) costruzioni e manufatti in disuso o dismessi devono essere rimossi ed allontanati e l'area risultante deve essere ripristinata in continuità con il contesto paesaggistico;
 - d) gli impatti negativi sulle componenti sensibili del paesaggio derivanti dalla presenza sul territorio di aree e impianti con destinazioni speciali, quali impianti di compost, discariche di materiali inerti, ecc., devono essere ridotti attraverso la creazione di mascherature con barriere vegetali, costituite da essenze arbustive o di alto fusto autoctone, o con altre idonee opere di mitigazione, da definirsi in sede di progetto di ciascuna area;
 - e) Le aree con utilizzo in contrasto con le destinazioni di sottozona o non più connesse ad attività in atto, quali cave dismesse, depositi di materiali non autorizzati, ecc., devono essere ripristinate alle preesistente situazione ambientale ed in continuità con le specifiche caratteristiche dell'unità di paesaggio di appartenenza;
 - f) Le aree coerenti con destinazioni di sottozona, ma con utilizzo improprio, debbono essere oggetto di interventi manutentivi atti ad eliminare i fattori di contrasto sulle aree stesse e mitigare la percezione visiva dai percorsi principali anche attraverso la realizzazione di barriere vegetali;
 - g) I depositi permanenti di materiali che determinano disturbo visivo e impatto negativo sulle diverse componenti ambientali non sono tollerati e devono essere smaltiti ai sensi di legge;

- h) In particolare le fasce stradali edificate od edificabili che costituiscono meta visiva privilegiata dai principali assi viari, strade regionali e comunali, devono fornire un’immagine decorosa senza alterare l’armonia del paesaggio;
 - i) A conclusione dei lavori edilizi il suolo interessato dagli interventi e le aree di pertinenza di fabbricati devono essere idoneamente sistemati.
6. Al fine di valorizzare la visibilità delle componenti strutturali nel loro complesso il PRG individua specifici angoli di visuale denominati “punti panoramici” che devono essere prioritariamente tutelati.

Art. 24 (Protezione delle bellezze naturali)

1. Nella “Carta dei vincoli D.L. 22.01.2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio” - (ex legge 431/1985)” sono evidenziate le aree di interesse paesaggistico⁵⁸, presenti nel territorio comunale:
 - a) territori contermini ai laghi (300 metri);
 - b) territori contermini ai fiumi e ai torrenti (150 metri);
 - c) montagne per la parte eccedente i 1600 metri;
 - d) parchi riserve nazionali o regionali;
 - e) territori coperti da boschi e foreste.
2. Alle aree di interesse paesaggistico di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui alle disposizioni vigenti.⁵⁹

⁵⁸ Decreto Legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", art. 142.

⁵⁹ Decreto Legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Art. 25 (Classificazione e disciplina degli edifici esterni alle sottozone di tipo A, considerati di valore culturale)

1. I monumenti, i documenti, gli edifici di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale, esterni alle sottozone di tipo A sono indicati nella “Classificazione” (scala 1:500 e 1:1000) ⁶⁰. I beni culturali isolati esterni alle zone A ed Ei sono indicati nella “Carta di tutela del paesaggio e dei beni culturali”. La classificazione si estende parzialmente al di fuori delle zone A e delle zone Ei e potrà essere completata dal comune qualora se ne ravvisasse la necessità.
2. Gli interventi sugli edifici monumento, documento e sui beni culturali isolati, sono soggetti alle disposizioni in materia di tutela⁶¹, nonché alle disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 37 delle NAPTP, fermo restando che gli interventi di restauro devono tendere:
 - a) a eliminare gli usi impropri o degradanti;
 - b) a favorire forme di utilizzazione e fruizione coerenti con la natura e il significato originario dei beni;
 - c) a ridurre al minimo le esigenze di modificazioni fisiche delle strutture e dei relativi intorni (ivi comprese le aree di sosta e le vie d’accesso);
 - d) a migliorare la fruibilità sociale e la leggibilità nell’ambito del contesto.
3. Sui beni culturali isolati, sono da escludere, di regola, usi commerciali, produttivi, ricettivi, ricreativi o che comunque possano determinare afflussi rilevanti di utenti, nonché abitazioni private o altri usi che sottraggono i beni alla pubblica fruizione, se non per parti limitate dei beni stessi⁶².
4. Gli interventi sugli edifici monumenti, i documenti, gli edifici di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale ⁶³sono soggetti alle disposizioni del comma 6 e 7 dell’art. 24 delle NAPTP.
5. Ai sensi del comma 6, dell’art. 11 della L.R. n. 28/2007, sono consentite misure atte a migliorare le prestazioni energetiche dei fabbricati inseriti negli ambiti sottoposti a salvaguardia e degli edifici classificati di pregio, documento e monumento dai piani regolatori generali comunali ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56, qualora ciò risulti compatibile rispetto alle esigenze di tutela storica e paesaggistica e gli interventi siano preventivamente autorizzati dalle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e paesaggio.
6. Nella tavola della classificazione dei fabbricati (scala 1:1000 e 1:500) sono indicate le aree di tipo F1 o F2 ai sensi della deliberazione della

⁶⁰ NAPTP, art. 36, comma 4; LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 52, comma 4, lettera c)

⁶¹ Decreto Legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", gli edifici documento sono da sottoporre a tutela ai sensi della L.R.n. 56 del 1983

⁶² NAPTP art. 37, comma 4

Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 418⁶⁴, nell'ambito delle zone di tipo A e di tipo Ei; in tali aree valgono le indicazioni di cui al comma 2 del presente articolo.

7. Sugli edifici di cui al presente comma si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 62bis.
 8. Gli abbeveratoi e i fontanili tradizionali esistenti nelle zone oggetto di Classificazione sono stati classificati come Documenti. Eventuali altri abbeveratoi e fontanili tradizionali non classificati non potranno essere rimossi, ma dovranno essere valorizzati.
-

64 Capitolo 3, Paragrafo 5, punto 9.

Art. 26 (Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico)

1. Le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico ai sensi dell'art. 40 NAPTP, sono individuate nella tavola P1 “Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali (scala 1:5000 e 1:2000) e P4 “Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG” anche sotto forma di sottozone di tipo Ee; in particolare: Ee1 Lago Torretta Inferiore, Ee2 Lago Torretta superiore, Ee3 Lago Vargno Inferiore, Ee4 Lago Vargno Superiore, Ee5 Lago Goillas, Ee6 Lago Godin, Ee7 Lago Montagnit, Ee8 Lago Carisey.
2. Le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico ai sensi dell'art. 40 NAPTP mantengono la nozione di area ove ricomprese in sottozone diverse da quelle di tipo E, ma costituiscono sottozone di tipo Ee se situate nelle altre parti del territorio.
3. Le aree richiamate al comma 1, sia quelle ricomprese in sottozone diverse da quelle di tipo E sia costituenti sottozone di tipo Ee, sono soggette alle norme cogenti e prevalenti di cui all'art. 40, commi 1, 2, 3, e agli indirizzi di cui all'art. 28, comma 3, NAPTP.
4. Eventuali interventi strutturali e infrastrutturali ai sensi delle NTAPTP, art. 40, comma 2, lett. a), sono dichiarati ammissibili, localizzati e dimensionati con deliberazione dell'organo comunale competente, previo parere favorevole, o favorevole condizionato della Sovrintendenza per i beni e le attività culturali, su proposta dei soggetti interessati.
- 4bis. Gli interventi ammissibili sulle aree F1 caratterizzate da particolare interesse archeologico, di seguito elencate, sono soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali⁶⁵ e devono essere concordati con gli uffici regionali competenti per materia:
 - Fontainemore: area di pertinenza della chiesa parrocchiale di S. Antonio comprensiva del vicino ponte basso-medievale sul torrente Lys;
 - Faretaz Dessus: areale di pertinenza di presunta porzione di maison forte (cosiddetto “bastione”) databile tra XVI e XVII secolo;
 - Colombits: areale di pertinenza di impianto produttivo risalente al XVIII secolo nei pressi del torrente Lys;
 - Guillemore: area di pertinenza del ponte basso-medioevale delle Gouffres de Guillemore;
 - Colombits: area di pertinenza di una maison noble del XV – XVI secolo;
 - Percorso storico diretto al colle della Balma e quindi ad Oropa, il cui tracciato ripete itinerari antichi legati alla pratica di culti litici; se ne sottolinea pertanto anche l'interesse archeologico.

⁶⁵ D.lgs n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”

Art. 27 (Percorsi storici)

1. I percorsi storici sono individuati nelle “Carta di tutela e di valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali” (scala 1:5000, 1:2000), la rete viaria storica costituisce patrimonio storico – culturale da tutelare e da valorizzare nelle sue componenti caratterizzanti.
2. Per la conservazione e la valorizzazione della rete dei percorsi storici di cui al comma 1, non sono ammessi interventi che possano determinare significative modificazioni sia al tracciato che agli elementi architettonici e tipologici rispettivi.
3. I progetti di interventi che interferiscono con le reti dei percorsi storici devono garantire l'esecuzione di tutte le opere dirette alla loro conservazione e alla loro fruibilità.
4. Gli interventi di recupero e valorizzazione dei percorsi storici devono fondarsi su adeguate ricerche e rilievi storici e topografici estesi anche al relativo contesto territoriale⁶⁶.
5. Ogni azione di trasformazione che possa interferire con le reti dei percorsi di cui al comma 5 dell'art. 37 delle NTA del PTP o minacciarne la conservazione o la fruibilità deve essere preceduta da accurati rilievi storici e topografici estesi agli interi ambiti interessati. Deve essere limitata il più possibile l'interruzione o significative modificazioni, avuto anche riguardo delle pavimentazioni originarie, dei percorsi storici di cui al comma 1. L'interruzione dei percorsi storici di cui al comma 1 dovrà in ogni caso essere adeguatamente evidenziata con l'uso delle tecniche e dei materiali in sintonia con le strutture preesistenti.
6. Negli interventi di manutenzione e recupero della rete viaria storica, i materiali, la tipologia e i sistemi costruttivi utilizzati per le pavimentazioni, i muri di sostegno e le recinzioni devono essere quelli presenti nell'area di intervento o con caratteristiche similari.
7. Gli interventi di recupero e valorizzazione dei percorsi storici, in quanto beni culturali⁶⁷, sono sottoposti alla tutela prevista dal D.lgs. 22/01/2004, n. 42.

⁶⁶ NAPTP, art.37 commi 5 e 6

⁶⁷ NAPTP, art.37 comma 1

Capo II- Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica

Art. 28 (Trasporti)

1. Nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRGC” (1.5000-2000) sono indicati gli interventi⁶⁸ diretti alla riqualificazione delle reti della viabilità ordinaria, con aumento delle connessioni tra le reti medesime, precisamente:
 - a) circonvallazione del capoluogo e nodi di interscambio con la viabilità esistente.
2. All'interno del territorio comunale sono autorizzabili interventi di realizzazione di monorotaie leggere per collegare alla rete viaria ordinaria i nuclei non serviti da strade.

68 NAPTP, art. 20

Art. 29 (Sorgenti, pozzi)

1. Nelle “Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” (1:5000-2000) sono indicate le captazioni di “acque per consumo umano” dei soggetti gestori dei servizi acquedottistici sia pubblici che privati e di chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi e le relative zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione ai sensi della legislazione in materia di tutela delle acque destinazione al consumo umano.
2. Le zone di tutela assoluta delle risorse idriche di cui al comma 1 e indicate nella carta di cui al medesimo comma devono essere adeguatamente protette e adibite esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio⁶⁹; l’accesso alle opere di presa e pozzi è consentito esclusivamente al personale addetto al fine di evitare eventuali incidenti.
3. Nelle zone di rispetto delle risorse idriche di cui al comma 1 e indicate nella carta opera la disciplina previste dalla vigente legislazione. In ogni caso sono vietati l’insediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento delle attività seguenti:
 - a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
 - b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
 - d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
 - e) aree cimiteriali;
 - f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
 - g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
 - h) gestione di rifiuti;
 - i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
 - j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli⁷⁰ ;

⁶⁹ D. Lgs.vo n. 152/2006

⁷⁰ D. Lgs.vo n. 152/2006

- k) pozzi perdenti⁷¹;
 - l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stocaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta⁷²;
 - m) edificazione di stalle e realizzazione di allevamenti di bestiame⁷³;
 - n) non interessa il PRGC⁷⁴.
4. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma precedente, preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.
 5. Si applicano del disposizioni finalizzate alla protezione da ogni pericolo di inquinamento o danneggiamento delle sorgenti o punti di emergenza delle “acque minerali naturali”, “acque termali” e “acque di sorgente”, elencati nell’autorizzazione regionale all’utilizzazione⁷⁵.
 6. Sono da sottoporre a specifica verifica per valutarne l’influenza sulle caratteristiche di qualità delle acque da destinare al consumo umano ai sensi della normativa in materia di risorse idriche⁷⁶, le strutture e le seguenti attività collocate entro le zone di rispetto:
 - a) fognature e impianti di trattamento dei reflui;
 - b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
 - c) opere viarie, ferroviarie, funicolari terrestri ed in genere attrezzature di servizio;
 - d) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 3.
 7. Ove la verifica di cui al comma 6 evidenziasse situazioni di problematicità in atto si richiedono i seguenti accorgimenti:
 - a) nel caso di condotte fognarie non allontanabili, dovrà essere previsto un tubo camicia a protezione della tubazione adeguatamente progettato e certificato da tecnico abilitato, idoneo ad evitare l’eventuale spandimento accidentale di liquami;

⁷¹ D. Lgs.vo n. 152/2006

⁷² D. Lgs.vo n. 152/2006

⁷³ Delibera del Consiglio regionale 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, cap. I, par. A, punto 3, lett. b)

⁷⁴ Delibera del Consiglio regionale 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, cap. II, par. B, punto 1, lett. c)

⁷⁵ Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 15 luglio 1980 – 80/777/CEE e sm; D.Leg.vo 25 gennaio 1992, n. 105 e sm; Decreto del Ministero della Sanità 12 novembre 1992, n. 542 e sm; D. Leg.vo 4 agosto 1999, n. 339; I. 24 ottobre 2000, n. 323; D.Leg.vo 4 agosto 1999, n. 339; Direttiva 2003/40 CE 16 maggio 2003

⁷⁶ D. Lgs.vo n. 152/2006

- b) nel caso di fosse di tipo imhoff non eliminabili con l'allacciamento alla fognatura comunale, queste dovranno essere sostituite con una cisterna stagna di cui prevedere periodicamente lo spurgo;
 - c) nel caso di cisterne di gasolio o sostanze inquinanti in genere, si dovranno impiegare strutture dotate di doppia camera;
 - d) nel caso di aree oggetto di coltivazione, si dovrà limitare la concimazione evitando prodotti chimici e l'uso di diserbanti;
 - e) per quanto riguarda le opere viarie andrà posta particolare attenzione nella raccolta delle acque di scolo che andranno smaltite al di fuori dell'area di rispetto;
 - f) le prescrizioni di cui sopra potranno essere sostituite con analoghe soluzioni che garantiscano la sicurezza per la sottostante falda idrica ed in ogni caso progettate e certificate da tecnico abilitato.⁷⁷
8. Nelle zone di rispetto delle risorse idriche di cui al comma 1, la nuova edificazione di infrastrutture e di edifici è ammessa previa verifica della loro compatibilità con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. La verifica di compatibilità è effettuata dal richiedente il titolo abilitativo e prodotta unitamente alla richiesta di concessione edilizia o della dichiarazione di inizio attività.
 9. Nelle zone di protezione delle risorse idriche di cui al comma 1 opera la disciplina di legge ⁷⁸.
 10. Non interessa il PRGC.
 11. Nella carta sono indicate le reti principali di adduzione dell'acquedotto comunale.

⁷⁷ Deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, cap. I, par. A, punto 4, D. Leg.vo 2 febbraio 2001, n. 31 e sm.

⁷⁸ D. Leg.vo 2 febbraio 2001, n. 31 e sm., LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 42, e Delibera del Consiglio regionale 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B

Art. 30 (Corsi d'acqua naturali, canali, vasche di carico, canali irrigui, rûs, “brantse”)

1. Il comune non individua ulteriori fasce di rispetto dai corsi d'acqua naturali oltre a quelli già individuati dalla LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 36, dal Regio Decreto n. 523 del 1904 e dalle Norme del Piano di Tutela delle Acque⁷⁹.
2. Ai lati dei canali artificiali a cielo libero e delle vasche di carico a cielo libero e a quota di campagna, indicati nella “Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” è vietato la realizzazione di manufatti ed edifici che possano comprometterne la stabilità; garantire la possibilità di manutenzione dell'opera stessa; assicurare adeguati livelli di sicurezza per le persone, anche prevedendo la realizzazione di manufatti quali recinzioni e simili. In ogni caso i progetti di interventi previsti ad una distanza dall'asse del canale o dal perimetro delle vasche inferiore a m. 10, sono accompagnati da una relazione che illustri le valutazioni effettuate e le misure adottate per il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.
3. Relativamente ai canali irrigui, ai rûs, alle “brantse”, oltre alle misure adottate per il rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, si deve tenere conto del loro valore storico culturale con riferimento agli elementi individuati all'art. 23 delle presenti NTA.
4. Le indicazioni della relazione di cui al comma 2, sono valutate in sede di istruttoria del progetto. L'esito positivo di tale istruttoria è condizione necessaria per la conclusione favorevole del procedimento abilitativo.
5. Dovrà essere accuratamente valutato il miglior inserimento possibile delle opere di captazione, di accumulo e di carico idrico negli ambienti direttamente interessati, nonché la ricomposizione del suolo e del soprasuolo alterati da opere e attività provvisionali, ai sensi del punto d), comma 3 art. 22.

⁷⁹ Ai sensi dell'art. 43 del PTA, comma 1, è da evitare la realizzazione di interventi, opere e infrastrutture nella fascia di 20 metri dalle sponde dei corpi idrici superficiali classificati e non; ai sensi del comma 3, non sono ammesse le trasformazioni o la destinazione dei luoghi a scopo agricolo (comprese le attività accessorie quali concimai, depositi di attrezzi, impianti di irrigazione, spandimento di letame) fino ad una distanza di metri 15 dalla sponda naturale dei corpi idrici superficiali classificati come significativi o di particolare pregio, e di metri 10 dalla sponda naturale o artificiale per tutti gli altri corpi idrici.

Art. 31 (Reti di trasporto e distribuzione dell'energia)

1. Nel territorio comunale, salve le prescrizioni di divieto relative alle diverse sottozone di cui al Titolo II, Capo V sono ammessi:
 - a) la realizzazione di reti di distribuzione di gas e dei relativi depositi centralizzati, per nuclei frazionali o altri ambiti edificati o edificabili;
 - b) la riattivazione, il potenziamento e la costruzione di piccoli e medi⁸⁰ impianti idroelettrici;
 - c) l'installazione di impianti a pannelli solari e fotovoltaici.
2. Nel territorio comunale va perseguita:
 - a) la realizzazione di linee di trasporto di energia elettrica a bassa tensione con cavi interrati o inseriti in cunicoli ispezionabili nelle aree di specifico interesse naturalistico, paesaggistico, storico nonché lungo i percorsi e nei punti panoramici individuati nelle tavole “Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali” e “Carta di tutela e valorizzazione naturalistica” nonché nelle sottozone di tipo A e di tipo Ei;
 - b) la realizzazione di nuove cabine di trasformazione dell'energia elettrica in interrato o in posizioni visivamente defilate⁸¹;
 - c) la realizzazione di interventi difformi a quanto indicato ai precedenti punti a) e b) è subordinata alla predisposizione di uno specifico studio di fattibilità che analizzi tutte le soluzioni possibili e le motivazioni della scelta.
3. Per quanto riguarda gli impianti di cui al comma 1, lettera c), si prescrive che:
 - a) nelle sottozone di tipo “A” e di tipo “Ei”, siano preferiti interventi di tipo collettivo che prevedano una concentrazione degli impianti a margine dei nuclei storici;
 - b) qualora si intervenga in forma individuale, il posizionamento degli impianti sia preferibilmente a terra, a ridosso di terrazzamenti;
 - c) qualora si renda necessaria l'istallazione sulle coperture, i pannelli siano inseriti all'interno dell'orditura del tetto, e quindi a filo della superficie esterna del manto di copertura, senza rilevanti parti visivamente emergenti;
 - d) gli interventi non coinvolgano, di norma, edifici classificati “monumento” o “documento”; quelli che interessano edifici classificati di “pregio storico, culturale, architettonico, ambientale” non pregiudichino l'integrità delle strutture originarie e la “leggibilità” delle loro caratteristiche storico-architettoniche⁸².

⁸⁰ LR n. 32/2006

⁸¹ NAPTP, art. 22, comma 2, lettera d)

Art. 32 (Impianti di trattamento delle acque reflue e fognature)

1. Nella “Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” (1:5000- 2000) sono indicate le reti fognarie e gli impianti principali esistenti ed i relativi impianti di depurazione in funzione. I progetti di rifacimento, potenziamento, nuova realizzazione di tali reti e impianti devono tenere conto degli indirizzi del PTP⁸³ nonché delle leggi e dei piani di settore⁸⁴.
2. Ai lati delle infrastrutture di cui al comma 1 è vietato la realizzazione di manufatti ed edifici che possano comprometterne la stabilità; garantire la possibilità di manutenzione dell’opera stessa. In ogni caso i progetti di interventi previsti ad una distanza dall’asse inferiore a m. 2, sono accompagnati da una relazione che illustri le valutazioni effettuate e le misure adottate per il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma⁸⁵.
3. Lo smaltimento dei liquami sul suolo o nel sottosuolo provenienti da qualsiasi uso e attività avviene secondo le indicazioni della normativa applicabile per la tutela delle acque dall’inquinamento⁸⁶ ⁸⁷.

⁸² Art. 31, LR n.28/2007

⁸³ NAPTP, Art. 22, Comma 4

la riorganizzazione funzionale ed il completamento delle reti per la raccolta e l’adduzione a impianti di depurazione, delle acque nere;

la riorganizzazione ed il completamento delle reti per la raccolta, e l’adduzione nei corsi d’acqua naturali o nei canali irrigui, delle acque meteoriche cadenti sulle aree impermeabilizzate, nonché delle acque di drenaggio e dei fontanili;

la razionalizzazione e l’esecuzione degli impianti comunali e sovracomunali per la depurazione delle acque nere e il trattamento dei relativi fanghi, nel rispetto delle specifiche limitazioni disposte per la difesa del suolo e delle risorse primarie;

il controllo dell’efficacia intrinseca degli impianti di depurazione;

l’immissione dei reflui industriali nella rete fognaria delle acque nere civili previa depurazione e verifica dell’accettabilità ai sensi di legge;

la distribuzione degli impianti di depurazione in modo da tenere in conto le variazioni di carico in funzione di presenze turistiche saltuarie.

⁸⁴ I.r 8 settembre 1999, n. 27.

⁸⁵ deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 1999 n. 518/XI , Allegato A , Capitolo III Paragrafo B): in relazione alla geografia dei luoghi, il PRG stabilisce la dimensione e la qualità delle fasce di rispetto. Il Comune indica per ogni infrastruttura le misure della relativa fascia di rispetto.

⁸⁶ Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento 4 febbraio 1977, allegato 5 - Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all’art. 2, lettere b), d) ed e), della l. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall’inquinamento.

⁸⁷ D. Leg.vo n.152/2006 e smi

Art. 33 (Viabilità)

1. Nella “Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” 1:5000-2000) è indicata la rete stradale pubblica che è composta da⁸⁸:
 - a) A – autostrade [non interessa il PRGC];
 - b) C - strade extraurbane secondarie (statali e regionali);
 - c) E - strade urbane di quartiere (regionali, comunali);
 - d) F - strade locali (regionali, comunali, vicinali);
 - e) F bis – itinerario ciclopedinale (locale, urbano, extraurbano, vicinale)⁸⁹.
2. La tabella indica le strade regionali e comunali di cui il presente piano prevede modificazioni. La colonna 4 unitamente alla cartografia di piano indica le previsioni progettuali.

Ente proprietario	Nome (1)	Localizzazione (2)	Classificazione ai sensi del Codice della Strada (3)	Previsione di piano (4)
RAVA	Strada regionale n. 44	<i>Dal ponte di Versa fino all'inizio della Frazione Niana</i>	<i>Realizzazione della circonvallazione in galleria e nodi di interscambio con la viabilità esistente.</i>
RAVA	Strada regionale n. 44	<i>Dal ponte di Versa fino alla fine della Frazione Niana</i>	<i>Realizzazione / completamento di marciapiedi pedonali almeno su un lato della strada.</i>
Comune	Strada del Vargno	<i>Dalla frazione Sarral fino al Vargno</i>	<i>Sistemazione raccolta acque meteoriche e pavimentazioni per apertura al traffico e realizzazione di aree di sosta intermedie, il tutto da verificare nel dettaglio alla scala edilizia. Utilizzare dove possibile tecniche di ingegneria naturalistica per naturalizzare le aree.</i>

⁸⁸ D. Leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada

⁸⁹ L. 214/2003 art. 1, comma 1.

NTA Comune di Fontainemore – Testo Preliminare Marzo 2009

Comune	<i>Strada comunale verso Pian de Coummarial</i>	<i>A monte della frazione Clapasson poco dopo il bivio per scendere a Clapasson superiore</i>	<i>Rettificazione di curva stretta</i>
Comune	<i>Strada comunale verso Issime sul versante sinistro orografico</i>	<i>Dalla frazione Plana fino alla frazione Chinchere in comune di Issime</i>	<i>Nuovo impianto. Utilizzare dove possibili tecniche di ingegneria naturalistica per naturalizzare le aree.</i>
Comune	<i>Strada comunale di accesso alla frazione Pian Pervero</i>	<i>Dalla Strada comunale per Coummarial fino alla zona alta della frazione Pian Pervero</i>	<i>Nuovo impianto. Utilizzare dove possibili tecniche di ingegneria naturalistica per naturalizzare le aree.</i>
Comune	<i>Strada comunale di accesso alle case di Jugeo a valle della strada di collegamento con Lillianes</i>	<i>Dal cimitero fino alle case di Jugeo a valle della strada di collegamento con Lillianes</i>	<i>Nuovo impianto. Utilizzare dove possibili tecniche di ingegneria naturalistica per naturalizzare le aree.</i>
Comune	<i>Strada comunale di accesso ai terreni a monte di Espaz</i>	<i>Dalla zona dell'esistente piazzale di Espaz fino ai terreni a monte</i>	<i>Nuovo impianto. Utilizzare dove possibili tecniche di ingegneria naturalistica per naturalizzare le aree.</i>
Comune	<i>Strada comunale pedonale di collegamento tra strada di accesso al cimitero e viabilità interna alla frazione in località Capoluogo</i>	<i>Dal tornante lungo la strada di accesso al cimitero fino alla viaibilità interna esistente passando vicino alla scuola materna</i>	<i>Nuovo impianto.</i>
Comune	<i>Strada comunale di accesso ad una porzione di zona Ba1</i>	<i>Dal piazzale esistente in direzione sud</i>	<i>Nuovo impianto.</i>

3. Le nuove strade comunali o gli adeguamenti di tronchi stradali esistenti, devono essere progettati e costruiti secondo quanto disposto dalle norme applicabili⁹⁰, fatte salve le deroghe ammesse⁹¹. Deve inoltre essere previsto un sistema efficace di raccolta e smaltimento delle acque superficiali e drenate.
4. Si definiscono strade private di accesso le strade che collegano una strada pubblica a uno o più lotti edificati o edificabili.
5. Le strade private di accesso a strutture con destinazioni residenziali, commerciali, produttive o di servizio devono possedere i requisiti seguenti, stabiliti in sede di concessione edilizia su proposta progettuale motivata, in relazione al volume e qualità del traffico atteso e alla sicurezza per la circolazione:

⁹⁰ Decreto 5 novembre 2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”

⁹¹ D. Leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285, art. 13, comma 2

-
- a) carreggiata veicolare con corsie adeguate al volume del traffico e alle esigenze di sicurezza e scorrevolezza e sezione della carreggiata⁹² non inferiore a m 3,00;
 - b) andamento piano - altimetrico adagiato al suolo con pendenze adeguate al volume del traffico (max 15%);
 - c) raccordi orizzontali e verticali idonei a garantire la visibilità durante l'innesto sulla strada pubblica;
 - d) sistema di raccolta delle acque meteoriche e di drenaggio e loro smaltimento con idonee infrastrutture (verificando che la qualità delle acque convogliate sia compatibile con la qualità delle acque del corpo idrico recettore e che comunque non ne peggiori le caratteristiche di qualità);
 - e) eventuale illuminazione a richiesta del comune;
 - f) segnaletica stradale verticale e, ove compatibile con il tipo di pavimentazione adottata, orizzontale;
 - g) immissione in una strada pubblica;
 - h) dove necessario potranno essere previsti eventuali marciapiedi strutturati e dimensionati ai sensi della normativa sulle barriere architettoniche (a richiesta del comune);
 - i) pavimentazione adeguate all'uso e alla tipologia della strada e al contesto ambientale in cui è inserita;
 - j) ringhiere, cunette, attraversamenti, incroci di dimensioni e qualità atte a soddisfare le normative e le esigenze di funzionalità.

I requisiti tecnici di cui sopra potranno essere oggetto di deroga a discrezione del comune.

- 6. Si definiscono strade private funzionali alle attività agro-silvo-pastorali quelle che hanno origine da strada pubblica o da altra strada privata e danno accesso a uno o più fondi agricoli⁹³.
- 7. Per le strade di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 opera la disciplina delle NAPTP, art. 21, commi 1 e 2.
- 8. Con riferimento ai percorsi storici individuati nella “*Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali*”, al fine della salvaguardia dei percorsi medesimi, dovranno essere utilizzati, nelle operazioni di manutenzione straordinaria e ordinaria, materiali lapidei per le pavimentazioni e muri di sostegno in pietra attinenti per tipologia e sistemi costruttivi a quelli presenti nell’area d’intervento.
- 9. Non interessa il PRGC.

⁹² come definita dal Codice della strada

⁹³ Si riporta il parere dell’Osservatorio del 16/05/2008 in merito all’applicazione dell’art. 14, commi 2 e 4 della L.R. n. 11/98 per la viabilità privata: “ciò che occorre distinguere non è tanto la proprietà dei sedimi quanto l’uso che viene fatto del tracciato stradale. Infatti, nel caso di viabilità privata ma di uso pubblico, si ingenerano una competenza ed un interesse collettivo tali da richiedere l’applicazione di tutte le disposizioni relative alla viabilità pubblica (Codice della strada, fasce di rispetto stradale, ecc...). Alla stessa stregua le previsioni di viabilità privata ad uso pubblico vanno indicate negli elaborati di piano”.

10. Non interessa il PRGC.
11. In attesa della classificazione delle strade ai sensi del nuovo codice della strada, alle strade regionali, comunali e vicinali si applicano le disposizioni seguenti (distanze prese dall'asse stradale):

Strade	Entro gli insediamenti previsti dal PRG ⁹⁴ (zone Ed, Eg, Eh, Ei)	Altre parti del territorio ⁹⁵ (zone Ea, Eb, Ec, Ee, Ef)	Entro insediamenti esistenti (zone A, B, F)
Regionali, comunali, vicinali	m 7,50 per strade <= m 5,00 m 9,00 per strade > m 5,01, < m 8,00 m 15,00 per strade > m 8,00 ⁹⁶	m 14,00 per strade <= m 8,00 m 27,50 per strade > m 8,00 ⁹⁷	7,50
Strade pedonali	5,00	5,00	5,00

12. In attesa della classificazione delle strade ai sensi del nuovo codice della strada, nel caso di fabbricati agricoli o di interesse generale ubicati nelle sottozone di tipo Ea, Eb, Ec, Ee, Ef, possono fruire delle disposizioni di deroga ai sensi di legge⁹⁸.
13. Nelle sottozone di tipo A, pur in assenza di strumenti attuativi, nella ricostruzione di edifici può essere mantenuta la distanza in atto dalle strade.
14. Le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, a seguito della avvenuta classificazione delle strade ai sensi del codice della strada, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti sono definite nella seguente tabella:

strade	Centro abitato ⁹⁹	fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG ¹⁰⁰	fuori dai centri abitati ma fuori le zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG ¹⁰¹

⁹⁴ LR 6 aprile 1998, n. 11 art. 99; Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 518/11, allegato A, Capitolo I

⁹⁵ Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 518/11, allegato A, Capitolo I

⁹⁶ distanza misurata dall'asse della carreggiata, LR 11/98, art. 99, comma 1, lettera a), comma 2

⁹⁷ distanza misurata dall'asse della carreggiata, LR 11/98, art. 99, comma 1, lettera b), comma 2

⁹⁸ LR 6 aprile 1998, n. 11 art. 99, comma 3

⁹⁹ D. Leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, art. 3, comma 1, punto 8), art. 4

¹⁰⁰ nel caso che il PRG sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi

¹⁰¹ nel caso che il PRG sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi

NTA Comune di Fontainemore – Testo Preliminare Marzo 2009

C. Strade extraurbane secondarie (strada regionale)	-----	m 10,00 ¹⁰²	m 30,00 ¹⁰³
E. Strade urbana di quartiere (strada regionale)	m 5,00	m 5,00	-----
F. Strade locali (comunali, vicinali)	m 5,00	m 5,00	m 20,00 (strade regionali e comunali) m 10,00 (strade vicinali) ¹⁰⁴
F-bis- Itinerario ciclopedinale	m 5,00 dall'asse	m 5,00 dall'asse	

15. Le distanze minime da rispettare nella esecuzione di scavi, nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, nell'impiantare alberi, siepi e simili, lateralmente alle strade, in funzione della avvenuta classificazione delle strade, sono stabilite ai sensi del nuovo codice della strada e relativo regolamento¹⁰⁵.
16. Le distanze minime da rispettare nelle curve fuori dai centri abitati in funzione della avvenuta classificazione delle strade sono definite dal nuovo codice della strada e relativo regolamento¹⁰⁶.
17. Nelle fasce di rispetto a tutela delle strade sono ammessi:
- recinzioni, cancelli e pensiline che non ostacolino la piena visibilità del percorso stradale, dei bivi, degli incroci, delle aree di sosta e delle altre analoghe strutture;
 - parcheggi di superficie;
 - accessi e diramazioni, passi carrabili, rampe di accesso ad autorimesse e parcheggi conformi alle disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento;
 - itinerari ciclo pedonali e marciapiedi;

¹⁰² D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, comma 2bis, lettera c)

¹⁰³ D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, comma 2, lettera c)

¹⁰⁴ D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, comma 2, lettere d) e e)

¹⁰⁵ D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, commi 1, 3, 4, 5.

¹⁰⁶ D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, commi 1, 3, 4, 5.

- e) piantumazioni e sistemazioni a verde, consentite dalle norme di legge o di regolamento e comunque tali da non ostacolare la piena visibilità di cui alla precedente lettera a);
- f) opere interrate a valle della strada, che non condizionino l'eventuale ampliamento della strada e che presentino solai dimensionati a sopportare carichi $>2000 \text{ Kg/m}^2$;
- g) strutture nelle quali vengono collocati i cassonetti per la raccolta dei rifiuti.

18. Non interessa il PRGC.

- 19. In attesa della classificazione delle strade ai sensi del nuovo codice della strada e in presenza di strumenti urbanistici attuativi, è consentita l'abolizione delle fasce di rispetto delle strade comunali e vicinali.
- 20. A seguito della avvenuta classificazione delle strade ai sensi del codice della strada e in presenza di strumenti urbanistici attuativi, è consentita l'abolizione delle fasce di rispetto delle strade di tipo F e Fbis.
- 21. Per la progettazione e l'esecuzione delle strade comunali e private, oltre al rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 e delle norme cogenti di cui alla lettera b), comma 1, art. 21 delle NAPTP, compatibilmente con le esigenze tecniche, si applicano le seguenti ulteriori determinazioni:
 - a) i tracciati devono essere aderenti, o comunque adeguatamente correlati alla morfologia dei territori percorsi, possibilmente distinti dai tracciati principali della rete pedonale storica individuata nella tavola prescrittiva “P1 – Carta di analisi del paesaggio e dei beni culturali”, rispettosi dei corsi d'acqua naturali e delle loro divagazioni;
 - b) le scarpate devono essere inerbite e, in relazione all'altitudine e alle caratteristiche dei terreni, sistamate con la messa a dimora di specie legnose o arbustive locali;
 - c) ove indispensabili per la stabilità delle opere e dei versanti, i muri di controripa e di sottoscarpa o di sostegno della piattaforma stradale devono presentare la minor altezza possibile, essere efficientemente drenati e realizzati in pietra preferibilmente locale, o comunque con faccia-vista in pietra a spacco, possibilmente senza copertine cementizie sommitali;
 - d) deve essere rispettata ed eventualmente ricostruita la continuità dei sentieri e delle strade pedonali intersecati dalle nuove opere con soluzioni coerenti alle caratteristiche strutturali dei sentieri e delle strade medesimi;
 - e) devono essere creati, ove del caso, attraversamenti protetti ad uso della fauna selvatica;
 - f) la conformazione e la tipologia delle sovrastrutture di protezione attiva e passiva devono, compatibilmente con le norme di sicurezza della circolazione, risultare coerenti con il contesto paesistico-ambientale.

Art. 34 (Acquedotto)

1. Nella “Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” sono indicate le condotte principali dell’acquedotto.
2. Gli interventi di qualsiasi natura interferenti con le condotte di cui al comma 1 ed eventuali modifiche al loro tracciato sono autorizzati dal soggetto proprietario e segnalati al soggetto gestore. Gli interventi di scavo in adiacenza alle condotte dovranno essere preventivamente segnalati al soggetto gestore.
3. La dismissione di condotte o di infrastrutture o di parti di esse, comporta la riqualificazione ambientale del territorio interessato a carico dell’ente proprietario o gestore.
4. Ai lati delle infrastrutture di cui al comma 1 è vietato la realizzazione di manufatti ed edifici che possano compromettere la stabilità; garantire la possibilità di manutenzione dell’opera stessa. In ogni caso i progetti di interventi previsti ad una distanza dall’asse inferiore a m. 2, sono accompagnati da una relazione che illustri le valutazioni effettuate e le misure adottate per il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma¹⁰⁷.

¹⁰⁷ deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 1999 n. 518/XI , Allegato A , Capitolo II.

Art. 35 (Smaltimento dei rifiuti)

1. Lo smaltimento dei rifiuti¹⁰⁸ urbani e speciali è attuato secondo le modalità previste dal piano regionale di smaltimento dei rifiuti¹⁰⁹, dal piano di sub-ATO per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti.
2. Non interessa il PRGC.
3. Non interessa il PRGC.
4. La realizzazione delle strutture nelle quali vengono collocati i cassonetti per la raccolta dei rifiuti è ammissibile in tutte le zone e in deroga alle distanze dalle strade.

¹⁰⁸ L.R. n. 31 del 3/12/2007 e smi.

¹⁰⁹ D.legvo 03/04/2006 n. 152, L.R. n. 31 del 3/12/2007 e delibera di approvazione del piano Regionale di smaltimento rifiuti n. 3188/XI del 15/04/2003

Art. 36 (Industria e artigianato)

1. Non interessa il PRGC.
2. Per l'artigianato ammesso nelle sottozone di tipo B si applicano le disposizioni urbanistiche ed edilizie di cui agli articoli 46 (sottozone di tipo B) riguardanti le altre destinazioni d'uso ammesse nelle sottozone medesime.
3. Per usi ed attività produttive artigianali o industriali non collocabili in contesti abitativi in quanto incompatibili ambientalmente si intendono quelli che producono:
 - a) impatto paesaggistico rilevante;
 - b) inquinamento acustico, dell'aria ed in generale ambientale;
 - c) livelli di sicurezza modesti.
4. Non interessa il PRGC.
5. Non interessa il PRGC.

Art. 37 (Siti e impianti di radiotelecomunicazione)

1. La disciplina urbanistico edilizia relativa alla localizzazione, costruzione e modifica dei siti attrezzati per gli impianti di radiotelecomunicazioni è disposta dal piano formato dalla Comunità montana ai sensi di legge¹¹⁰.
2. Gli impianti di teleradiocomunicazione previsti negli appositi progetti di rete¹¹¹ sono autorizzabili con le procedure previste dalla specifica legge di settore¹¹² nelle sottozone di cui al Capo IV e il PRG ne ammetta la destinazione d'uso.
3. Per i casi di motivata necessità gli impianti di radiotelecomunicazioni o parti di essi possono fruire delle procedure di deroga di cui all'art. 71.
4. Gli impianti di telecomunicazione non devono di norma interessare le componenti strutturali del paesaggio di cui alla carta P1. Qualora la realizzazione in ambienti sensibili risulti indispensabile per motivi di ordine tecnico, dovranno attuarsi le attenzioni di cui all'art. 23 delle presenti NTA¹¹³.

¹¹⁰ LR 11/1998, art. 32, comma 4

¹¹¹ LR 4 novembre 2005, n. 25

¹¹² LR 31/2000

¹¹³ Comma 8, art.22, NTAPTP

Art. 38 (Cimitero comunale)

1. Nelle “Carta degli elementi e degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” è indicata la posizione dell’impianto cimiteriale; si applicano le disposizioni di legge e regolamentari in materia¹¹⁴ ¹¹⁵ fatte salve le limitazioni imposte dalla vigente legislazione in materia di risorse idriche¹¹⁶.
2. Non interessa il PRGC.

¹¹⁴ RD 24 luglio 1934, n. 1265. Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. Art. 338, più volte modificato e da ultimo dal collegato infrastrutture di cui alla legge 166 del 1 agosto 2002, art. 28.

¹¹⁵ D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 . Approvazione del regolamento di polizia mortuaria, da art. 54 a art. 73 e art. 78.

¹¹⁶ D.leg.vo 11 maggio 1999, n. 152 – art. 21

Art. 39 (Aree sciabili, piste di sci nordico e altre attrezzature turistiche)

1. Le piste di sci nordico e altre attrezzature turistiche e i relativi impianti sono indicate nella “Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica”.
2. Le aree riservate alla pratica dello sci nordico sono destinate ad uso pubblico¹¹⁷.
3. Non interessa il PRGC.
4. Non interessa il PRGC.
5. Gli interventi diretti alla riqualificazione delle piste di sci nordico esistenti devono comportare la riduzione delle alterazioni alla modellazione del suolo, alla copertura vegetale e al reticolo idrografico.
6. E’ ammessa la realizzazione di nuove piste di sci nordico o il loro potenziamento¹¹⁸ mediante interventi che non comportino modellamenti del terreno tali da non consentire il completo ripristino del manto vegetale. Le nuove piste possono esser dotate di edifici per servizi, il cui volume non superi cinquecento metri cubi fuori terra. Interventi più incisivi sono ammessi esclusivamente in base a programmi di sviluppo turistico o per rispondere ai requisiti di omologazione FISI per le attività agonistiche, atti a consentire:
 - a) la sciabilità delle piste in condizioni di basso innevamento;
 - b) la pratica sportiva a livello agonistico;
 - c) gli attraversamenti stradali o di altri ostacoli naturali e artificiali.

In ogni caso:

- d) le attrezzature per ospitare spettatori o servizi per gli atleti, di dimensione superiore a metri cubi cinquecento realizzabili in aree urbanizzate o, se poste in località esterne, con caratteristiche tali da poter essere utilizzate per altri usi di interesse generale;
- e) i percorsi su sede propria devono essere attrezzati per essere fruibili almeno pedonalmente nel periodo estivo;
- f) al di sopra della quota altimetrica a cui arriva la vegetazione non è consentita l’esecuzione di opere, neppure intese alla modellazione del terreno, per realizzare piste in sede propria.

¹¹⁷ LR 17 marzo 1992, n. 9, art. 1

¹¹⁸ NAPTP, art. 29, comma 12.

7. Le altre attività ricreative e sportive in ambiente naturale ¹¹⁹ sono ammesse in tutto il territorio comunale, senza la realizzazione di nuove attrezzature e infrastrutture viabili di accesso e nel rispetto di quanto previsto nelle NAPTP, art. 29, comma 13.
 8. Non interessa il PRGC.
 9. Non interessa il PRGC.
 10. E' vietata l'esecuzione di opere, ivi comprese quelle di rimodellazione del terreno, che possano impedire o rendere difficoltoso o pericoloso l'uso delle piste di sci nordico, a meno di m 5 dal loro bordo.
 11. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 10, è sentito il parere della commissione edilizia comunale e del direttore della pista¹²⁰.
 12. Ai fini dell'insediamento di attività ricreative e sportive quali gli sport di acqua viva (come rafting e canoa) lungo i corsi d'acqua, si dovrà fare riferimento all'art. 49 del PTA.
-

¹¹⁹ NAPTP, art. 29, comma 13

Per le altre attività ricreative e sportive in ambiente naturale, fatte salve diverse, motivate indicazioni espresse dai programmi di sviluppo turistico, sono da osservare i seguenti indirizzi:

- a) *le attrezzature e i servizi per il rafting, la canoa e le altre attività connesse alla fascia fluviale devono essere previsti nel PRG o in appositi piani riguardanti l'utilizzo complessivo della fascia fluviale stessa;*
- b) *le attrezzature e i servizi per equitazione e mountain-bike devono essere previsti nel PRG, contenendo al minimo le interferenze con i percorsi dell'escursionismo a piedi nei periodi di alta affluenza, e favorendo attrezzature proprie, su strade interpoderali o su altri tracciati di sufficiente sezione;*
- c) *la pratica del motocross e l'impiego della motoslitta sono vietati; eccezioni a tale regola potranno essere contemplate dal PRG solo in apposite piste permanenti, il cui studio di impatto ambientale sia esteso a tutto l'ambito potenzialmente influenzato dai livelli di attività previsti; la pratica dell'eliski rimane disciplinata dalla legge 4 marzo 1988, n. 15;*
- d) *per la navigazione aerea senza motore non è consentito l'atterraggio in centri abitati o sulle piste di sci, eccezione fatta per gli appositi siti attrezzati individuati dai programmi di sviluppo o dai PRG;*
- e) *per il free climbing e l'arrampicata sportiva in zone particolarmente frequentate devono essere attrezzati i punti di accesso con servizi e parcheggi dimensionati per un'utenza pari a circa un posto auto per ogni itinerario di arrampicata; tali attrezzature sono da ricavarsi principalmente presso gli abitati più vicini, quando disponibili a meno di trenta minuti di marcia o in apposite, piccole aree attrezzate ai margini della sede stradale e da questa schermate;*
- f) *gli impianti per il salto con gli sci, il bob e le altre discipline sportive invernali sono assimilati alle attrezzature per l'esercizio dello sport;*
- g) *gli impianti per lo svolgimento della disciplina sportiva del golf devono assicurare, nella massima misura possibile, la conservazione dei segni del sistema agricolo tradizionale e evitare effetti di inquinamento connessi alle tecniche di mantenimento del tappeto erboso; le strutture di servizio, ove non localizzabili negli abitati vicini, devono essere ubicati e dimensionati in modo da contenere l'impatto sul paesaggio;*
- h) *gli impianti per lo sci estivo devono essere previsti nel PRG, valutati sulla base di uno studio di impatto ambientale esteso a tutto l'ambito potenzialmente interessato dall'attività prevista e disciplinati da apposita regolamentazione regionale.*

¹²⁰ LR 17 marzo 1992, n. 9. Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci. Art. 9.

Capo III- Tutela e valorizzazione naturalistica

Art. 40 (Siti e beni di specifico interesse naturalistico)

1. I siti ed i beni di specifico interesse naturalistico¹²¹ sono rappresentati nella “Carta di tutela dei valori naturalistici”; si applicano le disposizioni cogenti di cui alle NAPTP, art. 38, comma 4¹²².
2. Sono parimenti oggetto di conservazione¹²³: i ghiacciai, i depositi morenici delle pulsazioni glaciali, le cascate permanenti e le grotte.
3. Non interessa il PRGC.

¹²¹ NAPTP, art. 38 commi 1, 2 e appendici 3 alla relazione.

1. Sono oggetto di conservazione i siti d'interesse naturalistico comunitario o nazionale indicati dal PTP.

2. Sono altresì oggetto di conservazione le strutture geologiche, i siti d'interesse mine-ralogico, petrografico, geomorfologico, le sorgenti minerali, le stazioni floristiche, gli ambienti vegetazionali e le zone umide, indicati dal PTP. Gli strumenti urbanistici possono integrare tali beni naturalistici nonché i siti di cui al comma 1.

3. Sono parimenti oggetto di conservazione, ancorché non esplicitamente indicati dal PTP, ma oggettivamente riconoscibili sul terreno, i ghiacciai, i depositi morenici delle pulsazioni glaciali, le cascate permanenti e le grotte.

¹²² 4. Nelle aree interessate dai beni naturalistici di cui ai commi 1, 2 e 3, è vietata ogni nuova edificazione ed ogni trasformazione del territorio, comprese quelle comportanti rimodellamenti del suolo, alterazioni del reticolato idrografico, depositi anche transitori di materiali, discariche o impianti depuratori. Sono consentiti gli interventi necessari alla conservazione e al recupero delle aree di cui al presente comma, nonché al miglioramento della fruibilità degli elementi costitutivi dello specifico interesse delle aree medesime. Sono altresì consentiti, con provvedimento adeguatamente motivato, gli interventi necessari per garantire la sicurezza idrogeologica degli insediamenti e delle infrastrutture; le piste forestali indispensabili alla gestione dei boschi; le opere infrastrutturali di interesse generale; gli interventi rivolti alla manutenzione ed adeguamento delle infrastrutture ed attività eventualmente in atto, limitatamente all'escursionismo, alpinismo e sci alpino e nordico.

¹²³ NAPTP, Art. 38, comma 4

Art. 41 (Parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica)

1. Nella “Carta di tutela dei valori naturalistici” sono rappresentati ¹²⁴, i parchi, le riserve e le aree di valorizzazione naturalistica:
 - a) Riserva Naturale del Mont Mars.
2. Nell’area di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di settore¹²⁵, nonché quanto previsto dal DPGR n. 513 del 22 aprile 1993.
3. Non interessa il PRGC.
4. Non interessa il PRGC.

¹²⁴ NAPTP, art. 39, comma 1

¹²⁵ LR 30 luglio 1991, n. 30. Norme per l’istituzione di aree naturali protette.

Art. 42 (Siti di importanza comunitaria, nazionale, regionale e zone di protezione speciale)

1. Nella “Carta di tutela dei valori naturalistici” sono indicati¹²⁶ i siti di importanza comunitaria (SIC), nazionale (SIN) e regionale (SIR) e le zone di protezione speciale (ZPS), che ricoprono in tutto od in parte le aree di cui all’art. 41:
 - a) Riserva Naturale del Mont Mars¹²⁷;
 - b) SIC IT 1203070 Mont Mars.
2. A tali siti e zone si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale 4550/2002, allegato B, concernente i criteri per l’applicazione della Valutazione di Incidenza e i contenuti minimi per la Relazione di Incidenza¹²⁸.

¹²⁶ Ai sensi delle Deliberazioni della Giunta regionale 178/2006.

¹²⁷ Decreto del Presidente della Regione 513/93 e la LR 30 luglio 1991, n. 30. Norme per l’istituzione di aree naturali protette.

¹²⁸ Ai sensi della L.R. 21 maggio 2007 n.8 e della DGR 1815/2007.

Capo IV- Zonizzazione, servizi e viabilità**Art. 43 (Suddivisione del territorio in sottozone)**

1. Le zone territoriali di cui alla LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 22, comma 1 sono ripartite, ai sensi della delibera di Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 421, e rappresentate nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità” del PRG”, nelle seguenti sottozone:

a) di tipo A

Ad1*	Niana
Ad2*	Colombit
Ad3	Plana
Ad4*	Plana
Ad5*	Clapasson
Ad6	Chuchal
Ad7	Pillaz
Ad8	Pillaz
Ad9	Pillaz
Ad10	Bas-Pillaz
Ad11	Farettaz
Ad12	Farettaz
Ad13	Farettaz
Ad14*	Fontainemore
Ad15*	Fontainemore

Ae1*	Espaz
Ae2*	Coré inf
Ae3	Barme
Ae4	Ries
Ae5	Pian Pervero
Ae6	Bersé
Ae7	Thea inf
Ae8	Thea sup
Ae9	Vercosaz
Ae10	Sarral
Ae11	Severoux
Ae12*	Pariassa
Ae13	La Borney
Ae14	La Borney
Ae15*	La Borney

Ae16	La Borney
Ae17	Rouginet
Ae18*	Dele inf
Ae19	Dele
Ae20	Dele sup
Ae21*	Pirambel
Ae22*	Thielly
Ae23	Cara
Ae24	Chateroux
Ae25	Coulot
Ae26*	Asarey

b) di tipo B

Ba1*	Fontainemore - Mont Marlet
Ba2*	Fontainemore - Centro visita
Ba3*	Fontainemore - Albergo Oropa
Ba4*	Fontainemore - Municipio
Ba5*	Niana

Ba6*	Colombit
Ba7*	Barme
Ba8	Plana
Ba9*	Espaz

Bb1	Ries
Bb2*	Barme
Bd1*	Barme

c) di tipo C

Cb1	Ries
Cb2	Posa

d) di tipo E

Ea1	Barme
Ea2	Mont des Pierres Blanches
Ea3	Pointe Fillieux, Pointe de Sella

Eb1	Préal, Brenga, Champas
Eb2	Bonin, Aserey
Eb3	Saron
Eb4	Saron
Eb5	Montroux
Eb6	Feton
Eb7	Prez
Eb8	Breuil
Eb9	Couche
Eb10	Marmontana
Eb11	Pierre Blanche Desot
Eb12	Pierre Blanche Desot
Eb13	Mianda
Eb14	Grangeas, Mattaz, Vargno
Eb15	Deserbière, Stubié, Lion, Plan du Duc
Eb16	Plan de La Fontana
Eb17	Plan de La Fontana
Eb18	Creux
Eb19	Leretta
Eb20	Goillas

Eb21	Vercosa, Vercosetta, Crotal
Eb22	Court du Ry
Eb23	Palis, Rovinas
Eb24	Cleyva
Eb25	Rial
Eb26	Serra Fredda
Eb27	Carisey
Eb28	Vernetta
Eb29	Durand
Eb30	Piant, Grignit, Camos, Molinat, Cornetta
Eb31	Champ, Giarnet
Eb32	Tronc
Eb33	Cleyva-bella
Eb34	Montagnit

Ec1	Versante sinistro orografico
Ec2	Versante destro orografico
Ec3	Vers-cose, Colla
Ec4	Ronc, Plan
Ec5	Ceva
Ec6	Plana
Ec7	Plana
Ec8	Crest Superiore
Ec9	Vargno

Ed1	La Borney
Ed2	Plana
Ed3	Pacoulla
Ed4	Sarral
Ed5	Jougeo
Ed6	Versa
Ed7	Bersé
Ed8	Colombit

Ee1	Lago Torretta inferiore
Ee2	Lago Torretta superiore
Ee3	Lago Vargno inferiore
Ee4	Lago Vargno superiore
Ee5	Lago Goillas
Ee6	Laghi Godin
Ee7	Laghi Montagnit
Ee8	Lago Carisey

Ef1	Pierre Blanche
Ef2	Pierre Blanche
Ef3	Grangeas
Ef4	Met-Ros
Ef5	Mont Mars
Ef6	Bonnel
Ef7	Guillemore
Ef8	Lago Goillas
Ef9	Chuchail
Ef10	Ayvaneires
Ef11	Tronc

Eg1	Zelbie
Eg2	Thea
Eg3	Castel
Eg4	Carra, Posa
Eg5	Borney
Eg6	Fey
Eg7	Roncadere
Eg8	Molair
Eg9	Theilly
Eg10	Plana dessus
Eg11	Plana dessus
Eg12	Coré, Creux
Eg13	Barmetta
Eg14	Fracha
Eg15	Niana
Eg16	Pacola, Crest-Desot
Eg17	Nosetta
Eg18	Graney, Capoluogo, Juge

Eg19	Espaz, Versa
Eg20	Cioss
Eg21	Champ-Vieil
Eg22	Chatelair
Eg23	Bossolousa
Eg24	Sarral, Seveyroux, Ronchas
Eg25	Cleyvassa
Eg26	Cona
Eg27	Clapasson dessus
Eg28	Clapasson dessous
Eg29	Chuchal

Eh1	Niana
Eh2	Capoluogo
Eh3	Borney
Eh4	Capoluogo

Ei1	Clapasson
Ei2	Dele
Ei3	Trompey
Ei4	Borney
Ei5	Fey
Ei6	Pariassa
Ei7	Thielly
Ei8	Ronc-Robin
Ei9	Tetas
Ei10	Pillaz
Ei11	Pillaz
Ei12	Challasch
Ei13	Chardonney, Thea Dessus

Ei14	PUD- Commarial
Ei15	Bersé
Ei16	Plana dessus
Ei17	Core
Ei18	Colombit
Ei19	Pian-Pervero
Ei20	Mont Marlet
Ei21	Pirambel
Ei22	Pirambel
Ei23	Plana
Ei24	Sache
Ei25	Chuchal
Ei26	Plana
Ei27	Farettaz

e) di tipo F

Fb1	Capoluogo
Fb2*	Capoluogo

Art. 44 (Sottozone di tipo “A”)

1. Nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate¹²⁹ le sottozone di tipo A, ovvero le parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi.
2. In assenza di strumento attuativo di cui all’art. 7, comma 1, nelle sottozone di tipo A, si applicano le disposizioni di cui all’art. 52, comma 4, della LR 11/1998 e smi:
 - a) relativamente agli interventi di ampliamento di edifici pubblici¹³⁰, la densità fondata massima (Imax) e l’altezza massima (Hmax) esistenti nella sottozona di riferimento, quali indicate nella tabella di cui al comma 3, sono incrementabili in misura non superiore, rispettivamente, al 20% e al 20%;
 - b) relativamente ai ruderi o fabbricati diroccati, ripristinabili ai sensi del presente PRG, si rimanda alle indicazioni del punto e), comma 4, art. 52 della LR 11/1998 e smi;
 - c) le distanze minime tra i fabbricati nelle diverse sottozone non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;
 - d) le distanze minime dei fabbricati dal confine non possono essere inferiori a quelle in atto;
 - e) le infrastrutture ed i servizi, di cui alla LR 11/1998 e smi, art. 52, comma 4, lettera a), devono sfruttare dislivelli di terreno preesistenti e ridurre al minimo la creazione di rampe e muri, le autorimesse interrate devono inoltre costituire pertinenza di singole unità immobiliari¹³¹.
3. La tabella di cui al presente comma individua le destinazioni d’uso e le attività di cui all’art. 10 ammesse in ogni sottozona tenuto conto delle determinazioni del PTP (tenuto conto del fatto che ai sensi del comma 6 art. 9 NAPTP, gli usi e le attività di tipo N possono sempre essere esercitati e che gli usi e le attività di tipo A possono essere mantenuti ed esercitati anche dove sono ammessi gli usi e le attività di tipo U o di tipo S):

¹²⁹ NAPTP , art. 36, commi 2, 3,

¹³⁰ Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 517/XI

¹³¹ L. 24 marzo 1989, n. 122, art. 9, comma 1.

SOTTOZONA **Ad1*** *Niana, Ad2* Colombit, Ad3 Plana, Ad4* Plana, Ad5* Clapasson, Ad6 Chuchal, Ad7 Pillaz, Ad8 Pillaz, Ad9 Pillaz, Ad10 Bas-Pillaz, Ad11 Faretta, Ad12 Faretta, Ad13 Faretta, Ad14* Fontainemore, Ad15* Fontainemore, Ae1* Espaz, Ae2* Coré inf., Ae3 Barme, Ae4 Ries, Ae5 Pian Pervero, Ae6 Bersé, Ae7 Thea inf., Ae8 Thea sup., Ae9 Vercosaz, Ae10 Sarral, Ae11 Severoux, Ae12* Pariassa, Ae13 La Borney, Ae14 La Borney, Ae15* La Borney, Ae16 La Borney, Ae17 Rouginet, Ae18* Dele inf., Ae19 Dele, Ae20 Dele sup., Ae21* Pirambel, Ae22* Thielly, Ae23 Cara, Ae24 Chateroux, Ae25 Coulot, Ae26* Asarey.*

Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato.

indirizzi caratterizzanti			ulteriori indirizzi		
<i>usi e attività destinazioni d’uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>	<i>usi e attività destinazioni d’uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG	PRG	PRG	PRG	PRG
Art. 10 b1,b5,b7,b11,b24, c1,c3, d, dbis1, e1, f1, g1,g2,g3,g4,g6, g7,g10,g12,g13 m5(*)	Art. 8, comma 1, lettere a) c), d)1,4,7	ce DIA	Art. 10, I2,I3,I5,I6 m1	Art. 8 comma 1, lettere a) c) d)1,4,7	ce DIA
			Art. 10, I2,I3,I5,I6 m1	Art. 8 comma 1, lettere b)1,2	PUD NA
			Art. 10, c, d, dbis1, e1, f1, g1,g2,g3, g4,g6, g7,g10,g12,g13 m5(*)	Art. 8 comma 1, lettere a), b)1(**),2,6 c) d)1,4	PUD NA

(*) *solo in interrato.*

(**) *per i manufatti edilizi, limitatamente agli interventi di ampliamento, nuova edificazione e ricostruzione dei ruderii, come definiti dal comma 4 e 5 del presente articolo.*

NTA Comune di Fontainemore – Testo Preliminare Marzo 2009

4. I limiti di densità e altezza in ogni sottozona sono indicati nella tabella di cui al presente comma:

sottozona	Classi di agglomerati e toponimi	V	Hint	SLP	SFU	Im	Ie	Aumento max SLP complessivo di zona	H max	Insediabilità
		(volume fuori terra)	(altezza interpiano)	(superficie linda dei piani, V/Hint)	(somma delle superficie fondiarie)	(densità fondiaria media, SLP/SFU)	(densità fondiaria massima)	(per ampliamenti o nuove edificazioni con strumento attuativo, +20%)		(abitanti, (SLP+aumento max SLP)/40)
<i>Ad1*</i>	<i>Village di Niana</i>	13 944	2,50	5 578	3 705	1,51	3,64	1 116	10,0	167
<i>Ad2*</i>	<i>Village di Colombit</i>	4 660	2,50	1 864	1 872	1,00	2,50	373	8,0	56
<i>Ad3</i>	<i>Village di Plana</i>	6 260	2,50	2 504	2 328	1,08	4,00	501	11,5	75
<i>Ad4*</i>	<i>Village di Plana</i>	3 240	2,50	1 296	1 008	1,29	3,49	259	12,0	39
<i>Ad5*</i>	<i>Village di Clapasson</i>	8 689	2,50	3 476	3 314	1,05	3,00	695	9,0	104
<i>Ad6</i>	<i>Village di Chuchail</i>	8 624	2,50	3 450	2 603	1,33	5,00	690	15,0	103
<i>Ad7</i>	<i>Village di Pillaz</i>	5 224	2,50	2 090	1 940	1,08	2,64	418	12,0	63
<i>Ad8</i>	<i>Village di Pillaz</i>	1 315	2,50	526	737	0,71	2,67	105	10,0	16
<i>Ad9</i>	<i>Village di Pillaz</i>	1 000	2,50	400	460	0,87	3,00	80	10,0	12
<i>Ad10</i>	<i>Village di Bas-Pillaz</i>	3 417	2,50	1 367	1 505	0,91	3,00	273	8,0	41
<i>Ad11</i>	<i>Village di Farettaz</i>	2 106	2,50	842	922	0,91	2,88	168	10,7	25
<i>Ad12</i>	<i>Village di Farettaz</i>	3 516	2,50	1 406	1 184	1,19	3,18	281	11,6	42
<i>Ad13</i>	<i>Village di Farettaz</i>	3 884	2,50	1 554	1 632	0,95	2,58	311	11,6	47
<i>Ad14*</i>	<i>Ville di Fontainemore</i>	21 425	2,50	8 570	6 119	1,40	5,00	1 714	14,0	257
<i>Ad15*</i>	<i>Ville di Fontainemore</i>	4 505	2,50	1 802	1 537	1,17	5,00	360	14,0	54
TOT Ad		91 809		36 724	30 866			7 345		1 102

(i dati riportati nella presente tabella vanno verificati con gli strumenti attuativi)

NTA Comune di Fontainemore – Testo Preliminare Marzo 2009

sottozona	Classi di agglomerati e toponimi	V	Hint	SLP	SFU	Im	Ie	Aumento max SLP complessivo di zona	H max	Insediabilità
		(volume fuori terra)	(altezza interpiano)	(superficie linda dei pianii, V/Hint)	(somma delle superficie fondiarie)	(densità fondiaria media, SLP/SFU)	(densità fondiaria massima)	(per ampliamenti o nuove edificazioni con strumento attuativo, +20%)	(abitanti, (SLP+aumento max SLP)/40)	
Ae1*	<i>Hameau di Espaz</i>	5 328	2,50	2 131	1 806	1,18	2,67	426,24	10,0	64
Ae2*	<i>Hameau di Coré inf</i>	1 392	2,50	557	1 013	0,55	3,93	111,36	10,5	17
Ae3	<i>Hameau di Barme</i>	940	2,50	376	810	0,46	3,20	75,20	11,5	11
Ae4	<i>Hameau di Ries</i>	2 450	2,50	980	1 148	0,85	4,00	196,00	10,0	29
Ae5	<i>Hameau di Pian Pervero</i>	2 944	2,50	1 178	1 442	0,82	3,00	235,52	9,0	35
Ae6	<i>Hameau di Bersé</i>	1 840	2,50	736	887	0,83	3,09	147,20	10,0	22
Ae7	<i>Hameau di Thea inf</i>	3 806	2,50	1 522	2 073	0,73	3,00	304,48	10,5	46
Ae8	<i>Hameau di Thea sup</i>	1 728	2,50	691	1 510	0,46	2,00	138,24	9,5	21
Ae9	<i>Hameau di Vercosaz</i>	3 067	2,50	1 227	1 319	0,93	3,00	245,36	8,5	37
Ae10	<i>Hameau di Sarral</i>	2 253	2,50	901	1 034	0,87	2,37	180,24	9,5	27
Ae11	<i>Hameau di Severoux</i>	1 612	2,50	645	885	0,73	3,00	128,96	9,0	19
Ae12*	<i>Hameau di Pariassa</i>	1 110	2,50	444	1 230	0,36	2,14	88,80	8,5	13
Ae13	<i>Hameau di La Borney</i>	3 139	2,50	1 256	1 887	0,67	3,07	251,12	10,0	38
Ae14	<i>Hameau di La Borney</i>	2 190	2,50	876	759	1,15	2,10	175,20	12,5	26
Ae15*	<i>Hameau di La Borney</i>	1 265	2,50	506	710	0,71	3,49	101,20	12,0	15
Ae16	<i>Hameau di La Borney</i>	1 606	2,50	642	558	1,15	3,00	128,48	11,0	19
Ae17	<i>Hameau di Rounginet</i>	2 093	2,50	837	1 212	0,69	2,12	167,44	10,0	25
Ae18*	<i>Hameau di Dele inf</i>	2 324	2,50	930	1 785	0,52	2,52	185,92	9,5	28
Ae19	<i>Hameau di Dele</i>	1 232	2,50	493	974	0,51	2,00	98,56	8,5	15
Ae20	<i>Hameau di Dele sup</i>	1 121	2,50	448	715	0,63	2,36	89,68	9,5	13
Ae21*	<i>Hameau di Pirambel</i>	1 649	2,50	660	829	0,80	1,82	131,92	9,0	20
Ae22*	<i>Hameau di Thielly</i>	3 145	2,50	1 258	1 576	0,80	3,38	251,60	10,0	38
Ae23	<i>Hameau di Cara</i>	2 232	2,50	893	1 027	0,87	2,33	178,56	11,5	27
Ae24	<i>Hameau di Chateroux</i>	2 168	2,50	867	1 321	0,66	1,83	173,44	9,0	26
Ae25	<i>Hameau di Coulot</i>	1 971	2,50	788	351	2,25	3,44	157,68	10,0	24
Ae26*	<i>Hameau di Asarey</i>	[manca]								
TOT Ae		54 605		21 842	28 861			4 368		655

(i dati riportati nella presente tabella vanno verificati con gli strumenti attuativi)

5. Gli strumenti attuativi, fatte salve le misure delle fasce di rispetto, definiscono:

a) relativamente agli interventi di nuova costruzione:

- 1) densità massima (Ie) in misura non superiore a quella media (Im) della sottozona considerata, tenuto conto dell'appartenenza dell'agglomerato ad una delle classi di complessità individuate ai sensi delle NAPTP, art. 36, comma 10¹³²;
- 2) le altezze massime in misura non superiore a quella indicata dalla tabella (da verificare con gli strumenti attuativi), le distanze minime dai confini e tra i fabbricati;
- 3) nuova edificazione con aumento di SLP complessivamente (tra ampliamenti e nuova costruzione, ad esclusione delle autorimesse, che sono regolamentate dall'art. 62 ter) inferiore a quanto previsto per la singola zona dalla tabella (si fa presente che la SLP esistente indicata in tabella risulta approssimata e quindi da approfondire in sede di strumento attuativo).

b) relativamente agli interventi di ampliamento ammessi:

- 1) la densità fondata massima (Ie) in relazione al valore culturale degli edifici, quale risulta dalla relativa classificazione, comunque non superiore a quella massima in atto nella sottozona considerata (da verificare con gli strumenti attuativi); tali ampliamenti risultano ammissibili anche su aree libere funzionalmente non connesse agli edifici esistenti;
- 2) le altezze massime in misura non superiore a quella indicata dalla tabella (da verificare con gli strumenti attuativi), le distanze minime tra i fabbricati;
- 3) ampliamenti con aumento di SLP complessivamente (tra ampliamenti e nuova costruzione, ad esclusione delle autorimesse, che sono regolamentate dall'art. 62 ter) inferiore a quanto previsto per la singola zona dalla tabella (si fa presente che la SLP esistente indicata in tabella risulta approssimata e quindi da approfondire in sede di strumento attuativo).

¹³²

NAPTP, art. 36, comma 10:

“Con riferimento ai caratteri storici strutturali, gli agglomerati sono distinti nelle seguenti classi di decrescente complessità che, ad eccezione delle strutture di cui alla lettera f), sono evidenziate nelle tavole del PTP:

- a) centro storico di Aosta: è l'area contenuta dalla “città romana” e dalle aree edificate e non, formanti, con la prima, compagine urbana coerente e unitaria, comprese le parti di recente trasformazione, secondo quanto definito dal PRG;
- b) bourg: è il nucleo dotato di una struttura edilizia e urbanistica densa e pianificata, appoggiata su un asse viario principale e dotata, nel medioevo, di un sistema di chiusura e di difesa (cinta muraria, porte, torri, castello o casaforte) e di una zona franca periferica;
- c) ville: è il nucleo di concentrazione della popolazione nel medioevo, spesso caratterizzato da una struttura parcellare ordinata, centro principale di una residenza signorile o di una comunità particolarmente rilevante;
- d) village: è il nucleo di concentrazione della popolazione, con almeno una decina di costruzioni alla fine del XIX secolo, caratterizzato dalla presenza di edifici comunitari e da una struttura parcellare non ordinata, eccetto che nel caso di impianto su una importante via di comunicazione;
- e) hameau: è il nucleo di minor dimensione, con struttura parcellare più o meno agglomerata, di formazione familiare o relativo ad utilizzazioni stagionali o marginali del territorio;
- f) altre strutture insediative aggregate: quartieri operai, villaggi minerari, aree edificate d'interesse storico-culturale, prive di carattere di centralità.”

- c) relativamente ai volumi pertinenziali: gli usi, le tipologie costruttive, i limiti dimensionali e i rapporti con il contesto.

Gli interventi di ampliamento e nuova edificazione previsti dagli strumenti attuativi devono in ogni caso essere giustificati da motivazioni legate al recupero dei fabbricati esistenti e del contesto ambientale in cui si inseriscono, nel rispetto delle qualità culturali, architettoniche e ambientali degli stessi, sulla base della classificazione ai sensi dell'art.45 delle presenti NTA.

6. Ai fini della determinazione delle densità fondiarie, delle superfici lorde, di quelle utili, della insediabilità, vengono computati, oltre ai piani esistenti, i piani virtuali realizzabili nei volumi esistenti nel rispetto delle disposizioni in materia di altezze interne minime utili dei locali abitabili.
7. In assenza di strumento attuativo di cui all'art. 7, comma 1, nelle sottozone di tipo A, la densità fondiaria (I) per gli interventi su edifici esistenti corrisponde alla densità fondiaria esistente sul lotto interessato, eccezion fatta per gli interventi ammessi dalla LR 11/1998 e smi, art. 52, comma 4, lettere d), e), h), ed i)¹³³;
8. In assenza di strumento attuativo di cui all'art. 7, comma 1, nelle sottozone di tipo A, l'altezza massima per gli interventi su edifici esistenti corrisponde all'altezza dell'edificio preesistente interessato dall'intervento, eccezion fatta per gli interventi ammessi dalla LR 11/1998 e smi, art. 52, comma 4, lettere d), e), h), ed i)¹³⁴.
9. La sottozona Ad15*, interessata dal PUD vigente denominato “P.U.D. Capoluogo, zona A2 in variante al P.R.G.C.”, è normata a livello esecutivo dal medesimo strumento attuativo già vigente alla data di approvazione delle presenti NTA.
10. La porzione della sottozona Ae13, interessata dalla Specifica Normativa vigente denominata “Specifica Normativa di Attuazione La Borney, parte sud”, è normata a livello esecutivo dal medesimo strumento attuativo già vigente alla data di approvazione delle presenti NTA.
11. La perimetrazione delle porzioni di territorio da sottoporre a strumento attuativo deve essere autorizzata dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione Edilizia.
12. Si ricorda che ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 35, 36 e 37 della LR 11/1998.
13. In linea generale tutti gli interventi devono tendere alla salvaguardia delle caratteristiche storiche, culturali ed architettoniche dei fabbricati e delle componenti di pregio del relativo contesto ambientale attraverso l'attuazione di un insieme sistematico di opere che consenta il riuso funzionale degli organismi edilizi per destinazioni compatibili con l'esigenza di tutela;
14. Al fine di salvaguardare lo specifico contesto ambientale, compatibilmente alle esigenze tecniche ed alla rilevanza dei costi di intervento, le cabine di trasformazione dell'energia elettrica e le linee di distribuzione, oltre a sottostare alle indicazioni di cui il comma 3 dell' art. 31 delle

¹³³ Deliberazione del Consiglio regionale 29 marzo 1999, n. 517/XI, Cap. II, Par. A, Punto 2.

¹³⁴ Deliberazione del Consiglio regionale 29 marzo 1999, n. 517/XI, Cap. II, Par. B, punto 1.

NTA, non possono essere collocate su fabbricati classificati “monumento” e “documento”, nonché sulle relative aree di pertinenza classificate o classificabili come aree di tipo F1.

15. Gli interventi di ristrutturazione con ampliamento planivolumetrico sono ammissibili attraverso la redazione di strumenti di attuazione di cui ai comma 1 dell’art. 7 delle NTA in quanto non costituenti “nuova edificazione” come definito alla lettera b), punto 4, Capitolo 1, Allegato A della deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 1999, n. 2515 e smi.
- 15bis. Nella sottozona Ae1 gli interventi per la realizzazione di un parcheggio coperto in sostituzione del pa13 esistente, sono subordinati alla realizzazione di manufatti con soletta a piano strada e con autorimessa sottostante aperta verso valle.

Art. 45 (Classificazione degli edifici e delle aree ubicati nelle sottozone di tipo “A”e nelle sottozone di tipo Ei)

1. Gli edifici ubicati nelle sottozone di tipo A e di tipo Ei sono classificati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 418/1999 e indicati nella “Classificazione dei fabbricati” (1:1000, 1:500); tale classificazione evidenzia le categorie seguenti:
 - a) monumenti, integri o diroccati, ai sensi del D.lgs 29 ottobre 1999, n. 490 e smi, isolati o inseriti in contesti insediat¹³⁵ ;
 - b) documenti, integri o diroccati, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 418/1999¹³⁶, isolati o inseriti in contesti insediati;
 - c) edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale, integri o diroccati,¹³⁷ ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 418/1999;
 - d) edifici diroccati;
 - e) edifici inseriti nell’ambiente;
 - f) edifici in contrasto con l’ambiente;

¹³⁵ sono monumenti:

A1 - castelli, torri, cinte murarie e case forti e fortificazioni

A2 - reperti archeologici

A3 - ponti e strutture viarie

A4 - edifici di culto ed edifici funzionalmente connessi

A5 - edifici appartenenti ai Comuni, alla Regione, alle Comunità Montane o altri enti e istituti legalmente riconosciuti risalenti ad oltre 50 anni.

¹³⁶ sono documenti:

B1 rascard, grenier, städel

B2 edifici e manufatti comunitari (forni, mulini, latterie, fontanili e lavatoi)

B3 edifici produttivi e connessi alle attività produttive (segherie, forge, edifici di tipo industriale, miniere)

B4 edifici o complessi di edifici che hanno svolto o ospitato, nel passato, particolari funzioni di tipo turistico, rappresentativo, politico, sociale, connessi a particolari momenti o eventi storici. (ad esempio: “maison du sei”, terme, edificio legato con la storia di personaggi celebri...)

classificati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 418 del 15.10.1999. Beni evidenziati all’appendice 7 della relazione del PTP eventualmente integrati dal PRG nonché sulla base dei beni di architettura minore di cui alla legge regionale 21/1991

¹³⁷ Per edificio di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale si intende qualsiasi immobile o insieme di immobili che, non rientrando nelle precedenti categorie, presenti comunque la contestuale presenza di alcuni tra i seguenti elementi, che li distingua in relazione agli aspetti storici, culturali, architettonici od ambientali: tipo di materiali, articolazioni volumetriche, tipo di strutture, organizzazione distributiva, presenza di elementi stilisticamente e storicamente databili e che ne determinino un’insieme tipologico e compitivo emergente rispetto al contesto in cui si situano.

- g) basso fabbricato inserito nell'ambiente;
 - h) altri bassi fabbricati.
2. Si applicano le disposizioni di cui alla LR 11/1998 e smi, art. 52 per quelli in zona A e per quelli che rispondono alle caratteristiche di cui al comma 1 dell'art.62bis.
 3. Nelle cartografia di cui al comma 1 sono altresì individuate le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico ai sensi delle NAPTP, art. 40 e della LR 56/83, art. 5; la relativa disciplina è disposta all'art. 26.
 4. Ai sensi del comma 6, dell'art. 11 della L.R. n. 28/2007, sono consentite misure atte a migliorare le prestazioni energetiche dei fabbricati inseriti negli ambiti sottoposti a salvaguardia e degli edifici classificati di pregio, documento e monumento dai piani regolatori generali comunali ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56, qualora ciò risulti compatibile rispetto alle esigenze di tutela storica e paesaggistica e gli interventi siano preventivamente autorizzati dalle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e paesaggio.
 5. Gli abbeveratoi e i fontanili tradizionali esistenti nelle zone oggetto di Classificazione sono stati classificati come Documenti. Eventuali altri abbeveratoi e fontanili tradizionali non classificati non potranno essere rimossi, ma dovranno essere valorizzati.

Art. 46 (Sottozone di tipo “B”)

1. Nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità” del PRG sono delimitate le sottozone di tipo B ovvero le parti del territorio comunale costituite dagli insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici, terziari, totalmente o parzialmente edificati.
2. La tabella di cui al presente comma, individua le destinazioni d’uso e le attività di cui all’art. 10 ammesse in ogni sottozona tenuto conto delle determinazioni del PTP:

NTA Comune di Fontainemore – Testo Preliminare Marzo 2009

SOTTOZONA Ba1* Fontainemore - Mont Marlet, Ba2* Fontainemore - Centro visita, Ba3* Fontainemore - Albergo Oropa, Ba6* Colombit, Ba7* Barme, Ba8 Plana, Ba9* Espaz.

Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato.

indirizzi caratterizzanti			ulteriori indirizzi		
<i>usi e attività destinazioni d’uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>	<i>usi e attività destinazioni d’uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG	PRG	PRG	PRG	PRG
Art. 10, b1,b5,b7,b11,b24, c1,c3, d, dbis1, e1, f, g1,g2,g3,g4,g6,g7, g10,g11,g12,g13, m5	Art. 8 comma 1,lettere a), c), d)1, 4, 5, 7	ce DIA	Art. 10, l5,l6, m1	Art. 8 comma 1,lettere a), b)1, 2 c), d)1, 4, 5, 7	ce DIA
Art. 10, b24, c2, c4, d, e1, f1, g1,g2,g3,g4, g6, g7,g10,g12,g13, m5	Art. 8 comma 1, lettere b)1, 2				

SOTTOZONA **Ba4*** *Fontainemore - Municipio.*

Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato.

indirizzi caratterizzanti			ulteriori indirizzi		
<i>usi e attività destinazioni d’uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>	<i>usi e attività destinazioni d’uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG	PRG	PRG	PRG	PRG
Art. 10, b1,b5,b7,b11, c1,c3, d, dbis1, e1,e5, f, m5	Art. 8 comma 1,lettere a), c), d)1,4,5,7	ce DIA	Art. 10, m1, l5,l6	Art. 8 comma 1,lettere a), c), d)1,4,5,7	ce DIA

SOTTOZONA **Ba5*** *Niana.*

Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato.

indirizzi caratterizzanti			ulteriori indirizzi		
<i>usi e attività destinazioni d’uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>	<i>usi e attività destinazioni d’uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG	PRG	PRG	PRG	PRG
Art. 10, e1,e5, f, m5	Art. 8 comma 1, lettere a), c), d)1,4,5,7	ce DIA	Art. 10, m1, l5,l6	Art. 8 comma 1,lettere a), b)1,2 c), d)1,4,5,7	ce DIA
Art. 10, e1,e5, f, m5	Art. 8 comma 1, lettere b)1,2				

SOTTOZONA Bb1 Ries.

Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato.

<i>indirizzi caratterizzanti</i>			<i>ulteriori indirizzi</i>		
<i>usi e attività destinazioni d’uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>	<i>usi e attività destinazioni d’uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG	PRG	PRG	PRG	PRG
Art. 10, e1, m5	Art. 8 comma 1,lettere a), b)1, 2, 5 c), d)1,4,5,6,7	ce DIA	Art. 10, m1	Art. 8 comma 1,lettere a), b)1,2,5 c), d)1,4,5,6,7	ce DIA

SOTTOZONA Bb2* Barme.

Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato.

Sistema fluviale.

<i>indirizzi caratterizzanti</i>			<i>ulteriori indirizzi</i>		
<i>usi e attività destinazioni d’uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>	<i>usi e attività destinazioni d’uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG	PRG	PRG	PRG	PRG
Art. 10, e1,e5 (compresa la residenza connessa alla sorveglianza o conduzione), f1,f2, m5	Art. 8 comma 1, lettere a), b)1,2,5, c), d)1,4,5,6,7	ce DIA	Art. 10, m1, l5,l6	Art. 8 comma 1, lettere a), b)1,2,5, c), d)1,4,5,6,7	ce DIA

SOTTOZONA Bd1* Barme.

Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato.

indirizzi caratterizzanti			ulteriori indirizzi		
<i>usi e attività destinazioni d’uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>	<i>usi e attività destinazioni d’uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG	PRG	PRG	PRG	PRG
Art. 10, g1,g10, m5	Art. 8 comma 1,lettere a),1,2,3,4 b)1,2 c), d)1,4,7	ce DIA	Art. 10, m1, l5,l6	Art. 8 comma 1,lettere a), b)1,2,5, c), d)1,4,5,6,7	ce DIA

3. La tabella di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d’uso ammesse ai sensi della tabella di cui al comma 2, stabilisce per ogni sottozona la superficie urbanistica, il limiti di densità fondiaria (I), la densità fondiaria massima ammissibile (Imax), nonché il rapporto di copertura, l’altezza massima, la distanza minima tra i fabbricati e dai confini.

Sottozone	Ba1*, Ba2*, Ba3*
------------------	-------------------------

Destinazioni d’uso	Sur m²	I m²/ m² densità fondiaria	I max m²/ m² Densità fon- diaria max	RC m²/ m² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini	Sur max di piano m² Sur massima realizzabile su un unico piano (per ogni edificio)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
b24									
c2,c4,d,e1,f1									
(g1,g2,g3,g4,g6,g 7,g10,g12,g13) (***)		0.20	0.30	1/3	8	2	Min 10,00	Min 5,00	120
15, l6,m1									
m5(**)									

(***) solo in interrato.

(***) vedi comma 3 art. 49.

Sottozone	Ba6*, Ba7*, Ba8, Ba9*
------------------	------------------------------

Destinazioni d'uso	Sur m ² Superficie urbani- stica riservata alle diverse destina- zioni d'uso %	I m ² / m ² densità fondiaria	I max m ² / m ² Densità fon- diaria max	RC m ² / m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini	Sur max di piano m ² Sur massima reali- zabile su un unico piano (per ogni edifi- cio)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
b24									
c2,c4,d,e1,e5,f									
(g1,g2,g3,g4,g6, g7,g10,g12,g13) (***)		0.14	0.20	1/3	8	2	Min 10,00	Min 5,00	120
15,16,m1									
m5 (**)									

(**) solo in interrato.

(***) vedi comma 3 art. 49.

Sottozone	Ba5*
------------------	-------------

Destinazioni d'uso	Sur m ² Superficie urbani- stica riservata alle diverse destina- zioni d'uso %	I m ² / m ² densità fondiaria	I max m ² / m ² Densità fon- diaria max	RC m ² / m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini	Sur max di piano m ² Sur massima reali- zabile su un unico piano (per ogni edifi- cio)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
e1,e5,f		0.20	0.20						
15,16,m1									
m5 (**)									

(**) solo in interrato.

Sottozone	Bb1
-----------	-----

Destinazioni d'uso	Sur m ² Superficie urbani- stica riservata alle diverse destina- zioni d'uso %	I m ² / m ² densità fonciaria	I max m ² / m ² Densità fonciaria max	RC m ² / m ² Rapporto di coper- tura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fab- bricati	DC m Distanza dai con- fini
1	2	3	4	5	6	7	8	9
e1		Ricostruzione ru- dere su sedime esistente con Slp max = 50 m ²			8	1(**)+ 1(per e1,m1)	Esistente	Esistente
m1								
m5 (**)								

(**) solo in interrato.

Sottozone	Bb2*
-----------	------

Destinazioni d'uso	Sur m ² Superficie urbani- stica riservata alle diverse destina- zioni d'uso %	I m ² / m ² densità fonciaria	I max m ² / m ² Densità fonciaria max	RC m ² / m ² Rapporto di coper- tura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fab- bricati	DC m Distanza dai con- fini
1	2	3	4	5	6	7	8	9
e1,e5,f1,f2,I5,I6, m1				1/3	8	2	Min 10,00	Min 5,00
e5 (residenza connessa alla sorveglianza o conduzione)				1/3	8	2	Min 10,00	Min 5,00
m5 (**)								

(**) solo in interrato.

Sottozone	Bd1*
-----------	------

Destinazioni d'uso	Sur m ² Superficie urbanistica riservata alle diverse destinazioni d'uso %	I m ² / m ² densità fonciaria	I max m ² / m ² Densità fonciaria max	RC m ² / m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
1	2	3	4	5	6	7	8	9
g1,g10		(*)						
I5,I6,m1,m5								

(*) sono realizzabili opere con dimensioni urbanistiche pari a quelle già concesse con C.E. n. 29/94 e n. 35/04.

4. Edifici pubblici o di interesse generale presenti nelle varie sottozone di tipo B che possono superare gli indici previsti per la sottozona interessata, nell'ambito, comunque, dei limiti inderogabili sotto riportati.¹³⁸

Edificio denominazione	Sottozona	I m ² / m ² densità fonciaria	Hmax m Altezza massima
1	2	3	4
Municipio	Ba4*	esistente	esistente
Scuola elementare e palestra	Ba4*	esistente	esistente
Banca	Ba4*	esistente	esistente
Ambulatorio	Ba4*	esistente	esistente
Caseificio	Ba4*	esistente	esistente

5. Tipologie costruttive e elementi di arredo urbano. Nelle sottozone di tipo B sono richieste soluzioni coerenti con i caratteri del contesto ambientale ed edificato, tenuto conto della tradizione locale, in ordine sia alla morfologia dei fabbricati sia alla tipologia dei tetti sia ai materiali di finitura esterna. Non meno del 60% della superficie dei prospetti dovrà essere eseguito in pietra. Le costruzioni dovranno essere movimentate con

¹³⁸ Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999 n. 517/XI

la creazione di corpi a diverso numero di piani o la creazione di piani sfalsati per adeguare l’edificio all’andamento del terreno; in particolare sono consigliabili falde che scendono su prospetti molto bassi. Eventuali soluzioni alternative devono essere motivate e illustrate esaurientemente.

6. Parcheggi e aree verdi privati. Sono prescritte le seguenti quantità minime di spazi di parcheggio e di aree verdi distintamente per ogni destinazione d’uso:
 - destinazioni tipo c,d1 e d2: 2 posti macchina di cui uno coperto e m² 10 di area verde per ogni unità immobiliare;
 - destinazioni tipo e: superficie di parcheggio non inferiore al 50% della superficie destinata alla produzione (SLP) e area verde non inferiore al 50%;
 - destinazioni tipo f: superficie di parcheggio non inferiore al 100 % della superficie di vendita (SLP) e area verde non inferiore al 50% della superficie di vendita;
 - destinazioni tipo b24 e g: un posto macchina per ogni camera da letto e area verde non inferiore al 100 % della superficie coperta (AC);
 - destinazioni tipo m e d3: 2 posti macchina per ogni m² 50 di superficie utile agibile (SUA) e area verde non inferiore al 100 % della superficie coperta (AC).
7. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
 - b) assicurare la testimonianza dell’uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.
8. Per la ristrutturazione edilizia, gli interventi devono, inoltre, comportare l’eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto.
9. Negli interventi di cui all’art. 8, comma 1, lett. d), punto 6, il deposito di materiali dovrà essere schermato con alberature e vegetazione autoctona, finalizzati a mascherare lo stoccaggio all’aperto di prodotti o materie prime.
10. Viene in generale autorizzata la realizzazione di Snr (superfici non residenziali destinate a servizi ed accessori) e Snrs (superfici non residenziali destinate a impianti speciali), che generano volumi interrati fatte salve le altre norme di piano. Viene in generale autorizzata la realizzazione di Snr (superfici non residenziali destinate a servizi ed accessori) e di Snrs (superfici non residenziali destinate a impianti speciali) che generano volumi fuori terra, fatte salve le altre norme di piano, per quantità massime complessive pari al 10% della Sur realizzabile (fatta salva la verifica degli altri parametri definiti al comma 3 del presente articolo, quali ad esempio il rapporto di copertura).

Art. 47 (Sottozone di tipo “C”)

- Le sottozone di tipo C sono le parti di territorio totalmente inedificate o debolmente edificate, da infrastrutturare, destinate, oltre a interventi di recupero e ampliamento di insediamenti in atto, alla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici e terziari.
- La tabella di cui al presente comma, individua le destinazioni d'uso e le attività di cui all'art. 10 ammesse in ogni sottozona tenuto conto delle determinazioni del PTP:

SOTTOZONA Cb1 Ries, Cb2 Posa.

Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato.

<i>indirizzi caratterizzanti</i>			<i>ulteriori indirizzi</i>		
<i>usì e attività destinazioni d'uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>	<i>usì e attività destinazioni d'uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG	PRG	PRG	PRG	PRG
Art. 10, e1, m5	Art. 8 comma 1, lettere a), b)1,2,5 c), d)1,4,5,6,7	ce DIA	Art. 10, m1	Art. 8 comma 1, let- tere a), b)1,2,5 c), d)1,4,5,6,7	ce DIA

3. La tabella di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi della tabella di cui al comma 2, stabilisce per ogni sottozona la superficie urbanistica, il limiti di densità fonciaria (I), la densità fonciaria massima ammessa (Imax), nonché il rapporto di copertura, l'altezza massima, la distanza minima tra i fabbricati e dai confini.

Sottozone		Cb1, Cb2						
Destinazioni d'uso	Sur m ²	I m ² / m ² densità fonciaria	I max m ² / m ² Densità fonciaria max	RC m ² / m ² Rapporto di copera- tura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fab- bricati	DC m Distanza dai con- fini
1	2	3	4	5	6	7	8	9
e1 (**)					5	1(**)	Min 10,00	Min 5,00
m1 (**)								
m5 (**)								

(**) solo in interrato.

4. Non interessa il PRGC.
5. Tipologie costruttive e elementi di arredo urbano. Nelle sottozone di tipo C sono richieste soluzioni coerenti con i caratteri del contesto ambientale ed edificato, tenuto conto della tradizione locale, in ordine sia alla morfologia dei fabbricati sia ai materiali di finitura esterna. Eventuali soluzioni alternative devono essere motivate e illustrate esaurientemente.
6. Parcheggi e aree verdi privati. Sono prescritte le seguenti quantità minime di spazi di parcheggio e di aree verdi distintamente per ogni destinazione d'uso:
- destinazioni tipo e: superficie di parcheggio non inferiore al 50% della superficie destinata alla produzione (SLP) e area verde non inferiore al 50%;
 - destinazioni tipo m: 2 posti macchina per ogni m² 50 di superficie utile agibile (SUA) e area verde non inferiore al 100 % della superficie coperta (AC).
7. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
- a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tet-

- to, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
- b) assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.
8. Per la ristrutturazione edilizia, gli interventi devono, inoltre, comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto.
9. Non interessa il PRGC.
10. Negli interventi di cui all'art. 8, comma 1, lett. d), punto 6, il deposito di materiali dovrà essere schermato con alberature e vegetazione autoctona, finalizzati a mascherare lo stoccaggio all'aperto di prodotti o materie prime.

Art. 48 (Sottozone di tipo “D”)

Non interessa il PRGC.

Art. 49 (Sottozone di tipo “Ea”)

1. Nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità” del PRG sono delimitate le sottozone di tipo Ea, costituite da aree montane occupate in prevalenza da inculti sterili o caratterizzate da flora, morfologia e fauna di alta montagna.
2. La tabella di cui al presente comma individua le destinazioni d’uso e le attività di cui all’art. 10 ammesse in ogni sottozona tenuto conto delle determinazioni del PTP:

SOTTOZONA Ea1 Barme, Ea2 Mont des Perres Blanches, Ea3 Pointe Fillieux - Pointe de Sella.

Sistema delle aree naturali: sottosistema delle altre aree naturali.

indirizzi caratterizzanti			ulteriori indirizzi		
<i>usi e attività destinazioni d’uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>	<i>usi e attività destinazioni d’uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG	PRG	PRG	PRG	PRG
Art. 10, a	Art. 8 comma 1, lettere a)1, 2, d)1	ce DIA	Art. 10, b9, c1,c3, dbis1, g5,g6	Art. 8 comma 1, lettere a) c), d)1,4	Ce DIA
			Art. 10, g5,g6	Art. 8 comma 1, lettere b)1,2	Ce DIA

3. La localizzazione e il dimensionamento delle nuove strutture per gli usi e le attività di tipo g, è subordinata alla approvazione del Programma di sviluppo turistico di cui alla LR 11/1998 e smi, art. 47. In assenza del programma di sviluppo turistico sono ammessi interventi di manutenzione e di adeguamento alle disposizioni di legge o regolamentari in materia igienico-sanitaria e di sicurezza, interventi di ampliamento e nuova costruzione ai sensi dell’art. 62bis delle presenti NTA o interventi già previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di approvazione del presente PRGC.
4. Relativamente agli interventi riguardanti le mete e i circuiti turistici si applicano le disposizioni seguenti¹³⁹:

¹³⁹ NAPTP , art 28, commi 4, 5, 6, 7

- a) la fruizione delle mete escursionistiche deve essere promossa nelle forme che comportano pressioni antropiche compatibili con la conservazione delle risorse, fatti salvi gli specifici interventi previsti da progetti integrati, ai sensi del PTP, per garantire l'accessibilità a persone con limitate capacità motorie, che non richiedano nuove edificazioni;
- b) i progetti di valorizzazione delle mete escursionistiche devono comprendere anche le attrezzature per la loro fruibilità e accessibilità e le aree di pertinenza da tutelare, nonché i percorsi, attrezzati e non, per raggiungere le mete stesse, i posti tappa e le basi di attestamento veicolari;
- c) la fruizione delle mete alpinistiche è promossa e disciplinata da piani e provvedimenti specifici riguardanti la valorizzazione e la gestione delle strutture di base e delle relative vie di accesso, in particolare con:
- 1) la riqualificazione delle aree degradate e delle aree intensamente frequentate, mediante misure ed interventi diretti alla eliminazione degli impatti e degli inquinamenti in atto, all'apprestamento di mezzi e di modalità gestionali per lo smaltimento nelle discariche pubbliche dei rifiuti e alla regolazione degli afflussi alle mete più frequentate;
 - 2) la riqualificazione di attrezzature esistenti, con aumenti della ricettività, ove possibile in relazione alle condizioni ambientali e di affluenza;
 - 3) la realizzazione di nuove attrezzature strettamente funzionali alle esigenze ancora insoddisfatte;
- d) Non interessa il PRGC.
5. La tabella di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi della tabella di cui al comma 2, stabilisce i parametri edilizi di riferimento per gli interventi di nuova edificazione.

Sottozone	Ea1, Ea2, Ea3
------------------	----------------------

Destinazioni d'uso	Sur m²	I m²/ m²	I max m²/ m²	RC m²/ m²	Hmax m	n	DF m	DC m
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(g5,g6) (**)							10	5

(***) *Vedi comma 3.*

6. Tipologie costruttive: nelle sottozone di tipo Ea sono richieste soluzioni coerenti con i caratteri del contesto ambientale ed edificato, tenuto conto della tradizione locale, in ordine sia alla morfologia dei fabbricati sia alla tipologia dei tetti sia ai materiali di finitura esterna. Eventuali soluzioni alternative devono essere motivate e illustrate esaurientemente.
7. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:

ni:

a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;

b) assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.

8. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, si osservano le seguenti prescrizioni:

a) gli interventi devono comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto;

b) Non interessa il PRGC.

c) Non interessa il PRGC.

9. Non interessa il PRGC.

10. Si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli articoli da 11 a 16.

11. Si ricorda che ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 35, 36 e 37 della LR 11/1998.

Art. 50 (Sottozone di tipo “Eb”)

1. Nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità” del PRG sono delimitate le sottozone di tipo Eb, agricole dei pascoli (alpeggi e mayen), costituite da aree con uso in prevalenza a pascolo stagionale legato alla monticazione, ivi comprese le aree boscate tradizionalmente utilizzate a pascolo. Tali aree sono da intendersi quali aree di particolare interesse agricolo od agro-silvo-pastorale ai fini di cui alla lett. d), comma 2 dell’art. 14 LR 11/1998.
2. La tabella di cui al presente comma individua distintamente i pascoli da riqualificare e gli altri pascoli¹⁴⁰, indicando gli usi e le attività ammesse ai sensi dell’art. 10 in ogni sottozona, tenuto conto delle determinazioni del PTP:

¹⁴⁰ NAPTP, art. 31

SOTTOZONA **Eb1** *Préal - Brenga - Champas, Eb2 Bonin - Asarey, Eb7 Prez, Eb8 Breuil, Eb9 Couche, Eb10 Marmontana, Eb11 Pierre Blanche Desot, Eb12 Pierre Blanche Desot, Eb14 Grangeas – Mattaz - Vargno, Eb15 Deserbière – Stubié – Lion – Plan du Duc, Eb16 Plan de La Fontana, Eb17 Plan de La Fontana, Eb 18 Creux, Eb19 Lеретта, Eb21 Vercosa – Vercosetta - Crotal, Eb22 Court du Ry, Eb23 Palis - Rovinas, Eb24 Cleyva, Eb25 Rial, Eb26 Serra Fredda, Eb27 Carisey, Eb29 Durand, Eb30 Piant – Grignit - Camos – Molinat - Cornetta, Eb31 Champ - Giarnet, Eb32 Tronc, Eb34 Montagnit - Pascoli da ri- qualificare.*

Sistema dei pascoli.

indirizzi caratterizzanti			ulteriori indirizzi		
<i>usi e attività destinazioni d’uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>	<i>usi e attività destinazioni d’uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG	PRG	PRG	PRG	PRG
Art. 10, b9,b11,b13, b17,b19,b21, c1,c3	Art. 8 comma 1, lettere a)1,2, c), d)1,4,5(***)	ce DIA	Art. 10, d, dbis1, g5,g6,g7	Art. 8 comma 1, lettere a),c),d)1,4	ce DIA
			Art. 10, b9,b11,b13,b17, b19,b21,b23,b24, c1,c3, m5	Art. 8 comma 1, lettere a),c), d)1,4,5(***)	ce DIA
			Art. 10, b10,b12,b14,b18, b20,b22,b23,b24, c2,c4, m5	(****) Art. 8 comma 1, lettere b)1,2,6	ce DIA
			Art. 10, g5,g6,g7	Art. 8 comma 1, lettere b)1(**),2	PUD NA

(**) *Per i manufatti edilizi, limitatamente agli interventi di ampliamento, nuova edificazione e ricostruzione dei ruderii, come definiti all’art. 62bis.*

(***) *Esclusivamente connesse alle attività di tipo b).*

(****) *La realizzazione di interventi di cui all’art. 8 comma 1 lettera b) punto 1) per attività di tipo b) all’interno delle sottozone oggetto della presente tabella, è subordinata alla predisposizione di un planivolumetrico da approvarsi da parte del Consiglio Comunale previo parere della Commissione Edilizia.*

SOTTOZONA Eb3 Saron, Eb4 Saron, Eb5 Montroux, Eb6 Feton, Eb13 Mianda, Eb20 Goillas, Eb28 Vernetta, Eb33 Cleyva-bella – Pa-
scoli da mantenere.

Sistema dei pascoli.

indirizzi caratterizzanti			ulteriori indirizzi		
usì e attività destinazioni d'uso	modalità di intervento interventi	condizioni di intervento strumenti attuativi	usì e attività destinazioni d'uso	modalità di intervento interventi	condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG	PRG	PRG	PRG	PRG
Art. 10, b9,b11,b13, b17,b19,b21, c1,c3	Art. 8 comma 1, lettere a)1,2, c), d)1,4	ce DIA	Art. 10, d, dbis1, g5,g6,g7	Art. 8 comma 1, lettere a), c), d)1,4	ce DIA
			Art. 10, b9,b11,b13,b17, b19,b21,b23,b24, c2,c4, m5	(****) Art. 8 comma 1, lettere a), b)1,2,6, c), d)1,4	ce DIA

(****) La realizzazione di interventi di cui all'art. 8 comma 1 lettera b) punto 1) per attività di tipo b) all'interno delle sottozone oggetto della presente tabella, riguarda esclusivamente l'ampliamento delle strutture esistenti al fine del loro adeguamento ad una razionale pratica agricola, senza però aumenti di carico. Tali interventi sono subordinati alla predisposizione di un planivolumetrico da approvarsi da parte del Consiglio Comunale previo parere della Commissione Edilizia.

3. Nei pascoli da riqualificare¹⁴¹ sono ammessi interventi di completamento e di ampliamento rigorosamente proporzionati alle esigenze ricettive degli addetti e degli animali, in relazione alla dimensione dei pascoli e tenuto conto dei tramuti.
4. La localizzazione e il dimensionamento degli interventi di cui al comma 3 relativi ai fabbricati rurali sono determinati dalle esigenze aziendali convalidate nello specifico dal giudizio di razionalità espresso dalle competenti strutture regionali, sulla base del manuale tecnico contenente gli standard costruttivi¹⁴² e gli elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi. Sono ammessi alle medesime condizioni interventi di manutenzione e di adeguamento alle disposizioni di legge o regolamentari in materia igienico-sanitaria e di sicurezza.
5. Nei pascoli non compresi fra quelli da riqualificare, gli interventi eseguibili devono rispettare le disposizioni seguenti:
 - a) materiali e tecniche costruttive coerenti con le preesistenze storiche;

¹⁴¹ NAPTP ,art. 31, comma 3

¹⁴² Approvato dall'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura

- b) conservati, mantenuti e, ove possibile, ripristinati gli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, ecc..), e qualora gli interventi si situino in aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico rispettare le disposizioni specifiche relative a tali aree.
6. Nei pascoli da riqualificare, fatte salve ulteriori disposizioni recate da eventuali piani e programmi di settore e comunque del PSR, nella esecuzione degli interventi sono ammessi:
- l'eventuale razionalizzazione degli accessi, ove compatibili con il contesto paesaggistico, in modo da collegare gli alpeggi appartenenti a uno stesso sistema pascolivo, privilegiando soluzioni reversibili;
 - l'adeguamento delle strutture edilizie esistenti, con materiali e tecniche costruttive coerenti con le preesistenze, con eventuali completamenti e incrementi rigorosamente proporzionati alle esigenze ricettive degli addetti e degli animali, in relazione alla dimensione dei pascoli e tenuto conto dei tramuti;
 - devono essere conservati, mantenuti e, ove possibile, ripristinati gli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, ecc..) e, qualora gli interventi si situino in aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico, rispettare le disposizioni specifiche relative a tali aree.
7. La tabella di cui al presente comma in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi della tabella di cui al comma 2, stabilisce i parametri edilizi di riferimento per gli interventi di nuova edificazione.

Sottozone	Eb1, Eb2, Eb3, Eb4, Eb5, Eb6, Eb7, Eb8, Eb9, Eb10, Eb11, Eb12, Eb13, Eb14, Eb15, Eb16, Eb17, Eb18, Eb19, Eb20, Eb21, Eb22, Eb23, Eb24, Eb25, Eb26, Eb27, Eb28, Eb29, Eb30, Eb31, Eb32, Eb33, Eb34
------------------	--

Destinazioni d'uso	Sur m ² Superficie urbani- stica riservata alle diverse destina- zioni d'uso %	I m ² / m ² densità fondiaria	I max m ² / m ² Densità fondiaria max	RC m ² / m ² Rapporto di coper- tura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fab- bricati	DC m Distanza dai con- fini
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(b9,b10,b11, b12, b13,b14,b17,b18,b19, b20,b21,b22,b23) (*)					7	1	10	5
(c2,c4,b24) (*)					8	2	10	5
(g5,g6,g7) (***)								
m5 (**)								

(*) Per il dimensionamento dei fabbricati rurali si veda l'art. 14, comma 1, lettera b e l'art. 55, comma 3.

(**) Solo in interrato.

(***) Vedi comma 14.

8. Tipologie costruttive:

Nelle sottozone di tipo Eb sono richieste soluzioni coerenti con i caratteri del contesto ambientale ed edificato, tenuto conto della tradizione locale, in ordine sia alla morfologia dei fabbricati sia alla tipologia dei tetti sia ai materiali di finitura esterna. Nei fabbricati agricoli di nuova edificazione non meno del 40% della superficie dei prospetti dovrà essere eseguito in pietra. Le costruzioni dovranno essere movimentate con la creazione di corpi a diverso numero di piani o la creazione di piani sfalsati per adeguare l’edificio all’andamento del terreno; in particolare sono consigliabili falde che scendono su prospetti molto bassi. Eventuali soluzioni alternative devono essere motivate e illustrate esaurientemente.

9. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:

- a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
- b) assicurare la testimonianza dell’uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.

10. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, si osservano le seguenti prescrizioni:

- a) gli interventi devono comportare l’eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto;
- b) non interessa il PRGC;
- c) non interessa il PRGC.

11. Nell’ambito degli interventi di nuova edificazione si osservano le seguenti prescrizioni:

- a) non interessa il PRGC;
- b) non interessa il PRGC.

12. Si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli articoli da 11 a 16.

13. Si ricorda che ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 35, 36 e 37 della LR 11/1998.

14. La localizzazione e il dimensionamento delle nuove strutture per gli usi e le attività di tipo g è subordinata alla approvazione del Programma di sviluppo turistico di cui alla LR 11/1998 e smi, art. 47. In assenza del programma di sviluppo turistico sono ammessi interventi di manutenzione e di adeguamento alle disposizioni di legge o regolamentari in materia igienico-sanitaria e di sicurezza, interventi di ampliamento e nuova costruzione ai sensi dell’art. 62bis delle presenti NTA o interventi già previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di approvazione del presente PRGC.

Art. 51 (Sottozone di tipo “Ec”)

1. Nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità” del PRG sono delimitate le sottozone di tipo Ec, costituite da aree con prevalente copertura forestale destinate alla conservazione, manutenzione o riqualificazione del patrimonio forestale; in esse sono ricomprese le aree destinate al rimboschimento¹⁴³, nonché le aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto per cause dolose, colpose o accidentali. Tali aree sono da intendersi quali aree di particolare interesse agricolo o agro-silvo-pastorale ai fini di cui alla lett. d), comma 2 dell’art. 14 LR 11/1998.
2. La tabella di cui al presente comma individua le destinazioni d’uso e le attività di cui all’art. 10 ammesse in ogni sottozona, tenuto conto delle determinazioni del PTP:

¹⁴³ NAPTP, art. 26, comma 1

SOTTOZONA Ec1 Versante sinistro orografico, Ec2 Versante destro orografico, Ec3 Vers-cose - Colla, Ec4 Ronc - Plan, Ec5 Ceva, Ec6 Plana, Ec7 Plana, Ec8 Crest Superiore, Ec9 Vargno.

Sistema boschivo.

<i>indirizzi caratterizzanti</i>			<i>ulteriori indirizzi</i>		
<i>usi e attività destinazioni d’uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>	<i>usi e attività destinazioni d’uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG	PRG	PRG	PRG	PRG
Art. 10, b1,b5,b7,b9, b11,b13,b17, b19,b21, c1,c3	Art. 8 comma 1,lettere a)1,2 c), d)1,4	ce DIA	Art. 10, d, b1,b5,b7,b9, b11,b13,b17, b19,b21	Art. 8 comma 1, lettere a)1,2,3, c), d)1,4	ce DIA
			Art. 10, dbis1, g4,g6,g7 l2	Art. 8 comma 1, lettere a), c), d)1,4	ce DIA
			Art. 10, m5	Art. 8 comma 1, lettere a), b)1,2	ce DIA
			Art. 10, b1,b5,b7,b9,b11,b13, b17,b19,b21,b23,b24, c2,c4	(****) Art. 8 comma 1, lettere a), b)1,2, c), d)1,4	ce DIA

(****) La realizzazione di interventi di cui all’art. 8 comma 1 lettera b) punto 1) per attività di tipo b) all’interno delle sottozone oggetto della presente tabella, riguarda esclusivamente l’ampliamento delle strutture esistenti al fine del loro adeguamento ad una razionale pratica agricola, senza però aumenti di carico. Tali interventi sono subordinati alla predisposizione di un planivolumetrico da approvarsi da parte del Consiglio Comunale previo parere della Commissione Edilizia.

3. Nelle sottozone di tipo Ec si applicano le disposizioni di cui all’art. 63 relativamente alle parti indicate quali aree boscate.
4. La tabella di cui al presente comma in relazione alle destinazioni d’uso ammesse ai sensi della tabella di cui al comma 2, stabilisce i parametri edilizi di riferimento per gli interventi di nuova edificazione.

Sottozone | Ec1, Ec2, Ec3, Ec4, Ec5, Ec6, Ec7, Ec8, Ec9

Destinazioni d'uso	Sur m ² Superficie ur- banistica ri- servata alle diverse desti- nazioni d'uso %	I m ² / m ² densità fonciaria	I max m ² / m ² Densità fonciaria max	RC m ² / m ² Rapporto di coper- tura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fab- bricati	DC m Distanza dai con- fini
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(b1,b5,b7,b9,b11,b13, b17,b19,b21, 23,b24, c2,c4) (*)					8	2	10	5
m5 (**) (solo in interrato).								

(*) Per il dimensionamento dei fabbricati rurali si veda l'art. 14, comma 1, lettera b e l'art. 55, comma 3.

(**) (solo in interrato).

5. Tipologie costruttive:

nelle sottozone di tipo Ec sono richieste soluzioni coerenti con i caratteri del contesto ambientale ed edificato, tenuto conto della tradizione locale, in ordine sia alla morfologia dei fabbricati sia alla tipologia dei tetti sia ai materiali di finitura esterna. Eventuali soluzioni alternative devono essere motivate e illustrate esaurientemente.

6. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:

- assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
- assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.

7. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, si osservano le seguenti prescrizioni:

- gli interventi devono comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto;
- esistenza di parcheggi nella misura di:

- destinazioni di tipo c) e d): sia prevista la realizzazione di almeno un posto auto ogni unità immobiliare recuperata;
 - destinazioni di tipo g): 1 posto macchina per ogni camera da letto.
8. Non interessa il PRGC.
9. Si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli articoli da 11 a 16.
10. I posti auto, motivatamente, possono essere ubicati in posizione discosta rispetto al fabbricato oggetto di intervento.
11. Si ricorda che ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 35, 36 e 37 della LR 11/1998.

Art. 52 (Sottozone di tipo “Ed”)

1. Nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità” del PRG sono delimitate le sottozone di tipo Ed destinate ad usi speciali quali: discariche, attività estrattive, stoccaggio di reflui zootechnici, siti di teleradiocomunicazioni, sbarramenti artificiali di rilevanza sovracomunale con relativi invasi ed eventuali fasce di fruizione turistica, grandi impianti di produzione e trasformazione di energia elettrica superiori a quelle indicate all’art. 31, comma 1 e usi similari.
2. La tabella di cui al presente comma individua le destinazioni d’uso e le attività di cui all’art. 10, ammesse in ogni sottozona, tenuto conto delle determinazioni del PTP:

SOTTOZONA **Ed1 La Borney, Ed2 Plana, Ed6 Versa, Ed7 Bersé.**

Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato.

indirizzi caratterizzanti			ulteriori indirizzi		
<i>usi e attività destinazioni d’uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>	<i>usi e attività destinazioni d’uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG	PRG	PRG	PRG	PRG
Art. 10, m4,m5	Art. 8 comma 1, lettere a), b)1, 2 c), d)1, 4, 5	ce DIA	Art. 10, m1(**)	Art. 8 comma 1, lettere a), b)1, 2, 5, c), d) 1, 4, 5, 6	ce DIA

(**) Esclusivamente connesse alle attività discarica inerti e stoccaggio temporaneo di letame.

SOTTOZONA Ed3 Pacoulla, Ed4 Sarral.

Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato.

indirizzi caratterizzanti			ulteriori indirizzi		
<i>usi e attività destinazioni d’uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>	<i>usi e attività destinazioni d’uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG	PRG	PRG	PRG	PRG
Art. 10, m4,m5	Art. 8 comma 1, lettere a), b) 1, 2 c), d) 1, 4, 5	ce DIA	Art. 10, m1(**)	Art. 8 comma 1, lettere a), b) 1, 2, c), d) 1, 4, 5	ce DIA

(**) Esclusivamente connesse alle attività di sfruttamento della energia idroelettrica.

SOTTOZONA Ed5 Jougeo.

Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato.

indirizzi caratterizzanti			ulteriori indirizzi		
<i>usi e attività destinazioni d’uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>	<i>usi e attività destinazioni d’uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG	PRG	PRG	PRG	PRG
Art. 10, m4,m5	Art. 8 comma 1,lettere a), b)1,2 c), d)1,4,5	ce DIA	Art. 10, m1(**),m3	Art. 8 comma 1,lettere a), b)1,2,3, c), d)1,4,5	ce DIA

(**) Esclusivamente connesse alle attività di tipo m3.

SOTTOZONA Ed8 *Colombit.*

Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato.

indirizzi caratterizzanti			ulteriori indirizzi		
<i>usi e attività destazioni d'uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>	<i>usi e attività destazioni d'uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG	PRG	PRG	PRG	PRG
Art. 10, m4,m5	Art. 8 comma 1, lettere a), b)1,2 c), d)1,4,5	ce DIA	Art. 10, m1(**)	Art. 8 comma 1, lettere a), b)1,2,5, c), d)1,4,5,6	ce DIA

(**) *Esclusivamente connesse alle attività di cava con coltivazione solo in galleria e successivo recupero ambientale mediante chiusura dei fori con materiale lapideo.*

3. La tabella di cui al presente comma in relazione alle destazioni d'uso ammesse ai sensi della tabella di cui al comma 2, stabilisce i parametri edilizi di riferimento per gli interventi di nuova edificazione.

Sottozone	Ed1, Ed2, Ed3, Ed4, Ed5, Ed6, Ed7, Ed8
------------------	---

Destinazioni d'uso	Sur m² Superficie urbanistica riservata alle diverse destazioni d'uso %	I m²/ m² densità fondiaria	I max m²/ m² Densità fondiaria max	RC m²/ m² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
1	2	3	4	5	6	7	8	9
m1,m3,m4,m5				1/3	8 (*)		10	5

(*) *Esclusi torri e tralicci.*

4. Tipologie costruttive:

Nelle sottozone di tipo Ed sono richieste soluzioni coerenti con i caratteri del contesto ambientale ed edificato, tenuto conto della tradizione locale, in ordine sia alla morfologia dei fabbricati sia alla tipologia dei tetti sia ai materiali di finitura esterna. Le costruzioni dovranno essere mo-

vimentate con la creazione di corpi a diverso numero di piani o la creazione di piani sfalsati per adeguare l’edificio all’andamento del terreno; in particolare sono consigliabili falde che scendono su prospetti molto bassi. Eventuali soluzioni alternative devono essere motivate e illustrate esaurientemente.

5. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
 - b) assicurare la testimonianza dell’uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.
6. Non interessa il PRGC.
7. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) gli interventi devono comportare l’eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto;
 - b) esistenza di parcheggi nella misura di:
 - per le destinazioni di tipo m): 2 posti macchina ogni sottozona.
8. Nell’ambito degli interventi di nuova edificazione si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) esistenza di parcheggi nella misura di:
 - per le destinazioni di tipo m): 2 posti macchina ogni sottozona.
9. Si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli articoli da 11 a 16.
10. I posti auto, motivatamente, possono essere ubicati in posizione discosta rispetto al fabbricato oggetto di intervento.
11. Negli interventi di cui all’art. 8, comma 1, lett. d), punto 6, il deposito di materiali dovrà essere schermato con alberature e vegetazione autoctona, finalizzati a mascherare lo stoccaggio all’aperto di prodotti o materie prime.
12. Si ricorda che ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 35, 36 e 37 della LR 11/1998.

Art. 53 (Sottozone di tipo “Ee”)

1. Sono sottozone di tipo Ee quelle di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico. Tali aree sono da intendersi quali aree di particolare interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico ai fini di cui alla lett. d), comma 2 dell'art. 14 LR 11/1998.
2. La tabella di cui al presente comma individua le destinazioni d'uso e le attività di cui all'art. 10, ammesse in ogni sottozona, tenuto conto delle determinazioni del PTP:

SOTTOZONA Ee1 Lago Torretta inferiore, Ee3 Lago Vargno inferiore, Ee7 Lago Montagnit, Ee8 Lago Carisey.
Sistema dei pascoli.

indirizzi caratterizzanti			ulteriori indirizzi		
us ⁱ e attività destinazioni d ^u so	modalità di intervento interventi	condizioni di intervento strumenti attuativi	us ⁱ e attività destinazioni d ^u so	modalità di intervento interventi	condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG	PRG	PRG	PRG	PRG
Art. 10, b9, b11, b13, b17, b19, b21, c1, c3	Art. 8 comma 1, lettere a)1, 2, c), d)1,4	ce DIA	Art. 10, d, dbis1, g5,g6,g7	Art. 8 comma 1, lettere a),c),d)1,4	ce DIA
			Art. 10, b9,b11,b13,b17, b19,b21,b23,b24, c1,c3, m5	Art. 8 comma 1, lettere a),c), d)1,4	ce DIA
			Art. 10, b10,b12,b14, b18,b20,b22, m5	(****) Art. 8 comma 1, lettere b)1,2,6	ce DIA
			Art. 10, g5,g6,g7	Art. 8 comma 1, lettere b)1(**),2	PUD NA
			Art. 10, m1(*)	Art. 8 comma 1, lettere a),b)1,2, c), d)1,4	Ce DIA

(*) Solo per la zona Ee3 relativamente alle attività in atto (opera di presa e condotta forzata della centralina idroelettrica di Sarral).

(**) Per i manufatti edilizi, limitatamente agli interventi di ampliamento, nuova edificazione e ricostruzione dei ruderi, come definiti all'art. 62bis.

(****) La realizzazione di interventi di cui all'art. 8 comma 1 lettera b) punto 1) per attività di tipo b) all'interno delle sottozone oggetto della presente tabella, è subordinata alla predisposizione di un planivolumetrico da approvarsi da parte del Consiglio Comunale previo parere della Commissione Edilizia.

SOTTOZONA Ee2 Lago Torretta superiore, Ee5 Lago Goillas, Ee6 Laghi Godin.

Sistema delle aree naturali: sottosistema delle altre aree naturali

<i>indirizzi caratterizzanti</i>			<i>ulteriori indirizzi</i>		
<i>usi e attività destinazioni d’uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>	<i>usi e attività destinazioni d’uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG	PRG	PRG	PRG	PRG
Art. 10, a	Art. 8 comma 1, lettere a)1,2, d)1	ce DIA	Art. 10, b9, c1,c3, dbis1, g5,g6	Art. 8 comma 1, lettere a), c), d)1,4	Ce DIA
			Art. 10, g5,g6	Art. 8 comma 1, lettere b)1,2	Ce DIA

SOTTOZONA Ee4 Lago Vargno superiore.

Sistema boschivo.

indirizzi caratterizzanti			ulteriori indirizzi		
<i>usi e attività destinazioni d’uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>	<i>usi e attività destinazioni d’uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG	PRG	PRG	PRG	PRG
Art. 10, b1,b5,b7,b9,b11, b13,b17,b19,b21, c1,c3	Art. 8 comma 1, lettere a)1,2, c),d)1,4	ce DIA	Art. 10, d	Art. 8 comma 1,lettere a)1,2,3, c), d)1,4	ce DIA
			Art. 10, dbis1 g5,g6,g7	Art. 8 comma 1,lettere a), c), d)1,4	ce DIA
			Art. 10, m5	Art. 8 comma 1,lettere a),b)1,2	ce DIA

3. In relazione al tipo di interesse riconosciuto dal PRG, sono individuate le destinazioni di uso ammesse, avendo presente l’obiettivo primario di conseguire la tutela e la valorizzazione del tipo di interesse stesso.
4. Eventuali interventi strutturali e infrastrutturali ai sensi dell’art. 40, comma 2, lett. a), sono assoggettati al parere favorevole o favorevole condizionato, preventivo e vincolante della Soprintendenza per i beni culturali e le attività culturali. Per gli interventi eccedenti quelli descritti dall’art. 40, comma 2, lett. a) può essere richiesta la deroga alle determinazioni del PTP ai sensi dell’art. 8 della l.r. 11/1998.
5. In tali sottozone trovano applicazione le norme cogenti e prevalenti di cui all’art. 40, NAPTP.
6. La tabella di cui al presente comma in relazione alle destinazioni d’uso ammesse ai sensi della tabella di cui al comma 2, stabilisce i parametri edilizi di riferimento per gli interventi di nuova edificazione.

Sottozone	Ee1, Ee2, Ee3, Ee4, Ee5, Ee6, Ee7, Ee8
------------------	---

Destinazioni d'uso	Sur m ² Superficie urbanistica riservata alle diverse destinazioni d'uso %	I m ² / m ² densità fondiaria	I max m ² / m ² Densità fondiaria max	RC m ² / m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(b10,b12,b14,b18,b20,b22) (*)					7	1	10	5
(g5,g6,g7) (***)								
m1(****)					7	2	10	5
m5 (**)								

(*) Per il dimensionamento dei fabbricati rurali si veda l'art. 14, comma 1, lettera b e l'art. 55, comma 3.

(**) Solo in interrato.

(***) Vedi comma 16.

(****) Limitatamente per la sottozona Ee3 e ad opere necessarie allo sfruttamento dell'energia idroelettrica.

- Nelle sottozone di tipo Ee sono richieste soluzioni coerenti con i caratteri del contesto ambientale ed edificato, tenuto conto della tradizione locale, in ordine sia alla morfologia dei fabbricati sia alla tipologia dei tetti sia ai materiali di finitura esterna. Nei fabbricati agricoli non meno del 40% della superficie dei prospetti dovrà essere eseguito in pietra. Le costruzioni dovranno essere movimentate con la creazione di corpi a diverso numero di piani o la creazione di piani sfalsati per adeguare l'edificio all'andamento del terreno; in particolare sono consigliabili falde che scendono su prospetti molto bassi. Eventuali soluzioni alternative devono essere motivate e illustrate esaurientemente.
- Non interessa il PRGC.
- Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano i seguenti prescrizioni:
 - assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici, o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai tetti e ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
 - assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con la permanenza dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.
- Per la ristrutturazione edilizia, gli interventi devono inoltre comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con le tipologie tradizionali e coi caratteri del contesto.

11. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo Ee si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
12. Si ricorda che ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 35, 36 e 37 della LR 11/1998.
13. In relazione al tipo di interesse riconosciuto dal PRG, le destinazioni d'uso e gli interventi sono principalmente rivolti alla tutela dei laghi in quota; oltre alle specifiche prescrizioni contenute nelle tabelle si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 delle NTA.
14. Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante le parti di territorio individuate come sottozone di tipo Ee, si osservano altresì le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 23 delle NTA.
15. Per gli interventi nelle aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico, di cui all'art. 26, ricadenti nelle sottozone di tipo Ee si applicano le procedure di cui al comma 2 dell'art. 24 delle NTA.
16. La localizzazione e il dimensionamento delle nuove strutture per gli usi e le attività di tipo g è subordinata alla approvazione del Programma di sviluppo turistico di cui alla LR 11/1998 e smi, art. 47. In assenza del programma di sviluppo turistico sono ammessi interventi di manutenzione e di adeguamento alle disposizioni di legge o regolamentari in materia igienico-sanitaria e di sicurezza, interventi di ampliamento e nuova costruzione ai sensi dell'art. 62bis delle presenti NTA o interventi già previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di approvazione del presente PRGC.
17. Si ricorda la necessità delle verifiche ai sensi dell'art. 2, comma 2, punti h) ed i) delle presenti NTA in particolare con riferimento alle aree oggetto di tutela e valorizzazione naturalistica evidenziate nelle tavole P3.

Art. 54 (Sottozone di tipo “Ef”)

1. Nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità” del PRG sono delimitate le sottozone di tipo Ef di specifico interesse naturalistico. Tali aree sono da intendersi quali aree di particolare pregio ambientale e naturalistico ai fini di cui alla lett. d), comma 2 dell’art. 14 LR 11/1998.
2. La tabella di cui al presente comma individua le destinazioni d’uso e le attività di cui all’art. 10, ammesse in ogni sottozona, tenuto conto delle determinazioni del PTP:

SOTTOZONA Ef1 Pierre Blanche, Ef2 Pierre Blanche, Ef3 Grangeas, Ef4 Met-Ros, Ef5 Mont Mars, Ef8 Lago Goillas.

Sistema delle aree naturali: sottosistema delle altre aree naturali.

indirizzi caratterizzanti			ulteriori indirizzi		
<i>usi e attività destinazioni d’uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>	<i>usi e attività destinazioni d’uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG	PRG	PRG	PRG	PRG
Art. 10, a	Art. 8 comma 1,lettere a)1,2, d)1	ce DIA	Art. 10, g5,g6,g7	Art. 8 comma 1,lettere a), b)1(***)2, c), d)1,4	Ce DIA

(***) Riguarda esclusivamente la zona Ef5, per il rifugio della Barma in costruzione (DGR 2117 del 10/06/2002 di valutazione di compatibilità ambientale), per altre strutture vedi comma 14 del presente articolo.

SOTTOZONA Ef6 *Bonnel*.

Sistema dei pascoli.

<i>indirizzi caratterizzanti</i>			<i>ulteriori indirizzi</i>		
<i>usi e attività destinazioni d’uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>	<i>usi e attività destinazioni d’uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG	PRG	PRG	PRG	PRG
Art. 10, b9,b11, b13, b17,b19,b21, c1,c3	Art. 8 comma 1,lettere a)1,2, c), d)1,4	ce DIA	Art. 10, dbis1, g5,g6,g7	Art. 8 comma 1, lettere a), c), d)1,4	Ce DIA
			Art. 10, b9,b11, b13,b17, b19,b21,b23,b24 c1,c3, m5	Art. 8 comma 1, lettere a), c), d)1,4	Ce DIA
			Art. 10, b10,b12, b14, b18,b20,b22, m5	(****) Art. 8 comma 1, lettere b)1,2	Ce DIA
			Art. 10, g5,g6,g7	Art. 8 comma 1, lettere b)1(**),2	PUD NA

(**) *Per i manufatti edilizi, limitatamente agli interventi di ampliamento, nuova edificazione e ricostruzione dei ruderi, come definiti all’art. 62bis.*

(****) *La realizzazione di interventi di cui all’art. 8 comma 1 lettera b) punto 1) per attività di tipo b) all’interno delle sottozone oggetto della presente tabella, è subordinata alla predisposizione di un planivolumetrico da approvarsi da parte del Consiglio Comunale previo parere della Commissione Edilizia.*

SOTTOZONA **Ef9 Chuchail, Ef10 Ayvaneyres, Ef11 Tronc.**

Sistema boschivo.

indirizzi caratterizzanti			ulteriori indirizzi		
<i>usi e attività destinazioni d’uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>	<i>usi e attività destinazioni d’uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG	PRG	PRG	PRG	PRG
Art. 10, b1,b5,b7,b9, b11,b13,b17, b19,b21, c1,c3	Art. 8 comma 1, lettere a)1,2, c), d)1,4	ce DIA			

SOTTOZONA **Ef7 Guillemore.**

Sistema fluviale.

indirizzi caratterizzanti			ulteriori indirizzi		
<i>usi e attività destinazioni d’uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>	<i>usi e attività destinazioni d’uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG	PRG	PRG	PRG	PRG
Art. 10, a1,a2	Art. 8 comma 1,lettere a)1,2	ce DIA			

3. In relazione al tipo di interesse riconosciuto dal PRG, sono individuate le destinazioni di uso ammesse, avendo presente l’obiettivo primario di conseguire la tutela e la valorizzazione del tipo di interesse stesso.
4. Eventuali interventi strutturali e infrastrutturali ai sensi dell’art. 38, comma 4, NAPTP, sono dichiarati ammissibili, localizzati e dimensionati

con deliberazione dall'organo comunale competente, d'intesa con i competenti servizi regionali interessati.

5. La tabella di cui al presente comma in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi della tabella di cui al comma 2, stabilisce i parametri edilizi di riferimento per gli interventi di nuova edificazione.

Sottozone	Ef1, Ef2, Ef3, Ef4, Ef5, Ef6, Ef8, Ef11
------------------	--

Destinazioni d'uso	Sur m² Superficie urbanistica riservata alle diverse destinazioni d'uso %	I m²/ m² densità fondiaria	I max m²/ m² Densità fondiaria max	RC m²/ m² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(b10,b12,b14, b18,b20,b22) (*)				1/3	5	1	10	5
(g5,g6,g7) (***)							10	5
m5 (**)								

(*) Per il dimensionamento dei fabbricati rurali si veda l'art. 14, comma 1, lettera b e l'art. 55, comma 3.

(**) Solo in interrato.

(***) Riguarda esclusivamente la zona Ef5, per il rifugio della Barma in costruzione (DGR 2117 del 10/06/2002 di valutazione di compatibilità ambientale), per altre strutture vedi comma 14.

6. Tipologie costruttive:

nelle sottozone di tipo Ef sono richieste soluzioni coerenti con i caratteri del contesto ambientale ed edificato, tenuto conto della tradizione locale, in ordine sia alla morfologia dei fabbricati sia alla tipologia dei tetti sia ai materiali di finitura esterna. Nei fabbricati agricoli non meno del 40% della superficie dei prospetti dovrà essere eseguito in pietra. Le costruzioni dovranno essere movimentate con la creazione di piani sfalsati per adeguare l'edificio all'andamento del terreno; in particolare sono consigliabili falde che scendono su prospetti molto bassi. Eventuali soluzioni alternative devono essere motivate e illustrate esaurientemente.

7. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:

- assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
- assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo;

- c) non interessa il PRGC.
8. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, si osservano le seguenti prescrizioni:
- a) gli interventi devono comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto;
 - b) non interessa il PRGC;
 - c) non interessa il PRGC.
9. Nell'ambito degli interventi di nuova edificazione si osservano le seguenti prescrizioni:
- a) non interessa il PRGC;
 - b) non interessa il PRGC.
10. Si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli articoli da 11 a 16.
11. Per le zone Ef5 e Ef6 trova applicazione la procedura di Valutazione di Incidenza così come disposta dalla direttiva 92/43/CEE e dal D.P.R. 357/97 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica” e della L.R. 21 maggio 2007 n. 8 e della DGR 1815 del 6 luglio 2007.
12. Alle eventuali porzioni di sottozone interessate dal sistema fluviale secondo la carta M1, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 14 NTA PTP.
13. Si ricorda che ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 35, 36 e 37 della LR 11/1998.
14. La localizzazione e il dimensionamento delle nuove strutture per gli usi e le attività di tipo g, l e m1 è subordinata alla approvazione del Programma di sviluppo turistico di cui alla LR 11/1998 e smi, art. 47. In assenza del programma di sviluppo turistico sono ammessi interventi di manutenzione e di adeguamento alle disposizioni di legge o regolamentari in materia igienico-sanitaria e di sicurezza, interventi di ampliamento e nuova costruzione ai sensi dell'art. 62bis delle presenti NTA o interventi già previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di approvazione del presente PRGC.

Art. 55 (Sottozone di tipo “Eg”)

1. Nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità” del PRG sono delimitate le sottozone di tipo Eg di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate, (vigneti, frutteti, castagneti da frutto) non costituenti aree di specifico interesse paesaggistico, e alle produzioni foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle o che si prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo. Tali aree sono da intendersi quali aree di particolare interesse agricolo od agro-silvo-pastorale ai fini di cui alla lett. d), comma 2 dell’art. 14 LR 11/1998.
2. La tabella di cui al presente comma individua le destinazioni d’uso e le attività di cui all’art. 10, ammesse in ogni sottozona, tenuto conto delle determinazioni del PTP:

SOTTOZONA **Eg1 Zelbie, Eg2 Thea, Eg3 Castel, Eg4 Carra - Posa, Eg5 Borney, Eg6 Fey, Eg7 Roncadere, Eg8 Molair, Eg9 Theilly, Eg10 Plana dessus, Eg11 Plana Dessus, Eg12 Coré - Creux, Eg13 Barmetta, Eg14 Fracha, Eg15 Niana, Eg16 Pacola, Crest-Desot, Eg17 Nosetta, Eg18 Graney - Capoluogo - Juge, Eg19 Espaz - Versa, Eg20 Cioss, Eg21 Champ-Vieil, Eg22 Chate-lair, Eg23 Bossolousa, Eg 24 Sarral - Seveyroux - Ronchas, Eg 25 Cleyvassa, Eg26 Cona, Eg27 Clapasson dessus, Eg28 Clapasson dessous, Eg29 Chuchal.**

Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato.

indirizzi caratterizzanti			ulteriori indirizzi		
<i>usi e attività destinazioni d’uso</i>	<i>Modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>	<i>usi e attività destinazioni d’uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG	PRG	PRG	PRG	PRG
Art. 10, b1,b5,b7,b9,b11, b13,b17,b19,b21, b23,b24, c1,c3, d,dbis1, e1,e3,e5,e7 g1,g2,g3,g4,g6, g7,g10,g12,g13, m5	Art. 8 comma 1,lettere a), c), d)1,4, 5(**),7	ce DIA	Art. 10, l2,l5,l6, m1	Art. 8 comma 1,lettere a), c), d)1,4,7	ce DIA
			Art. 10, m4	Art. 8 comma 1,lettere a), b)1,2	
Art. 10, b2,b6,b8,b10, b12,b14,b18,b20, b22,b23,b24, c, e7, m5	(****) Art. 8 comma 1,lettere b)1,2,5(**),6	ce DIA	Art. 10, l2,l5,l6, m1	Art. 8 comma 1,lettere b)1(**),2	PUD NA
			Art. 10, c, d,dbis1, g1,g2,g3,g4,g6, g7,g10,g12,g13	Art. 8 comma 1,lettere b)1(**),2	PUD NA

(**) *Per i manufatti edilizi, limitatamente agli interventi di ampliamento, nuova edificazione e ricostruzione dei ruderii, come definiti all’art. 62bis.*

(***) *Esclusivamente connesse alle attività di tipo b).*

(****) *La realizzazione di interventi di cui all’art. 8 comma 1 lettera b) punto 1) per attività di tipo b) all’interno delle sottozone oggetto della presente tabella, è subordinata alla predisposizione di un planivolumetrico da approvarsi da parte del Consiglio Comunale previo parere della Commissione Edilizia.*

3. Si applicano le seguenti disposizioni¹⁴⁴:

- a) La realizzazione di nuovi edifici rustici e abitativi in funzione della conduzione dei fondi è ammessa sulla base delle seguenti disposizioni:
 - 1) localizzazioni esterne agli insediamenti tradizionali indicati nella cartografia, ai margini di complessi di fondi caratterizzati da colture omogenee e alle aree di specifico interesse¹⁴⁵, lontane da poggi e margini di terrazzi naturali;
 - 2) sviluppi planimetrici e altimetrici coerenti con le dimensioni e la trama dell’ambiente in cui gli edifici sono inseriti;
 - 3) articolazioni volumetriche che riflettano le specifiche destinazioni d’uso;
 - 4) delimitazione e sistemazione degli spazi scoperti funzionali all’attività aziendale;
 - 5) ricomposizione del suolo e del sovrassuolo immediatamente dopo la conclusione dei lavori edilizi.
 - b) le esigenze di superficie utile abitabile legate alla conduzione dell’azienda devono essere prioritariamente soddisfatte con l’utilizzazione o il recupero delle strutture edilizie esistenti. Qualora queste non consentano di soddisfare le esigenze aziendali e contribuire alla razionalizzazione del processo produttivo, i fabbricati residenziali, di nuova costruzione o soggetti ad ampliamento, connessi alla conduzione dell’azienda, che si rendano necessari, devono:
 - 1) essere localizzati nel corpo della sede dell’azienda o nelle aree di pertinenza;
 - 2) essere ragguagliati alla dimensione aziendale secondo quanto emergente dal giudizio di razionalità.
 - c) ai fini del presente comma, sono computati anche i volumi abitativi già esistenti nell’ambito dell’azienda, situati nelle sottozone agricole di tipo E, a condizione che non risulti pregiudicata la funzionalità e l’efficienza aziendale nel suo complesso. La concessione edilizia a realizzare le opere di cui al presente comma è subordinata alla produzione e alla trascrizione di atto unilaterale di obbligo a mantenere l’immobile destinato al servizio dell’attività agricola per un minimo di anni quindici.
4. La tabella di cui al presente comma in relazione alle destinazioni d’uso ammesse ai sensi della tabella di cui al comma 2, stabilisce i parametri edilizi di riferimento per gli interventi di nuova edificazione.

¹⁴⁴ NAPTP , art. 26, commi 7 e 8

¹⁴⁵ NAPTP art. 38 e 40

Sottozone	Eg1, Eg2, Eg3, Eg4, Eg5, Eg6, Eg7, Eg8, Eg9, Eg10, Eg11, Eg12, Eg13, Eg14, Eg15, Eg16, Eg17, Eg18, Eg19, Eg20, Eg21, Eg22, Eg23, Eg24, Eg25, Eg26, Eg27, Eg28, Eg29
------------------	--

Destinazioni d'uso	Sur m ² Superficie urba- nistica riservata alle diverse desti- nazioni d'uso %	I m ² / m ² densità fondiaria	I max m ² / m ² Densità fondiaria max	RC m ² / m ² Rapporto di coper- tura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai con- fini
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(b2,b6,b8,b10,b12,b14, b18,b20,b22,b23,b24, c) (*)				1/3	10	2	10	5
d,dbis1,d3				1/3	10	2	10	5
(g1,g2,g3,g4,g6,g7, g10,g12,g13) (***)				1/3			10	5
(l2,l5,l6) (****)				1/3	10	2	10	5
m1(***)				1/3	10	2	10	5
m4 (****)								
m5 (**)								

(*) Per il dimensionamento dei fabbricati rurali si veda l'art. 14, comma 1, lettera b e l'art. 55, comma 3.

(**) Solo in interrato.

(***) Vedi comma 13.

(****) Limitatamente alle antenne.

5. Tipologie costruttive:

nelle sottozone di tipo Eg sono richieste soluzioni coerenti con i caratteri del contesto ambientale ed edificato, tenuto conto della tradizione locale, in ordine sia alla morfologia dei fabbricati sia alla tipologia dei tetti sia ai materiali di finitura esterna. Nei fabbricati agricoli non meno del 40% della superficie dei prospetti dovrà essere eseguito in pietra. Le costruzioni dovranno essere movimentate con la creazione di corpi a diverso numero di piani o la creazione di piani sfalsati per adeguare l'edificio all'andamento del terreno; in particolare sono consigliabili falde che scendono su prospetti molto bassi. Eventuali soluzioni alternative devono essere motivate e illustrate esaurientemente.

6. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:

- assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;

- b) assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.
 - c) Non interessa il PRGC.
7. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, si osservano le seguenti prescrizioni:
- a) gli interventi devono comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto;
 - b) esistenza di parcheggi nella misura di:
 - destinazioni di tipo b): sia prevista la realizzazione di almeno un posto auto ogni 30 U.B.A. con un minimo di due posti auto;
 - destinazioni di tipo c), d1) e d2): sia prevista la realizzazione di almeno un posto auto ogni unità immobiliare recuperata;
 - destinazioni di tipo g) e b24): 1 posto macchina per ogni camera da letto;
 - destinazioni di tipo d3): 1 posto macchina ogni 50 m² di Sur con un minimo di un posto auto.
8. Nell'ambito degli interventi di nuova edificazione si osservano le seguenti prescrizioni:
- a) esistenza di parcheggi nella misura di:
 - destinazioni di tipo b): sia prevista la realizzazione di almeno un posto auto ogni 30 U.B.A. con un minimo di due posti auto;
 - destinazioni di tipo c) e d): sia prevista la realizzazione di almeno un posto auto ogni unità immobiliare recuperata;
 - destinazioni di tipo g) e b24): 1 posto macchina per ogni camera da letto;
 - destinazioni di tipo d3): 1 posto macchina ogni 50 m² di Sur con un minimo di un posto auto;
 - destinazioni di tipo l) e m): la localizzazione e il dimensionamento dei parcheggi è demandata al PUD.
9. Si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli articoli da 11 a 16.
10. I posti auto, motivatamente, possono essere ubicati in posizione discosta rispetto al fabbricato oggetto di intervento.
11. Alle eventuali porzioni di sottozone interessate dal sistema fluviale secondo la carta M1, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 14 NTA PTP.
12. Si ricorda che ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 35, 36 e 37 della LR 11/1998.
13. La localizzazione e il dimensionamento delle nuove strutture per gli usi e le attività di tipo g, l e m1 è subordinata alla approvazione del Programma di sviluppo turistico di cui alla LR 11/1998 e smi, art. 47. In assenza del programma di sviluppo turistico sono ammessi interventi di

manutenzione e di adeguamento alle disposizioni di legge o regolamentari in materia igienico-sanitaria e di sicurezza, interventi di ampliamento e nuova costruzione ai sensi dell'art. 62bis delle presenti NTA o interventi già previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di approvazione del presente PRGC.

Art. 56 (Sottozone di tipo “Eh”)

1. Nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità” del PRG sono delimitate le sottozone di tipo Eh caratterizzate dalla contestuale presenza di attività agro-silvo-pastorali, ed attività sciistiche, ricreative e turistiche quali: centri di turismo equestre, strutture di servizio collegate a percorsi ed attività turistiche in ambito naturale, campeggi stagionali. Il PRG definisce gli usi e le destinazioni compatibili.
2. La tabella di cui al presente comma individua le destinazioni d’uso e le attività di cui all’art. 10, ammesse in ogni sottozona, tenuto conto delle determinazioni del PTP:

SOTTOZONA Eh1 Niana, Eh4 Capoluogo.

Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato.

indirizzi caratterizzanti			ulteriori indirizzi		
<i>usi e attività destinazioni d’uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>	<i>usi e attività destinazioni d’uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG	PRG	PRG	PRG	PRG
			Art. 10, I2,I5,I6 m1,m5	Art. 8 comma 1,lettere a), c), d)1,4	ce DIA
			Art. 10, I2,I5,I6 m1,m5	Art. 8 comma 1,lettere b)1,2	PUD

SOTTOZONA **Eh2 Capoluogo.**

Sistema fluviale.

indirizzi caratterizzanti			ulteriori indirizzi		
<i>usi e attività destinazioni d'uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>	<i>usi e attività destinazioni d'uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG	PRG	PRG	PRG	PRG
			Art. 10, I2,I5,I6, m1,m5	Art. 8 comma 1,lettere a) c), d)1,4	ce DIA
			Art. 10, I2,I5,I6, m1,m5	Art. 8 comma 1,lettere b)1,2	PUD

SOTTOZONA **Eh3 Borney.**

Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato.

indirizzi caratterizzanti			ulteriori indirizzi		
<i>usi e attività destinazioni d'uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>	<i>usi e attività destinazioni d'uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG	PRG	PRG	PRG	PRG
			Art. 10, I2(***), I5(***), m1(***)	Art. 8 comma 1,lettere a)	ce DIA

(***) Esclusivamente connesse alle attività della palestra di arrampicata sportiva.

3. La localizzazione e il dimensionamento delle nuove strutture per gli usi e le attività di tipo I e m è subordinata alla approvazione del Programma di sviluppo turistico di cui alla LR 11/1998 e smi, art. 47. In assenza del programma di sviluppo turistico sono ammessi interventi di manutenzione e di adeguamento alle disposizioni di legge o regolamentari in materia igienico-sanitaria e di sicurezza, interventi di ampliamento e nuova costruzione ai sensi dell'art. 62bis delle presenti NTA o interventi già previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di approvazione del presente PRGC.
4. Relativamente agli interventi riguardanti le mete e i circuiti turistici si applicano le disposizioni di cui all'art. 49, comma 4.
5. La tabella di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi della tabella di cui al comma 2, stabilisce i parametri edilizi di riferimento per gli interventi di nuova edificazione.

Sottozone	Eh1, Eh2, Eh3, Eh4
-----------	--------------------

Destinazioni d'uso	Sur m ² Superficie urbani- stica riservata alle diverse destina- zioni d'uso %	I m ² / m ² densità fondiaria	I max m ² / m ² Densità fondiaria max	RC m ² / m ² Rapporto di coper- tura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fab- bricati	DC m Distanza dai con- fini
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(12,15,16) (***)					10	2	10	5
m1 (***)					10	2	10	5
m5 (**)								

(**)
Solo in interrato.

(***)
Vedi comma 3.

6. Tipologie costruttive:

Nelle sottozone di tipo Eh sono richieste soluzioni coerenti con i caratteri del contesto ambientale ed edificato, tenuto conto della tradizione locale, in ordine sia alla morfologia dei fabbricati sia alla tipologia dei tetti sia ai materiali di finitura esterna. Eventuali soluzioni alternative devono essere motivate e illustrate esaurientemente.

7. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;

- b) assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.
8. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, si osservano le seguenti prescrizioni:
- a) gli interventi devono comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto;
9. Nell'ambito degli interventi di nuova edificazione si osservano le seguenti prescrizioni:
- a) La localizzazione e il dimensionamento dei parcheggi per gli usi e le attività ammessi ai sensi del comma 2 è demandata al PUD.
10. Si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli articoli da 11 a 16.
11. Alle eventuali porzioni di sottozone interessate dal sistema fluviale secondo la carta M1, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 14 NTA PTP.
12. Si ricorda che ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 35, 36 e 37 della LR 11/1998.

Art. 57 (Sottozone di tipo “Ei”)

1. Nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo Ei che non rientrano in alcune delle precedenti categorie. Individuano porzioni di territorio di interesse agricolo con aree libere destinate a coltivazioni specializzate e alle produzioni foraggere, generalmente adiacenti a zone territoriali di tipo A o caratterizzate dalla presenza di un edificato storico particolarmente diffuso.
2. La tabella di cui al presente comma individua le destinazioni d’uso e le attività di cui all’art. 10, ammesse in ogni sottozona, tenuto conto delle determinazioni del PTP:

NTA Comune di Fontainemore – Testo Preliminare Marzo 2009

SOTTOZONA Ei2 Dele, Ei3 Trompey, Ei4 Borney, Ei5 Fey, Ei6 Pariassa, Ei7 Thielly, Ei8 Ronc-Robin, Ei9 Tetas, Ei11 Pillaz, Ei12 Chal-lasch, Ei13 Chardonney – Thea Dessus, Ei15 Bersé, Ei17 Core, Ei18 Colombit, Ei19 Pian-Pervero, Ei20 Mont Marlet, Ei21 Pirambel, Ei22 Pirambel.

Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato.

indirizzi caratterizzanti			ulteriori indirizzi		
<i>usi e attività destinazioni d’uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>	<i>usi e attività destinazioni d’uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG	PRG	PRG	PRG	PRG
Art. 10, b1,b5,b7,b9,b11, b13,b17,b19, b21,b23,b24, c1,c3, d,dbis1, e1,e3,e5 g1,g2,g3,g4,g6, g7,g10,g12,g13, m5	Art. 8 comma 1,lettere a), c), d)1,4,5(**),7	ce DIA	Art. 10, l2,l5,l6, m1	Art. 8 comma 1,lettere a), c), d)1,4,7	ce DIA
Art. 10, b2,b6,b8,b10, b12,b14,b18, b20,b22,b23, b24, m5	Art. 8 comma 1,lettere b)1,2,5(**),6 (***)		Art. 10, m4	Art. 8 comma 1,lettere a), b)1,2	
Art. 10, l2,l5,l6, m1	Art. 8 comma 1,lettere b)1(**),2	PUD NA	Art. 10, c, d,dbis1, g1,g2,g3,g4,g6, g7,g10,g12,g13	Art. 8 comma 1,lettere b)1(**),2	PUD NA

(**) *Per i manufatti edilizi, limitatamente agli interventi di ampliamento, nuova edificazione e ricostruzione dei ruderii, come definiti all’art. 62bis.*

(***) *Esclusivamente connesse alle attività di tipo b).*

(****) *La realizzazione di interventi di cui all’art. 8 comma 1 lettera b) punto 1) per attività di tipo b) all’interno delle sottozone oggetto della presente tabella, è subordinata alla predisposizione di un planivolumetrico da approvarsi da parte del Consiglio Comunale previo parere della Commissione Edilizia e dell’autorità di tutela del paesaggio.*

SOTTOZONA **Ei23 Plana, Ei24 Sache, Ei25 Chuchal.**

Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato.

indirizzi caratterizzanti			ulteriori indirizzi		
<i>usi e attività destinazioni d’uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>	<i>usi e attività destinazioni d’uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG	PRG	PRG	PRG	PRG
Art. 10, b1,b5,b7,b9,b11, b13,b17,b19, b21,b23,b24, c1,c3, d,dbis1, g1,g2,g3,g4,g6, g7,g10,g12,g13, m5	Art. 8 comma 1,lettere a), c), d)1,4	ce DIA	Art. 10, m1	Art. 8 comma 1,lettere a), c), d)1,4	ce DIA

NTA Comune di Fontainemore – Testo Preliminare Marzo 2009

SOTTOZONA Ei1 Clapasson, Ei10 Pillaz, Ei14 PUD-Commarial, Ei16 Plana dessus, Ei26 Plana, Ei27 Faretta.

Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato.

indirizzi caratterizzanti			ulteriori indirizzi		
<i>usì e attività destinazioni d'uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>	<i>usì e attività destinazioni d'uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG	PRG	PRG	PRG	PRG
Art. 10, b1,b5,b7,b9,b11, b13,b17,b19, b21,b23,b24, c1,c3, d,dbis1, e1,e3,e5 g1,g2,g3,g4,g6,g7, g8(solo per la zona Ei14),g10,g12,g13, m5	Art. 8 comma 1,lettere a), c), d)1,4	ce DIA	Art. 10, l2,l5,l6, m1,m4	Art. 8 comma 1,lettere a), c), d)1,4,7	ce DIA
Art. 10, b2,b6,b8,b10, b12,b14,b18, b20,b22,b23,b24 m5	(****) Art. 8 comma 1 lettere b)1,2,6 d)7	PUD NA	Art. 10, c, d,dbis1, g1,g2,g3, g4,g6,g7, g8(solo per la zona Ei14),g10,g12,g13	Art. 8 comma 1,lettere b)1(**),2, d)7	PUD NA

(**) *Per i manufatti edilizi, limitatamente agli interventi di ampliamento, nuova edificazione e ricostruzione dei ruderii, come definiti all'art. 62bis.*

(****) *La realizzazione di interventi di cui all'art. 8 comma 1 lettera b) punto 1) per attività di tipo b) all'interno delle sottozone oggetto della presente tabella, è subordinata alla predisposizione di un planivolumetrico da approvarsi da parte del Consiglio Comunale previo parere della Commissione Edilizia e l'autorità di tutela del paesaggio.*

3. La tabella di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi della tabella di cui al comma 2, stabilisce i parametri edilizi di riferimento per gli interventi di nuova edificazione.

Sottozone	Ei1, Ei2, Ei3, Ei4, Ei5, Ei6, Ei7, Ei8, Ei9, Ei10, Ei11, Ei12, Ei13, Ei14, Ei15, Ei16, Ei17, Ei18, Ei19, Ei20, Ei21, Ei22, Ei26, Ei27
------------------	--

Destinazioni d'uso	Sur m ² Superficie urbani- stica riservata alle diverse destina- zioni d'uso %	I m ² / m ² densità fonciaria	I max m ² / m ² Densità fonciaria max	RC m ² / m ² Rapporto di coper- tura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fab- bricati	DC m Distanza dai con- fini
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(b2,b6,b8,b10,b12, b14,b18,b20,b22, b23,b24,c) (*)				1/3	10	2	10	5
d,dbis1,d3				1/3	10	2	10	5
(g1,g2,g3, g4,g6, g7,g8,g10,g12,g13) (***)				1/3			10	5
(I2,I5,I6) (***)				1/3	10	2	10	5
m1 (***)				1/3	10	2	10	5
m4 (****)								
m5 (**)								

(*) Per il dimensionamento dei fabbricati rurali si veda l'art. 14, comma 1, lettera b e l'art. 55, comma 3.

(**) Solo in interrato.

(***) Vedi comma 13.

(****) Limitatamente alle antenne.

4. Tipologie costruttive:

Nelle sottozone di tipo Ei sono richieste soluzioni coerenti con i caratteri del contesto ambientale ed edificato, tenuto conto della tradizione locale, in ordine sia alla morfologia dei fabbricati sia alla tipologia dei tetti sia ai materiali di finitura esterna. Nei fabbricati agricoli non meno del 40% della superficie dei prospetti dovrà essere eseguito in pietra. Le costruzioni dovranno essere movimentate con la creazione di corpi a diverso numero di piani o la creazione di piani sfalsati per adeguare l'edificio all'andamento del terreno; in particolare sono consigliabili falde che scendono su prospetti molto bassi. Eventuali soluzioni alternative devono essere motivate e illustrate esaurientemente.

5. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:

ni:

- a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
- b) assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo;
- c) non interessa il PRGC

6. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, si osservano le seguenti prescrizioni:

- a) gli interventi devono comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto;
- b) esistenza di parcheggi nella misura di:
 - destinazioni di tipo b): sia prevista la realizzazione di almeno un posto auto ogni 30 U.B.A. con un minimo di due posti auto;
 - destinazioni di tipo c), d1) e d2): sia prevista la realizzazione di almeno un posto auto ogni unità immobiliare recuperata;
 - destinazioni di tipo g) e b24): 1 posto macchina per ogni camera da letto;
 - destinazioni di tipo d3): 1 posto macchina ogni 50 m² di Sur con un minimo di un posto auto;

7. Nell'ambito degli interventi di nuova edificazione si osservano le seguenti prescrizioni:

- a) esistenza di parcheggi nella misura di:
 - destinazioni di tipo b): sia prevista la realizzazione di almeno un posto auto ogni 30 U.B.A. con un minimo di due posti auto;
 - destinazioni di tipo c), d1) e d2): sia prevista la realizzazione di almeno un posto auto ogni unità immobiliare recuperata;
 - destinazioni di tipo g) e b24): 1 posto macchina per ogni camera da letto;
 - destinazioni di tipo d3): 1 posto macchina ogni 50 m² di Sur con un minimo di un posto auto;
 - destinazioni di tipo l) e m): la localizzazione e il dimensionamento dei parcheggi è demandata al PUD.

8. Si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli articoli da 11 a 16.

9. Per la realizzazione degli interventi di nuova edificazione di tipo b si fa riferimento al comma 3 dell'art. 55 delle presenti norme.

10. I posti auto, motivatamente, possono essere ubicati in posizione discosta rispetto al fabbricato oggetto di intervento.

11. La sottozona Ei14 Piano Urbanistico di Dettaglio in Variante (P.U.D.) zona F4 “Pian di Coummarial” è normata a livello esecutivo dal medesimo strumento attuativo già vigente alla data di approvazione delle presenti NTA.

12. Si ricorda che ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 35, 36 e 37 della LR 11/1998.
13. La localizzazione e il dimensionamento delle nuove strutture per gli usi e le attività di tipo g, 1 e m1 è subordinata alla approvazione del Programma di sviluppo turistico di cui alla LR 11/1998 e smi, art. 47. In assenza del programma di sviluppo turistico sono ammessi interventi di manutenzione e di adeguamento alle disposizioni di legge o regolamentari in materia igienico-sanitaria e di sicurezza, interventi di ampliamento e nuova costruzione ai sensi dell'art. 62bis delle presenti NTA o interventi già previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di approvazione del presente PRGC.

Art. 58 (Edifici rustici e abitativi e strutture utilizzate per attività agrituristiche nelle zone di tipo E)

1. Fermo il rispetto delle disposizioni in materia di equilibri funzionali, la realizzazione di nuovi edifici rustici e abitativi in funzione della conduzione dei fondi e di strutture utilizzate per attività agrituristiche¹⁴⁶, è ammessa sulla base dei seguenti criteri¹⁴⁷:
 - a) localizzazioni ai margini delle sottozone di tipo A, ai margini di complessi di fondi caratterizzati da colture omogenee e alle aree di specifico interesse¹⁴⁸, lontane da poggi e margini di terrazzi naturali¹⁴⁹;
 - b) sviluppi planimetrici e altimetrici coerenti con il contesto ambientale in cui gli edifici sono inseriti;
 - c) articolazioni volumetriche che riflettano le specifiche destinazioni d'uso;
 - d) delimitazione e sistemazione degli spazi scoperti funzionali all'attività aziendale;
 - e) ricomposizione del suolo e del sovrassuolo immediatamente dopo la conclusione dei lavori edilizi;
 - f) sviluppi in elevazione non superiori a due piani fuori terra computati dal piano del terreno risistemato.
2. Alle strutture utilizzate per attività agrituristiche si applicano le disposizioni di legge¹⁵⁰.

¹⁴⁶ NAPTP , art. 26, comma 12,

¹⁴⁷ NAPTP , art. 26, comma 7

¹⁴⁸ NAPTP, art. 38 e 40

¹⁴⁹ PTP, Schede per unità locali

¹⁵⁰ LR 04/12/2006, n. 29

Art. 59 (Beni strumentali a servizio di piccoli proprietari coltivatori)

1. I beni strumentali a servizio di piccoli proprietari coltivatori non qualificati imprenditori agricoli ai sensi della normativa in materia¹⁵¹, sono ammessi nelle sottozone A, Eb, Ee, Eg ed Ei, alle condizioni e modalità indicate nei relativi articoli delle presenti NTA.
2. I beni strumentali di cui al comma 1, possono presentare gli usi seguenti:
 - a) allevamento di animali da cortile per il consumo familiare;
 - b) ricovero per attrezzi agricoli;
 - c) depositi di prodotti agricoli o forestali.
3. I beni strumentali di cui al comma 1, hanno i seguenti limiti di SLP:

a) sino a 300 m ² di superficie coltivata	m ² 5
b) da 301 a 1.000 m ² di superficie coltivata	m ² 10
c) da 1.001 a 2.000 m ² di superficie coltivata	m ² 15
d) oltre 2.000 m ² di superficie coltivata	m ² 20
4. L'altezza massima, misurata all'estradosso del colmo della copertura, dovrà risultare non superiore a m. 3,50.
5. Si applicano le distanze minime stabilite o richiamate dalle presenti norme con riferimento alle strade pubbliche, ai confini di proprietà e tra i fabbricati.
6. I beni strumentali di cui al comma 1 non possono essere adibiti ad usi diversi da quelli di cui al comma 2.
7. I beni strumentali di cui ai precedenti commi devono essere prioritariamente realizzati nel sottosuolo sfruttando dislivelli del terreno naturale ed i muri di contenimento esistenti, evitando interramenti artificiali; qualora emergenti dal terreno, devono presentare aspetto decoroso, rifinito ed essere realizzati prevalentemente in legno.
8. La costruzione dei beni strumentali di cui al comma 1 è concessa allo stesso richiedente proprietario una volta sola per la medesima località geografica.

¹⁵¹ Piano di sviluppo rurale in attuazione del regolamento CE 1257/99

Art. 60 (Sottozone di tipo “F”)

1. Nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità” del PRG sono delimitate e sottozone di tipo F ovvero le parti del territorio comunale destinate agli impianti e alle attrezzature di interesse generale.
2. Le tabelle di cui al presente comma individuano gli usi e le attività ammesse ai sensi dell’art. 10 in ogni sottozona:

SOTTOZONA Fb1 Capoluogo.

Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato.

indirizzi caratterizzanti			ulteriori indirizzi		
<i>usi e attività destinazioni d’uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>	<i>usi e attività destinazioni d’uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG	PRG	PRG	PRG	PRG
			Art. 10, (I3,I5,I6) (***) m1 (***) m5	Art. 8 comma 1,lettere a), b)1,2, c), d)1,4	ce DIA

(***) Esclusivamente connesse alle attività del Centro visita.

SOTTOZONA Fb2* Capoluogo.

Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato.

indirizzi caratterizzanti			ulteriori indirizzi		
<i>usi e attività destinazioni d’uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>	<i>usi e attività destinazioni d’uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG	PRG	PRG	PRG	PRG
			Art. 10, (m1,m5) (***)	Art. 8 comma 1,lettere a), b)1,2, c), d)1,4,5	ce DIA

(***) Esclusivamente connesse alle attività del Cimitero.

3. La tabella di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi della tabella di cui al comma 2, stabilisce i parametri edilizi di riferimento per gli interventi di nuova edificazione.

Sottozone		Fb1						
------------------	--	------------	--	--	--	--	--	--

Destinazioni d'uso	Sur m ² Superficie urbanistica riservata alle diverse destinazioni d'uso %	I m ² / m ² densità fonciaria	I max m ² / m ² Densità fonciaria max	RC m ² / m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
1	2	3	4	5	6	7	8	9
l3,l5,l6,m1				1/3	8.00	2	10.00	5.00
m5 (**)								

(**) Solo in interrato.

Sottozone		Fb2*						
------------------	--	-------------	--	--	--	--	--	--

Destinazioni d'uso	Sur m ² Superficie urbanistica riservata alle diverse destinazioni d'uso %	I m ² / m ² densità fonciaria	I max m ² / m ² Densità fonciaria max	RC m ² / m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
1	2	3	4	5	6	7	8	9
m1				1/3	5.00	2	10.00	5.00
m5 (**)								

(**) Solo in interrato.

4. Tipologie costruttive e elementi di arredo urbano: vedi disposizioni di cui al comma 5 art. 46 relativo alle zone territoriali di tipo B.
5. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
 - b) assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.
6. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) gli interventi devono comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto;
 - b) esistenza di parcheggi in misura non inferiore a quelli in atto.
7. Nell'ambito degli interventi di nuova edificazione si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) Formazione di parcheggi in misura non inferiore alle quantità minime di cui al comma 6, lettera b), in adiacenza agli edifici e impianti o, motivatamente, in posizione discosta.

Art. 61 (Aree destinate a servizi)

1. Nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità” del PRG sono delimitate sono individuate le infrastrutture e le aree per i servizi di rilevanza locale e regionale non ricomprese in una sottozona di tipo F:
 - a) servizi di rilevanza locale:

SERVIZI			Superfici fondiarie				
<i>Settore previsto dalla legge</i>	<i>individuazione servizio</i>	<i>ambito di integrazione</i>	<i>prevista</i>	<i>esistente</i>	<i>disponibile ma non utilizzata</i>	<i>da acquisire</i>	<i>da dismettere</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
Sanità	1) ambulatorio medico di base	Comunale	/	sa1(33)	/	/	/
	2) farmacia	/	/	/	/	/	/
	3) assistenza agli anziani (microcomunità, centro diurno ...)	Comunale	/	sa2 (265 centro anziani +54 alloggio centro anziani)	/	/	/
	4) assistenza all’infanzia (asili nido, garderie, ...)	/	/	/	/	/	/
Sicurezza	1) aree per la gestione delle emergenze	Comunale	/	si3 (Centro visitatori. Piano interrato: 114(deposito)+169(autorimessa) +7(centrale termica. Piano terra: 46(atrion)+136(visita riserva)+190(sala conferenze))	/	/	/
	2) aree per elicotteri	Comunale	/	si1(465)	/	/	/
	3) aree per la protezione civile	Comunale	/	si2 (Centro visitatori. Piano interrato: 114(deposito)+169(autorimessa) +7(centrale termica. Piano terra: 46(atrion)+136(visita riserva)+190(sala conferenze))	/	/	/
Istruzione	1) scuola materna	Comunale	/	is1 (81(piano interrato)+152(piano terra)+143(piano primo))	/	/	/
	2) scuola elementare	Comunale	/	is2(247)	/	/	/
	3) scuola media	/	/	/	/	/	/

NTA Comune di Fontainemore – Testo Preliminare Marzo 2009

Cultura	1) biblioteca	/	/	/	/	/	/
	2) centri d'incontro (riunioni, sale polivalenti, sale espositive, ..)	Sovra comunale	/	cu1 (Centro visitatori. Piano interrato: 114(deposito)+169(autorimessa) +7(centrale termica). Piano terra: 46(atrio)+136(visita riservata)+190(sala conferenze))	/	/	/
Ricreazione	1) verde attrezzato	Comunale	Ri1 (1714 (Capoluogo sud)) Ri2 (478 (Capoluogo sud)) Ri3 (1116 (Capoluogo nord)) Ri4 (1259 (Capoluogo sud ponte)) Totale 6671	Ri1 (2451 (Capoluogo sud)) Ri2 (456 (Capoluogo sud)), Ri3 (3632 (Niana sud)), Ri4 (403 (Niana sud)), Ri5 (681 (Plana)), Totale 7623	/	6671	/
	2) altre aree (giochi, aree picnic, ...)	Comunale	/	Ri6 (Area picnic Coummarial (2797))	/	/	/
Sport (non agonistico)	1) attrezzature sportivo -ricreative di livello infra-comunale 2) attrezzature sportivo-ricreative di livello comunale	/	/	Sp1 (677 (tennis)) Sp2 (892 (calcetto)) Sp3 (Palestra arrampicata La Borney)	/	/	/

SERVIZI			Superfici fondiarie				
<i>Settore previsto dalla legge</i>	<i>individuazione servizio</i>	<i>ambito di integrazione</i>	<i>prevista</i>	<i>Esistente</i>	<i>disponibile ma non utilizzata</i>	<i>da acquisire</i>	<i>da dismettere</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
Commercio	1) esercizi di vicinato 2) medie strutture di vendita di minori dimensioni 3) mercato	Comunale	/	Co1, Co2	/	/	/
Amministrazione	1) uffici comunali 2) poste 3) credito 4) cimitero	Comunale	/	Am1 (236+49+108(interrato municipio)) Totale 393	/		/
		Comunale	/	Am2 Totale 34	/	/	/
		Comunale	/	Am3	/	/	/
		Comunale	/	Am4 Totale 1448	/	/	/
Trasporti	1) lettera e), comma 1,	/	/	/	/	/	/

NTA Comune di Fontainemore – Testo Preliminare Marzo 2009

	art. 20 NAPTP 2) lettera f), comma 1, art. 20 NAPTP						
Parcheggi	1) di sottozona	Comunale	Da Pa3 a Pa8, da Pa13 a Pa15, Pa18, Pa19, da Pa21 a Pa23, Pa25, Totale 4213	Pa1, Pa3, da Pa6 a Pa32, da Pa36 a Pa39, Pa41, Pa47, Pa51, Pa54, Pa55, Totale 7606	/	4213	/
	2) sosta per viabilità (art. 21, comma 1, lett. f) NAPTP)	Comunale	/	Da Pa33 a Pa35, da Pa43 a Pa 45, Pa48, Pa49, Pa52, Pa53, Totale 1057	/	/	/
	3) servizi (art. 23 , comma 11, NAPTP)	Comunale	Pa24, Totale 95	Pa2, Pa3, Pa5, Pa42, Pa46, Pa50, Totale 2779	/	1543	/
	4) carenze pregresse (art. 24, comma 5, NAPTP)	Comunale	Pa1, Totale 1287	/	/	1287	/
	5) attività produttive (art. 25, commi 5 e 6, NAPTP) e commerciali	Comunale	Pa20, Totale 156	/	/	156	/
	6) turismo (art. 29, comma 9, lett. c) e d), NAPTP)	Comunale	Da Pa9 a Pa12, Pa16, Pa17, Totale 6130	Totale 398	/	6130	/
Altri servizi	1) aree destinate al conferimento dei RSU	/	/	/	/	/	/

- b) non interessa il PRGC
2. Le aree destinate ai servizi obbligatori ancora da acquisire dal Comune, sono assoggettate a vincoli preordinati all'espropriazione o che comportano l'inedificabilità¹⁵².
 3. Alle aree destinate ai servizi si applicano le norme stabilite nelle diverse sottozone per ogni destinazione d'uso considerata.
 4. Nella tabella sono indicati i servizi di livello locale nonché l'ambito di integrazione definito mediante opportuni accordi di programma, intese, concertazioni, forme associative e di cooperazione, al fine della realizzazione e della gestione del sistema dei servizi.
 5. Le aree a parcheggio devono di norma essere realizzate con idonea copertura vegetale.
 6. Si riporta di seguito una tabella che riassume i parcheggi previsti nel territorio comunale e indicati nella tabella del comma 1.

¹⁵² LR 11/1998 – LR n. 11/2004 – LR n. 22/2006

NTA Comune di Fontainemore – Testo Preliminare Marzo 2009

Parcheggi previsti		Progetto	Zona	Di sottozona	Sosta viabilità	Servizi	Carenze pregresse	Attività produttive	Turismo
pa1	Parcheggio zona elicottero (interrato)	Capoluogo	Ad15*				1287		
pa3	Parcheggio a nord lungo regionale	Niana	Ad1*	680					
pa4	Parcheggio a nord	Pillaz	Ad7	536					
pa5	Parcheggio Clapasson intermedia	Clapasson	Ad5*	305					
pa6	Parcheggio Pian Pervero lungo la strada	Pian Pervero	Ei19	545					
pa7	Parcheggio Bersé lungo la strada	Bersé	Ae6	255					
pa8	Parcheggio Bersé lungo la strada	Bersé	Ei15	142					
pa9	Parcheggio su poderale a Coummarial	Coummarial	Ei14						323
pa10	Parcheggio arrivo strada comunale a Coummarial	Coummarial	Ei14						934
pa11	Parcheggio interrato foyer de fond	Coummarial	Ei14						1178
pa12	Parcheggio lungo la strada di accesso al Vargno	Versante de- stro orografico (Ceva Bella)	Ec2						2508
pa13	Espaz	Espaz	Ae1*	662					
pa14	Pianpverro nuova strada	Pian Pervero	Ae5	122					
pa15	Pianpverro nuova strada	Pian Pervero	Ei19	97					
pa16	Parcheggio lungo la strada di accesso al Vargno	Versante de- stro orografico (Ceva Bella)	Ec2						735
pa17	Parcheggio lungo la strada di accesso al Vargno	Versante de- stro orografico (Ceva Bella)	Ec2						452
pa18	Parcheggio Ries interno tornante	Ries	Eg12	75					
pa19	Parcheggio a Barme	Barme	Ae3	112					
pa20	Parcheggio caseificio	Colombit	Bb2*					156	
pa21	Parcheggio nuova strada Espaz	Espaz	Ba9*	74					
pa22	Parcheggio nuova strada Espaz	Espaz	Eg19	100					
pa23	Parcheggio a Champvieil	Champ-Vieil	Eg21	218					
pa24	Parcheggio ampliamento cimitero	Versante de- stro orografico (Capoluogo)	Ec2			95			
pa25	Parcheggio nuovo a ovest di Plana	Plana	Ei26	290					
TOTALI = 11881 m²				4213	0	95	1287	156	6130

Art. 62 (Riqualificazione delle fasce edificate lungo tratte stradali)

Non interessa il PRGC.

Art. 62bis (Edifici sparsi)

1. Gli edifici ubicati esternamente alle zone territoriali di tipo A, censiti prima del 1951, sono assimilabili a quelli ubicati nelle zone territoriali di tipo A, in particolare con riferimento agli artt. 52 comma 4 e 95 commi 2, 3, 4 e 5 della L.R. n. 11/1998. Al fine dell'applicazione dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 95 della L.R. n. 11/1998, tali edifici sono considerati alla stregua degli edifici classificati almeno di pregio culturale, architettonico e ambientale.
2. Gli interventi di ampliamento e/o nuova edificazione ulteriori a quelli di adattamento igienico sanitario si attuano mediante gli strumenti urbanistici attuativi previsti dall'art. 52 della L.R. n. 11/1998. La perimetrazione delle porzioni di territorio da sottoporre a strumento attuativo deve essere autorizzata dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione Edilizia. Per il dimensionamento degli interventi previsti dagli strumenti attuativi si fa presente che, relativamente agli interventi di ampliamento e nuova edificazione ammessi:
 - (i) la densità fondata massima (Ie), in relazione al valore culturale degli edifici quale risulta dalla relativa classificazione, non può essere comunque superiore a quella massima in atto nelle sottozone del medesimo tipo; tali ampliamenti risultano ammissibili anche su aree libere funzionalmente non connesse agli edifici esistenti e in tale caso vengono considerati come nuova edificazione;
 - (ii) per gli interventi di ampliamento o nuova edificazione in aderenza agli edifici esistenti, l'aumento di SLP deve essere complessivamente per la zona considerata inferiore al 30% (in sede di redazione dello strumento attuativo, deve essere verificata l'entità dei singoli ampliamenti in relazione alle reali necessità, alle caratteristiche dell'edificio e al contesto);
 - (iii) la quantificazione della densità fondata massima e della SLP effettivamente in atto nella sottozona considerata è demandata allo strumento urbanistico attuativo.
3. Gli interventi di ampliamento e nuova edificazione di cui al comma 2 devono in ogni caso essere giustificati da motivazioni legate al recupero dei fabbricati e del contesto ambientale in cui si inseriscono, nel rispetto delle qualità culturali, architettoniche e ambientali degli stessi, sulla base della classificazione ai sensi dell'art. 25 delle presenti NTA. A questo proposito risulta per esempio ammissibile la nuova edificazione di strutture complementari alle destinazioni d'uso turistico ricettive, non ricavabili mediante il recupero di fabbricati esistenti, nelle quantità previste dal PRG e dagli strumenti attuativi vigenti alla data di adozione della presente Variante, o previste da programmi di sviluppo turistico approvati.
4. Ai sensi del comma 6, dell'art. 11 della L.R. n. 28/2007, sono consentite misure atte a migliorare le prestazioni energetiche dei fabbricati inseriti negli ambiti sottoposti a salvaguardia e degli edifici classificati di pregio, documento e monumento dai piani regolatori generali comunali ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56, qualora ciò risulti compatibile rispetto alle esigenze di tutela storica e paesaggistica e gli interventi siano preventivamente autorizzati dalle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e paesaggio.

Art. 62ter (Infrastrutture e servizi nel sottosuolo o interrati)

1. Il presente articolo si applica esclusivamente alle unità immobiliari ricavate nei fabbricati esistenti e censiti prima del 1951.
2. Un corpo risulta interrato quando presenta almeno tre lati controterra, un unico accesso carrabile di larghezza massima pari a 4 metri, eccezione fatta per le autorimesse pubbliche e la sistemazione della copertura a verde o ad area per viabilità e sosta.
3. All'interno delle zone territoriali di tipo A, ai sensi del comma 4 dell'art. 52 della L.R. n. 11/98, è ammessa la realizzazione di infrastrutture e servizi nel sottosuolo nelle aree libere nella quantità massima di:
 - a. 2 posti auto e superficie non residenziale (snr) $< 60 \text{ m}^2$ per ogni unità immobiliare interna alla zona A;
4. All'esterno delle zone territoriali di tipo A è ammessa la realizzazione di infrastrutture e servizi interrati nella quantità massima di:
 - a. autorimessa con 2 posti auto e superficie non residenziale (snr) $< 60 \text{ m}^2$ per ogni unità immobiliare esterna alle zone A;
 - b. autorimessa frazionale con capienza minima di 6 posti auto, e dimensione massima pari a 2 posti auto e superficie non residenziale (snr) $< 30 \text{ m}^2$ per ogni unità immobiliare presente all'interno delle zone A;
5. All'esterno delle zone territoriali di tipo A, negli interventi di recupero e di realizzazione di nuove attività turistiche e ricettive, è ammessa la realizzazione di infrastrutture e servizi interrati nella quantità massima di:
 - a. autorimessa con 1 posto auto e superficie non residenziale (snr) $< 25 \text{ m}^2$ per ogni camera da letto recuperata all'esterno delle zone A;
 - b. autorimessa frazionale con capienza minima di 6 posti auto, e dimensione massima pari a 1 posto auto e superficie non residenziale (snr) $< 25 \text{ m}^2$ per ogni camera da letto recuperata all'interno delle zone A;
6. La configurazione planivolumetrica dell'intervento di realizzazione delle infrastrutture e servizi nel sottosuolo o interrati dovrà preventivamente essere approvata dal Consiglio Comunale, previo parere della Commissione Edilizia.
7. Il rilascio della Concessione Edilizia è subordinato alla stipula di una convenzione che garantisca che gli interventi di cui al presente articolo siano di pertinenza dell'unità immobiliare o della struttura ricettiva. Il testo di tale convenzione è predisposto dal comune di Fontainemore.

Capo V- AMBITI INEDIFICABILI

Art. 63 (Aree boscate)

1. Nella “Cartografia degli ambiti inedificabili” sono individuate le aree boscate e relative eventuali fasce circostanti. In tali aree si applicano le disposizioni di cui all’art. 33^{III} LR 11/1998 e smi.
2. Nelle aree boscate, gli interventi tengono conto, inoltre, della norma cogente art. 32, comma 7 NAPTP, e dei piani di settore.

Art. 64 (Zone umide e laghi)

1. Nella “Cartografia degli ambiti inedificabili” sono individuate le zone umide, i laghi naturali ed artificiali e relative fasce circostanti. In tali aree si applicano le disposizioni di cui all’art. 34, LR 11/1998 e smi.
2. Ommissis.
3. Ommissis.
4. Vedi relazione relativa alla cartografia degli ambiti inedificabili e smi.
5. Si rimanda all’art. 40 NTAPTP per quanto riguarda le aree di specifico interesse paesaggistico di pertinenza dei laghi individuate dal PTP e dal PRG.

Art. 65 (Terreni sedi di frane)

1. Ommissis.
2. Ommissis.
3. Ommissis.
4. Ommissis.
5. Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 35 della LR 11/1998 e s.m.i., del provvedimento attuativo n. 422/99 e s.m.i. e dell'art. 33 delle NTAPTP.

Art. 66 (Terreni a rischio di inondazione)

1. Nella “Cartografia degli ambiti inedificabili” relativa sono individuati i terreni a rischio di inondazione distinti in: fascia di deflusso della piena, fascia A; nella fascia di esondazione, fascia B; area di inondazione per piena catastrofica, fascia C.
2. Nella fascia A, nella fascia B e nella fascia C si applicano le discipline d’uso di cui all’art. 36 della L.R. n.11/1998 e successivi provvedimenti attuativi.
3. Vedi relazione relativa alla cartografia degli ambiti inedificabili e smi.

Art. 67 (Terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine)

1. Nella “Cartografia degli ambiti inedificabili” sono individuati¹⁵³ i terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine distinti in funzione dell’intensità degli eventi attesi e della loro frequenza. In tali aree si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 della LR 11/1998 e smi e relative determinazioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n° 422 del 15 febbraio 1999 (come modificata dalla delib. di Giunta 1384/2006).
2. Gli interventi devono rispettare i criteri contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 15 febbraio 1999, Capitolo IV, Terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine (art. 37 LR 11/1998 e smi) e smi.

¹⁵³ Cartografati ai sensi della LR 6/4/98, n. 11, art. 37, e della Delibera G.R. n. 422 del 15/2/99.

Art. 68 (Delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico)

1. Possono formare oggetto di delocalizzazione, con le procedure di cui alla LR 24 giugno 2002, n. 11¹⁵⁴, le opere pubbliche e gli edifici adibiti ad uso abitativo in aree a rischio idrogeologico di cui agli artt. 65, 66,67, precisamente:
 - a) aree di frana classificate ad alta pericolosità ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera a), della LR 11/1998 e smi;
 - b) aree soggette a rischio di inondazione ricadenti nelle fasce A individuate ai sensi dell'articolo 36 della LR 11/1998 e smi;
 - c) aree ad elevato rischio di valanghe o di slavine di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della LR 11/1998 e smi.
2. Possono altresì formare oggetto di delocalizzazione, con le procedure di cui alla LR 11/2002¹⁵⁵, in relazione a particolari condizioni di rischio, accertate dal Comune, e sulla base di valutazioni tecniche effettuate dalle strutture regionali competenti in materia di rischio idrogeologico e di difesa del suolo, le opere pubbliche e gli edifici adibiti ad uso abitativo ubicati nelle aree di seguito indicate:
 - a) aree di frana classificate a media pericolosità ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), della LR 11/1998 e smi;
 - b) aree soggette a rischio di inondazione ricadenti nelle fasce B ai sensi dell'articolo 36 della LR 11/1998 e smi;
 - c) aree a medio rischio di valanghe o di slavine di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della LR 11/1998 e smi.

¹⁵⁴ LR 24 giugno 2002, n. 11 - *Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico.*

¹⁵⁵ LR 24 giugno 2002, n. 11, Art. 4 -

Art. 69 (Destinazioni d'uso in atto)

1. Sugli immobili esistenti con destinazione d'uso in contrasto con quelle ammesse nella sottozona in cui sono ubicati, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di consolidamento statico, fatte salve le determinazioni delle autorità competenti in materia igienico-sanitaria e di incolumità pubblica.

Art. 70 (Vigilanza e sanzioni)

1. La vigilanza sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie è esercitata ai sensi del Titolo VIII della LR 11/1998 e smi.

Art. 71 (Poteri di deroga)

1. Sono ammesse deroghe alle presenti norme ad eccezione di quelle derivanti da disposizioni di legge o regolamenti, ai sensi dell'art. 88 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11 e della DGR n. 4243 del 29/12/2006.
2. Sono ammesse deroghe alle presenti norme per le modalità di realizzazione di opere infrastrutturali in ambiti ad elevato e medio rischio idrogeologico in merito per esempio alla pendenza della strada o alla distanza degli accessi. Il Consiglio Comunale, previo parere della Commissione Edilizia, valuta l'ammissibilità della deroga, tenuto conto degli ambiti inedificabili e del tipo di intervento (interventi pubblici e di interesse pubblico ai sensi della DGR n. 4243 del 29/12/2006).

I Sono servizi e attrezzature di rilevanza locale in atto e previsti nel territorio comunale le opere e gli impianti seguenti:

a) attrezzature a rete:

- 1) rete delle strade carrabili, ivi comprese quelle regionali, e pedonali; (*vedi punto 8 del b; edi*)
- 2) reti delle fognature bianche e nere, ivi compreso il collettore di adduzione delle acque nere all'impianto di depurazione
- 3) rete acquedottistica, ivi comprese le opere di captazione e le condotte adduttrici;
- 4) rete di distribuzione dell'energia elettrica, ivi comprese le cabine di trasformazione;
- 5) rete di illuminazione pubblica;
- 6) rete telefonica e similari;
- 7) aree per la raccolta e il conferimento dei rifiuti solidi di provenienza domestica;
- 8) rete di gas e/o metano; *il metano è gas*
- 9) reti di teleriscaldamento ivi compresa la centrale di produzione.

b) servizi e attrezzature puntuali

- 1) per la sanità, ambulatorio medico di base, farmacia, assistenza agli anziani (microcomunità, centro diurno ecc..), assistenza all'infanzia (asili nido,...); discariche controllate per rifiuti speciali, e simili;
- 2) per la sicurezza, aree per la gestione delle emergenze, aree per elicotteri, aree per la protezione civile, e simili;
- 3) per l'istruzione, scuola materna, scuola elementare, scuola media;
- 4) per la cultura, biblioteca, centri d'incontro (riunioni, sale polivalenti, sale espositive..) , e simili;
- 5) per la ricreazione; verde attrezzato aree per il gioco, aree pic-nic e simili;
- 6) per il commercio, esercizi di vicinato, medie strutture di vendita di minori dimensioni, mercato, e simili;
- 7) per l'amministrazione, uffici comunali e comunitari , poste, credito, e simili, cimitero;
- 8) spazi per i trasporti, impianti speciali. (parcheggi attrezzati, punti di informazione, punti di ristoro, servizi igienici, raccolta rifiuti ecc.. ecc..), viabilità ordinaria, e simili;
- 9) spazi per i parcheggi (parcheggi di sottozona, sosta per viabilità, parcheggi funzionali a servizi, parcheggi destinati a sopperire alle carenze pregresse, parcheggi funzionali ad attività produttive, parcheggi funzionali ad attività commerciali, parcheggi funzionali ad attività turistiche) , e simili.

II 1. Sono servizi e attrezzature di rilevanza regionale in atto e previsti nel territorio comunale le opere e gli impianti seguenti nonché quelli assimilabili:

a) per la sanità: presidi ospedalieri e poliambulatoriali, cliniche specializzate;

- b) per l'istruzione scolastica: scuole medie superiori;
- c) per l'istruzione superiore: sedi di corsi universitari o postuniversitari o di formazione specializzata, centri di ricerca;
- d) per i trasporti: stazioni ferroviarie con nodi di interscambio, stazioni aeroportuali, interporto e servizi di Stato per il transito internazionale;
- e) per l'amministrazione e i servizi finanziari, di gestione delle attrezzature di base e per la comunicazione: uffici dello Stato e della Regione, uffici centrali di enti statali o regionali;
- f) per il commercio: grande distribuzione ovvero centri commerciali integrati di cui alla vigente legislazione, supermercati e servizi per la distribuzione all'ingrosso;
- g) per lo sport e il tempo libero: grandi stadi, teatri, grandi palazzetti per lo sport, grandi parchi per la ricreazione e gli sport tradizionali, grandi attrezzature per lo sport estivo all'aperto, casa da gioco;
- h) i servizi prevalentemente rivolti alle imprese e alla produzione.

/// Art. 33 (Aree boscate)

1. E' vietata l'edificazione nelle aree boscate, nonché nelle aree nelle quali il patrimonio bo-schivo è andato distrutto per cause dolose, colpose o accidentali, salve restando le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Ai fini della presente legge, per aree boscate si intendono i terreni sui quali si sono costituiti, per via naturale o artificiale, popolamenti di specie legnose forestali a portamento arboreo costituenti un soprassuolo continuo, di almeno cinque anni di età, anche se sviluppatisi su suoli destinati ad altra coltura, aventi superficie non inferiore a metri quadrati cinquemila e larghezza minima non inferiore a metri trenta, indipendentemente dalla loro designazione catastale, con esclusione degli impianti artificiali per l'arboricoltura da legno, dei castagneti da frutto, dei parchi urbani e delle aree boscate marginali destinate dai piani regolatori vigenti all'espansione di insediamenti preesistenti.
3. Fatto salvo il rispetto di eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, nelle aree boscate, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di forestazione, sono ammessi interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia che non comportino la sostituzione delle strutture esistenti e, ove compatibile con il carattere architettonico delle strutture edilizie preesistenti, di ampliamento in elevazione per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quella stabilità dalle vigenti norme in materia di altezza minima libera interna; è altresì consentito il mutamento della destinazione d'uso
4. Fatto salvo il rispetto di eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, nelle aree boscate è ammesso, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di forestazione, il ripristino dei fabbricati diroccati, purché risultino accatastati o la cui esistenza alla data di entrata in vigore della presente legge sia provata da documentazione fotografica o scritta. Gli interventi di ripristino eseguibili sui fabbricati anzidetti consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto dei relativi elementi tipologici, formali e strutturali, desumibili dallo stato dei fabbricati medesimi o dalla documentazione fotografica o scritta attestante la loro preesistenza.
5. Fatte salve le eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, nelle fasce di salvaguardia di cui al comma 10, è ammessa l'esecuzione di costruzioni e infrastrutture agricole senza possibilità di mutamento della destinazione d'uso.
6. In caso di motivata necessità, nelle aree boscate è ammessa l'esecuzione di opere infrastrutturali direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali.
7. Sono inoltre ammessi, previo parere della struttura regionale competente in materia di forestazione ed in coerenza con i criteri precisati con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 22, gli interventi infrastrutturali per la costruzione di accessi alle strutture intercluse nei boschi, la costruzione di altre infra-

strutture primarie necessarie e gli interventi di miglioramento fondiario, di recupero produttivo e di riordino fondiario che interessino terreni un tempo coltivati e divenuti boscati per effetto dell'abbandono.

8. L'esecuzione delle opere di cui ai commi 5 e 6 è subordinata al parere vincolante della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di forestazione, sentita la conferenza di pianificazione di cui all'art. 15, comma 3.
 9. I Comuni individuano e delimitano in apposita cartografia catastale gli ambiti di cui al comma 1, in base alle definizioni recate dal comma 2, con deliberazione del Consiglio comunale soggetta ad approvazione della Giunta regionale, che vi provvede, sentite le strutture regionali competenti, entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti relativi; decorso inutilmente tale termine, l'individuazione e la delimitazione degli ambiti di cui al comma 1, quali deliberati dal Consiglio comunale, si intendono approvate; l'individuazione e la delimitazione delle aree boscate costituiscono parte integrante del PRG e possono essere sottoposte a periodiche revisioni, recependo le modificazioni verificatesi; sono fatte salve le individuazioni e le delimitazioni delle aree boscate effettuate e approvate ai sensi della normativa in materia urbanistica e di pianificazione territoriale previgente alla presente legge.
 10. Nella delimitazione degli ambiti di cui al comma 1, i Comuni possono prevedere una fascia di salvaguardia inedificabile circostante le aree boscate; fino all'approvazione dell'individuazione e della delimitazione degli ambiti di cui al comma 1, la fascia predetta è fissata in metri trenta; essa esclude le zone destinate all'edificazione dai PRG vigenti; il relativo vincolo di inedificabilità non si applica alle costruzioni e alle infrastrutture agricole di cui al comma 5 né alle opere di cui ai commi 6 e 7.
 11. I Comuni definiscono, di concerto con la struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio, i territori coperti da foreste e da boschi ai fini dell'applicazione della l. 431/1985.
-